

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 settembre 2002

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 5 novembre 2001, n. 8.

Approvazione del rendiconto generale della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1999 Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 15 novembre 2001, n. 9.

Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 2001, n. 10.

Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori Pag. 7

LEGGE PROVINCIALE 31 dicembre 2001, n. 11.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria) Pag. 12

LEGGE PROVINCIALE 31 dicembre 2001, n. 12.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004 Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
9 ottobre 2001, n. 32-83/Leg.

Immatricolazione e guida dei veicoli e delle imbarcazioni a disposizione del servizio antincendi, del Corpo forestale e della protezione civile della provincia autonoma di Trento Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 dicembre 2001, n. 38-89/Leg.

Regolamento concernente «Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 24 novembre 1997, n. 26-70/Leg., concernente il regolamento del servizio di reperibilità provinciale, per i fini dell'attività di protezione civile» Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
12 dicembre 2001, n. 39-90/Leg.

Modificazione al decreto del presidente della giunta provinciale 10 luglio 2000, n. 16-34/Leg., concernente la disciplina della spesa provinciale tramite i servizi di cassa ed economato. Pag. 19

(Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 5 novembre 2001, n. 12.

Modifiche alla legge provinciale 6 dicembre 1983, n. 48, recante programmi di inglese per la scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano Pag. 19

LEGGE PROVINCIALE 5 novembre 2001, n. 13.

Interventi a favore degli altoatesini all'estero Pag. 20

LEGGE PROVINCIALE 5 novembre 2001, n. 14.

Norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e di attività contrattuale del servizio sanitario provinciale Pag. 21

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 marzo 2002, n. 081/Pres.

Legge regionale n. 27/1996, art. 21. Approvazione integrazione al regolamento per lo svolgimento del servizio di piazza (taxi) in ambito aeroportuale Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 marzo 2002, n. 084/Pres.

Legge regionale n. 42/1996, art. 8. Regolamento dei lavori del comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve. Approvazione modifiche Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 marzo 2002, n. 086/Pres.

Legge regionale n. 8/1999, art. 24-quater. Regolamento per l'assegnazione dei fondi ai centri di assistenza tecnica. Approvazione Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 marzo 2002, n. 087/Pres.

Regolamento per le spese del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, per le proprie esigenze operative correnti, ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale n. 4/2001. Approvazione Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 marzo 2002, n. 089/Pres.

Regolamento recante modalità e criteri per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e assimilati al produttore, nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Approvazione Pag. 29

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2002, n. 1.

Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15 e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali.
Pag. 31

LEGGE REGIONALE 8 aprile 2002, n. 2.

Aumento di spesa per l'applicazione della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 (Nuova disciplina dell'artigianato. Abrogazione di leggi regionali in materia di artigianato).
Pag. 34

LEGGE REGIONALE 22 aprile 2002, n. 3.

Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico Pag. 35

LEGGE REGIONALE 22 aprile 2002, n. 4.

Disciplina del referendum previsto dall'art. 15, quarto comma, dello statuto speciale Pag. 36

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2002, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER)» Pag. 39

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2002, n. 15.

Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali, interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione Pag. 40

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 2002, n. 1.

Disposizioni transitorie in materia di diritto agli studi universitari Pag. 47

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 2002, n. 2.

Modifica alla legge regionale 20 settembre 1993, n. 55 recante: Norme per la riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412 Pag. 48

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2002, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 e successive modifiche concernente: «Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio».
Pag. 48

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2002, n. 4.

Disposizioni concernenti l'attuazione della disciplina delle zone agricole prevista dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 «Norme sul governo del territorio» e successive modifiche.
Pag. 49

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 2002, n. 5.

Comitato regionale per i lavori pubblici Pag. 49

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2002, n. 6.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2002 Pag. 51

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2002, n. 7.

Ordinamento contabile della regione Campania art. 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 ... Pag. 51

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)**

LEGGE PROVINCIALE 5 novembre 2001, n. 8.

Approvazione del rendiconto generale della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1999.

(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 13 novembre 2001)

(Omissis).

02R0455

LEGGE PROVINCIALE 15 novembre 2001, n. 9.

Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 27 novembre 2001)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità della legge

1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la salvaguardia dell'ambiente naturale e il miglioramento dello sviluppo turistico, le funzioni amministrative relative al demanio lacuale, incluso quello portuale, nonché alla navigazione sul lago di Garda sono disciplinate in modo uniforme a livello legislativo dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto e dalla provincia autonoma di Trento, in applicazione degli articoli 59, 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale).

2. Nei successivi articoli le regioni Lombardia e Veneto e la provincia autonoma di Trento sono indicate, salvo diversa denominazione per specifiche ragioni, come enti preposti.

Art. 2.

Efficacia della legge

1. L'efficacia delle disposizioni oggetto dell'intesa, inserite nei capi II, III e IV della presente legge, è subordinata all'approvazione, da parte di ciascuno degli enti preposti, di provvedimenti legislativi di identico contenuto, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti medesimi.

2. Ogni integrazione o modifica delle predette disposizioni è disposta ed emanata con l'osservanza delle medesime forme e modalità.

Art. 3.

Comitato permanente d'intesa

1. È istituito un comitato permanente d'intesa fra gli enti preposti per l'attuazione della normativa in materia, nonché per lo studio e l'elaborazione dei suoi eventuali aggiornamenti.

2. Il comitato è composto dai presidenti delle rispettive giunte, o da un assessore da ciascuno di essi delegato, nonché da tre componenti di ciascuno dei tre consigli, di cui almeno uno della minoranza, eletti dai consigli medesimi; esso è convocato due volte all'anno entro il 31 marzo ed entro in 31 ottobre e inoltre ogniqualvolta lo richiedano tre dei componenti.

Art. 4.

Consulenza esterna

1. Il comitato può avvalersi di esperti estranei alle amministrazioni interessate, anche al fine di individuare gli strumenti di vigilanza più idonei a garantire la rigorosa applicazione della normativa in modo omogeneo negli ambiti territoriali di relativa competenza.

2. La nomina degli esperti di cui al comma 1 è ratificata da ciascuno degli enti preposti nei modi e nelle forme rispettivamente previsti per ciascuno di essi e i relativi oneri sono suddivisi in parti eguali a carico dei singoli bilanci.

Capo II

DEMANIO LACUALE

Art. 5.

Aree del demanio lacuale

1. In attuazione dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, le funzioni amministrative per l'utilizzazione turistico-ricreativa delle aree del demanio lacuale interessate il lago di Garda sono esercitate dagli enti preposti, secondo la rispettiva competenza territoriale.

Art. 6.

Utilizzo del demanio lacuale

1. Al fine di assicurare il corretto utilizzo del bacino gardesano gli enti preposti stabiliscono, con propri atti di indirizzo, criteri uniformi circa l'utilizzo delle zone demaniali portuali e delle aree demaniali lacuali del lago di Garda.

2. I criteri riguardano in particolare:

a) l'individuazione e la delimitazione delle:

1) aree portuali riservate all'esercizio di attività inerenti alla navigazione interna, in servizio pubblico professionale e da diporto;

2) aree portuali di terra destinate all'esercizio di attività artigianali e commerciali;

3) aree destinate a utilizzazione turistico-ricreativa per l'esercizio di attività sportive, di balneazione e per la realizzazione di porti o approdi turistici;

4) zone di rilevanza archeologica, naturalistica e ambientale, nonché zone mantenute a canneto;

b) l'utilizzo degli introiti della attività concessoria.

Art. 7.

Ormeggi e ancoraggi

1. La concessione per l'occupazione di spazi acquei è rilasciata dagli enti preposti, sulla base delle norme di indirizzo di cui all'art. 6 e della specifica legislazione in materia concessoria, salva la facoltà di delega ai comuni.

Art. 8.

Aree demaniali portuali di terra

1. Le concessioni di aree demaniali portuali di terra sono rilasciate dagli enti preposti, salva la facoltà di delega ai comuni i quali provvederanno nel quadro delle norme di indirizzo di cui all'art. 6.

2. I canoni relativi all'occupazione di aree demaniali destinate ad attività di scuola nautica sono ridotti del 70 per cento ove si tratti di attività esercitate da associazioni sportive non aventi fini di lucro riconosciute o affiliate alle rispettive federazioni.

Art. 9.

Divieto di occupazione

1. È vietato occupare la fascia portuale immediatamente a ridosso degli spazi acquei per una larghezza di almeno metri 2,50 nonché le aree di accesso e di rispetto attorno alle apparecchiature di alaggio, agli scivoli e al dispositivi di segnaletica diurna e notturna e relative pertinenze.

2. Le aree di cui al comma 1 sono individuate e delimitate dai competenti organi degli enti preposti.

Art. 10.

Porti, approdi turistico-ricreativi, rimessaggi e cantieri

1. La realizzazione di nuovi porti o di approdi turistico-ricreativi nonché di rimessaggi e cantieri nell'ambito del demanio lacuale è subordinata al rilascio di apposita concessione da parte degli enti preposti, ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527.

2. I canoni relativi alle concessioni di cui al comma 1 sono incamerati dagli enti preposti per le opere insistenti sulle aree del demanio regionale e provinciale e dallo Stato per le opere interessanti il demanio statale.

Art. 11.

Utilizzo dei proventi dell'attività concessoria

1. I canoni introitati dagli enti preposti e dai comuni per le concessioni previste dagli articoli 7, 8 e 10 sono destinati, a cura di ciascun ente, esclusivamente per interventi di sistemazione e manutenzione delle aree demaniali e per l'esercizio di attività di vigilanza, secondo i criteri previsti dall'art. 6.

Capo III

NAVIGAZIONE E PRATICHE SPORTIVE

Art. 12.

Protezione della fascia costiera

1. Nella fascia costiera, sino a una distanza di trecento metri dalla riva, la navigazione è consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale e alle tavole a vela.

2. La fascia di protezione di cui al comma 1 è ridotta a centocinquanta metri nei tratti costieri dei golfi di Salò e della Romantica compresi tra la foce del torrente Barbarano e la Rocca di Manerba, intorno all'isola di Garda, nonché della estremità del promontorio di Sirmione - Punta Grotte.

3. Alle unità a motore è consentito, a una velocità non superiore a 3 nodi, l'attraversamento della fascia di cui al comma 1 per l'approdo e la partenza purché la manovra sia effettuata perpendicolarmente alla costa.

Art. 13.

Divieti di navigazione

1. È vietata la navigazione con qualsiasi tipo di unità nelle zone riservate alla balneazione appositamente delimitate.

2. È altresì vietato l'accesso a qualsiasi unità nelle zone mantenute a canneto e in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica appositamente delimitate, nonché nella fascia ad esse esterna di trecento metri.

3. Sono vietati l'ammarraggio e il decollo di idrovolanti e di altri tipi di aeromobili, salvo negli eventuali corridoi appositamente delimitati a cura degli enti preposti.

Art. 14.

Limitazione alla circolazione delle unità di navigazione

1. Al di fuori della fascia di protezione di cui all'art. 12 è obbligo dei conducenti delle unità di navigazione regolare la velocità avuto riguardo alla manovrabilità del mezzo, con speciale riferimento alle sue qualità evolutive nelle condizioni del momento, alla distanza di arresto, alla densità del traffico, alla visibilità e allo stato del lago, in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità.

2. In ogni caso la velocità non può superare il limite massimo di 20 nodi nelle ore diurne e di 5 nodi nelle ore notturne tranne che per le unità in prova o in collaudo, debitamente autorizzate dagli organi competenti.

3. Nelle acque di competenza della provincia autonoma di Trento, considerate le particolari caratteristiche della parte settentrionale del lago e la vocazione della stessa alla navigazione a vela, è vietata la navigazione delle unità a motore.

Art. 15.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 non si applicano alle seguenti unità:

- a) unità in servizio di ordine pubblico, vigilanza, soccorso nonché unità operative appositamente autorizzate;
- b) unità in servizio di trasporto pubblico di linea;
- c) unità adibite a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate.

2. Le unità adibite e utilizzate in modo esclusivo per la pesca, di proprietà di pescatori professionali o muniti di licenza di categoria «A», residenti nei comuni rivieraschi, possono operare anche nella fascia costiera, adottando particolari accorgimenti atti a evitare interferenze con altri utenti.

Art. 16.

Norme di comportamento di navigazione

1. In navigazione hanno precedenza le seguenti unità:

- a) unità adibite al pubblico servizio di linea;
- b) unità addette ai servizi di pronto soccorso, di ordine pubblico, vigilanza e altri servizi pubblici;
- c) unità impegnate in operazioni di pesca professionale.

2. Le unità a motore e a vela hanno l'obbligo di tenersi almeno a cento metri dalle unità adibite al pubblico servizio e dalle unità impegnate in operazioni di pesca professionale nonché di osservare particolare prudenza in prossimità delle scuole a vela.

3. È vietato in ogni caso intralciare la rotta delle unità di servizio pubblico di navigazione e ostacolarne le manovre di accosto e attracco.

4. È vietato ostacolare le unità impegnate in operazioni di pesca professionale e le unità impegnate in regate veliche.

5. È vietato seguire, nella scia o a distanza inferiore a cinquanta metri, le unità trainanti sciatori nautici.

Art. 17.

Manutenzioni e rifornimenti

1. Per ridurre l'inquinamento è fatto obbligo di mantenere in perfetta efficienza i motori di tutte le unità di navigazione e gli impianti delle stazioni di servizio.

2. Le operazioni di manutenzione e rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare perdite o spargimento in acqua di olio, carburanti o altri detriti, adottando mezzi o attrezzature idonei.

Art. 18.

Scarico di rifiuti

1. In tutta la sponda trentina del lago, nonché su banchine, moli e pontili, è vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro.

2. È altresì vietato scaricare in acqua residui di combustione di olii lubrificanti, acqua di lavaggio e ogni altra sostanza pericolosa o inquinante.

3. I rifiuti solidi e liquidi vanno posti esclusivamente in adeguati contenitori da depositare integri nelle apposite strutture predisposte dalle amministrazioni comunali rivierasche.

4. I rifiuti speciali vanno depositati negli appositi contenitori di raccolta messi obbligatoriamente a disposizione dalle stazioni di servizio e dagli approdi di custodia.

Art. 19.

Sci nautico

1. Lo sci nautico è consentito dalle ore otto alle ore venti, con tempo favorevole e lago calmo, nelle acque distanti almeno cinquecento metri dalla riva.

2. Nell'esercizio dello sci nautico si osservano le seguenti norme:

a) i conduttori delle unità sono assistiti da persona esperta nel nuoto; la partenza e il recupero dello sciatore avvengono in acque libere da bagnanti e da unità o entro gli eventuali corridoi di lancio;

b) la distanza laterale di sicurezza fra il battello trainante e le altre unità deve essere superiore alla lunghezza del cavo di traino;

c) durante le varie fasi dell'esercizio la distanza tra il mezzo e lo sciatore non deve mai essere inferiore a dodici metri;

d) le unità adibite allo sci devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore e dotate di un'adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per lo sciatore trainato;

e) è vietato a tale unità trasportare altre persone oltre al conducente e all'accompagnatore esperto di nuoto ed eseguire il rimorchio contemporaneo di più di due sciatori;

f) gli sciatori devono indossare il giubbotto di salvataggio.

3. Per l'esercizio dello sci nautico, in deroga al limite di velocità previsto dal comma 2 dell'art. 14, è consentito alle unità di raggiungere la velocità massima di 25 nodi; per le scuole di sci nautico legalmente riconosciute, all'interno di aree appositamente concesse e delimitate, valgono le norme previste dai regolamenti sportivi.

Art. 20.

Impiego delle tavole a vela

1. La navigazione con tavole a vela è consentita solo di giorno e con buona visibilità, da un'ora dopo l'alba fino al tramonto.

2. I conduttori regolano il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione.

3. È obbligo dei conduttori indossare il giubbotto di salvataggio. La presenza di persone o animali a bordo è consentita solo ove l'unità sia convenientemente armata.

4. È vietato l'impiego delle tavole a vela:

a) sulla rotta delle unità in servizio pubblico di linea;

b) nei porti e in prossimità dei loro accessi;

c) nelle zone riservate alla balneazione;

d) nelle zone mantenute a canneto;

e) nei corridoi di lancio dello sci nautico.

Art. 21.

Immersioni

1. Coloro che praticano immersioni sono tenuti all'osservanza dei seguenti obblighi:

a) segnalazione della propria presenza mediante boa con bandiera rossa con striscia diagonale bianca;

b) utilizzo di apposita unità di appoggio.

2. Nei casi di immersione con partenza da riva è sufficiente l'adempimento dell'obbligo di cui alla lettera a) del comma 1.

3. È vietato praticare immersioni:

a) sulla rotta delle unità di servizio pubblico di linea;

b) nei porti e in prossimità dei loro accessi;

c) nelle zone riservate alla balneazione;

d) nelle zone mantenute a canneto;

e) nei corridoi di lancio dello sci nautico.

4. I divieti di cui al comma 3 non si applicano nell'esercizio di attività professionali debitamente autorizzate.

Art. 22.

Balneazione

1. È vietato praticare la balneazione nelle zone portuali e in quelle destinate all'esercizio di pratiche sportive, nonché negli specchi d'acqua antistanti gli attracchi delle unità in servizio pubblico e nelle aree di manovra delle stesse.

Art. 23.

Utilizzo delle banchine, dei pontili e dei moli pubblici

1. È vietato:

a) impegnare per usi privati i pontili, i moli e le strutture di attracco delle unità in servizio pubblico;

b) accedere ai pontili e ai moli pubblici con veicoli di qualsiasi genere;

c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo il transito pedonale sui pontili e sui moli pubblici;

d) esercitare la pesca sulle banchine, sui pontili e sui moli pubblici.

Art. 24.

Manifestazioni sportive

1. Lo svolgimento di manifestazioni sportive sul lago è subordinato alla preventiva autorizzazione rilasciata dai competenti organi regionali e provinciali.

2. In sede di autorizzazione possono anche essere consentite, previa intesa con gli altri enti preposti, deroghe alle norme della presente legge.

3. Lo svolgimento di manifestazioni sportive a motore è comunque vietato, sul lago di Garda, entro la circoscrizione della provincia autonoma di Trento.

Capo IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 25.

Norme di comportamento degli utenti

1. È vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti le boe di segnalazione, i cartelli monitori e i dispositivi di segnalamento diurni e notturni.

2. Nelle zone portuali è vietato:

a) lasciare in sosta veicoli o unità di navigazione, salvo negli eventuali spazi autorizzati;

b) occupare i corridoi di accesso e di uscita;

c) intralciare l'esecuzione di lavori pubblici di manutenzione e di sistemazione.

3. È comunque vietato abbandonare in qualsiasi parte della sponda trentina del lago e delle sue rive unità o relitti delle medesime.

Art. 26.

Rumori molesti

1. È vietato provocare rumori molesti superiori a 60 decibel misurati a venti metri di distanza.

Art. 27.

Segnaletica

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli enti preposti approvano, con deliberazione, il regolamento per la segnaletica delle vie di navigazione interna.

Art. 28.

Sanzioni

1. Chiunque violi le disposizioni di cui al capo III della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000.

2. Chiunque violi le disposizioni degli articoli 25 e 26 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000.

3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come da ultimo modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, e delle leggi regionali e provinciali vigenti.

Art. 29.

Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto della presente legge è effettuata dagli enti preposti a mezzo dei rispettivi uffici, secondo la normativa vigente.

2. La vigilanza è effettuata altresì dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nonché dai comuni, singoli o associati in una struttura unitaria, dei quali ultimi gli enti preposti deliberino di avvalersi.

3. Gli enti preposti attivano i provvedimenti di avvalimento di cui al comma 2, mediante deliberazione delle rispettive giunte.

4. Gli accertamenti degli agenti appartenenti agli uffici di cui al comma 1, degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nonché degli agenti dei comuni, singoli o associati in una struttura unitaria, sono comunicati agli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni, secondo la normativa vigente.

5. Nell'ambito del comitato d'intesa di cui all'art. 3 sono periodicamente verificati i risultati dell'azione di vigilanza, ivi promuovendosi le opportune iniziative per finalizzarli all'integrale applicazione della legge.

6. Le regioni e la provincia autonoma di Trento mettono a disposizione degli uffici cui è attribuita la vigilanza i mezzi necessari per il suo esercizio, con oneri a proprio carico.

Art. 30.

Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le norme in materia di navigazione interna.

*Capo V*DISPOSIZIONI PARTICOLARI
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Art. 31.

Competenze dell'ispettore di porto

1. Salvo diversa disposizione, ogni provvedimento demandato da questa legge agli enti preposti o ogni altro atto previsto dalla presente legge è adottato dall'ispettore di porto, con esclusione dei provvedimenti previsti dagli articoli 6, 27 e 29, comma 3, che sono approvati con deliberazione della giunta provinciale.

2. Con proprio provvedimento, l'ispettore di porto può individuare le zone, non soggette al divieto di esercizio della pesca di cui all'art. 23, comma 1, lettera d).

3. L'ispettore di porto può emanare circolari applicative di questa legge.

Art. 32.

Divieto della navigazione a motore

1. Limitatamente alle acque del lago di Garda di competenza della provincia autonoma di Trento, in deroga al divieto di navigazione di cui all'art. 14, comma 3, la circolazione a motore è consentita, oltre ai casi previsti dall'art. 15, comma 1, anche:

a) alle unità di navigazione in servizio di trasporto pubblico non di linea;

b) alle unità di navigazione in uso ai pescatori in possesso di licenza «A» o «B», residenti nei comuni trentini rivieraschi, dotate di motore non superiore a 4,5 Kw;

c) alle unità di navigazione per il traino di unità in avaria;

d) alle unità di navigazione di diporto a vela con motore ausiliario, oltre che per l'uscita e l'ingresso nei porti secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia, per il rientro in porto in caso di sopravvenuta oggettiva assenza di vento o in caso di motivata necessità.

2. È vietata l'entrata e l'uscita dai porti con la sola propulsione velica per le unità di naviglio superiori ai sei metri ad eccezione delle imbarcazioni a vela da regata con lunghezza anche superiore ai sei metri, partecipanti a prove, allenamenti o alle regate indette dai circoli velici.

Art. 33.

Divieto della navigazione a motore sui laghi appartenenti al demanio idrico provinciale

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 32 relativamente alla navigazione sul lago di Garda, sui laghi appartenenti al demanio idrico della provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 8, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, è vietato l'uso di natanti con motore a combustione interna, fatta eccezione per i laghi con superficie superiore a 1 kmq sui quali è consentito l'uso di natanti provvisti di motori di potenza non superiore a 3 Kw.

2. L'ispettore di porto può autorizzare l'uso di natanti dotati di motori di potenza superiore a quella di cui al comma 1, per fini di soccorso e per operazioni relative alla cura dei laghi. Per il solo lago di Caldonazzo può essere autorizzato l'uso di natanti dotati di motori di potenza superiore a quella di cui al comma 1, da parte delle scuole di sci nautico regolarmente affiliate alla federazione italiana di sci nautico; in tale caso l'autorizzazione è rilasciata per il periodo di un anno ed è rinnovabile.

3. Chiunque violi le disposizioni previste nei commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 300.000.

4. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati al bilancio della provincia.

Art. 34.

Disposizioni per la stipula di convenzioni per la vigilanza e la sicurezza sul lago di Garda

1. La provincia, nell'ambito delle proprie competenze, assicura la sicurezza della navigazione e della balneazione sul lago di Garda anche avvalendosi di enti pubblici o di soggetti privati, previa stipula di un'apposita convenzione che regoli le modalità di svolgimento del servizio e i rapporti economici e patrimoniali.

Art. 35.

Modificazioni all'art. 43 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della provincia autonoma di Trento).

1. Dopo il comma 4 dell'art. 43 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 è aggiunto il seguente:

«4-bis. L'utilizzo delle zone demaniali sul lago di Garda ai sensi degli articoli 7, 8, 10 del provvedimento legislativo concernente "Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda" è autorizzato con provvedimento dell'ispettore di porto, sulla base delle norme d'indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6 della medesima legge.».

2. Il comma 5 dell'art. 43 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 è sostituito dal seguente:

«5. L'atto di concessione adottato dalla giunta provinciale e l'autorizzazione dell'ispettore di porto, stabiliscono la durata, l'ammontare del canone e della cauzione, l'uso per il quale la concessione

o autorizzazione è disposta e ogni altra condizione ritenuta necessaria per la buona conservazione del bene e per l'esercizio, dell'attività connessa all'utilizzo del bene medesimo, in conformità a quanto stabilito dal regolamento di attuazione.».

3. Il comma 6 dell'art. 43 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 è sostituito dal seguente:

«6. Qualora il concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'ispettore di porto sia un soggetto pubblico e l'uso sia assentito per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, il canone può essere ricognitorio e la cauzione non essere richiesta, salvo quanto diversamente disposto da leggi speciali della provincia. I canoni relativi all'occupazione di aree demaniali destinate ad attività sportive o di scuola nautica sono ridotti del 70 per cento ove si tratti di attività esercitate da società o associazioni sportive non aventi fini di lucro, riconosciute o affiliate alle rispettive federazioni.».

4. Il comma 7 dell'art. 43 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 è sostituito dal seguente:

«7. Allo scadere della concessione o dell'autorizzazione dell'ispettore di porto e in ogni altro caso di cessazione, le eventuali opere realizzate sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al demanio o patrimonio provinciale, salvo che nell'atto di concessione o nell'autorizzazione non sia prevista la riduzione in pristino a carico del concessionario o del titolare dell'autorizzazione.».

Art. 36.

Applicazione della normativa provinciale in materia di rumori molesti

1. Il divieto di cui all'art. 26 fa comunque salve diverse disposizioni previste dalle leggi della provincia autonoma di Trento.

Art. 37.

Vigilanza e sanzioni

1. La competenza ad effettuare la vigilanza ai sensi dell'art. 29, comma 1, e per l'accertamento delle infrazioni di cui al capo V è attribuita a dipendenti provinciali, individuati con deliberazione della giunta provinciale, oltre ai soggetti indicati all'art. 29, comma 2.

2. L'ispettore di porto è competente a ricevere il rapporto e ad emettere l'ordinanza-ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione ai sensi degli articoli 17 e 18, come modificato dall'art. 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265, della legge n. 689 del 1981 per le violazioni amministrative previste dalla presente legge.

3. L'ispettore di porto è competente a ricevere il rapporto e ad emettere l'ordinanza-ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge n. 689 del 1981 per le violazioni amministrative previste dal codice della navigazione e dalle altre norme disciplinanti la navigazione.

4. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati al bilancio della provincia.

Art. 38.

Abrogazioni

1. Sono abrogati la legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 36 (Disciplina della navigazione sul lago di Garda - Intesa fra le regioni Lombardia e Veneto e la provincia autonoma di Trento) e l'art. 19 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente).

2. Questa legge non si applica a procedimenti amministrativi in corso al momento della sua entrata in vigore.

Art. 39.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4 si provvede con gli stanziamenti già autorizzati in bilancio per i fini di cui all'art. 1 della legge provinciale 14 dicembre 1961, n. 5 (Incarichi per consulenze collettive specializzate) (U.P.B. 7.2.110).

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 11, si provvede con le entrate previste dal medesimo articolo.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 29, comma 6, si provvede con gli stanziamenti già autorizzati in bilancio per il funzionamento delle strutture provinciali.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 34, previsti in L. 50.000.000 per ogni anno a decorrere dal 2002, si provvede con una quota di pari importo del fondo per nuove leggi - spese correnti del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003.

5. La giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi del terzo comma dell'art. 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Trento), articolo come da ultimo modificato dagli articoli 7 e 9 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 15 novembre 2001

DELLAI

02R0456

LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 2001, n. 10.

Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 2 gennaio 2002)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I
FINALITÀ

Art. 1.
Finalità

1. Con questa legge la provincia autonoma di Trento disciplina l'agriturismo, le strade del vino e le strade dei sapori anche al fine di favorire lo sviluppo delle zone rurali, la continuazione delle attività agricole attraverso l'integrazione dei redditi e il miglioramento delle condizioni di vita degli agricoltori, la conservazione e la tutela delle tradizioni culturali e dell'ambiente, nonché l'utilizzo del patrimonio edilizio rurale, e al fine di sviluppare e diffondere l'ospitalità e il ristoro attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici dell'agricoltura trentina.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA AGRITURISTICA

Art. 2.
Definizione di agriturismo

1. Per agriturismo si intendono le attività di ospitalità e ristoro esercitate dai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività agricole, che devono comunque rimanere principali, attraverso l'utilizzazione delle strutture

e dei fondi dell'impresa agricola. Sono definite agri-eco-turismo le attività agrituristiche svolte con modalità orientate a ottenere non solo un risparmio di energia ma il miglioramento della qualità dell'abitare e del vivere.

2. Rientrano tra le attività di agriturismo:

a) offrire ospitalità per soggiorno turistico negli edifici a disposizione dell'azienda agricola;

b) ospitare turisti campeggiatori in spazi aperti, purché attrezzati con i servizi essenziali previsti dalle norme igienico-sanitarie;

c) somministrare pasti e bevande tipici trentini, ivi comprese le bevande a contenuto alcolico e superalcolico. Le bevande alcoliche e i superalcolici possono essere offerti unicamente in correlazione con i pasti. Comunque è sempre consentita la somministrazione delle bevande prodotte o lavorate in azienda;

d) somministrare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi del capo III della presente legge;

e) vendere i beni prodotti dall'impresa agricola;

f) organizzare, ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, ivi compresi, nel rispetto delle eventuali norme di settore, i bagni d'erba e l'ippoterapia. Per le attività relative ai bagni d'erba è in ogni caso fatta salva la possibilità di acquistare la materia prima presso altri produttori agricoli individuali o associati della provincia di Trento.

3. Le somministrazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 2 devono essere costituite, in misura non inferiore al 30 per cento del valore annuo, da materie prime prodotte o lavorate dall'impresa, nonché, in misura complessivamente non inferiore all'80 per cento, da prodotti tipici trentini acquistati presso altri produttori agricoli individuali o associati della provincia di Trento. Sono considerati di produzione aziendale, oltre agli alimenti e alle bevande prodotti e lavorati nell'impresa agricola, anche quelli ricavati, attraverso lavorazioni esterne, da materie prime prodotte nell'impresa.

4. Le attività di cui alla lettera f) possono essere realizzate in modo autonomo dalle attività di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2, solo in quanto direttamente connesse con l'attività agricola. Qualora non siano direttamente connesse all'attività agricola, tali attività possono essere realizzate esclusivamente per la fornitura di servizi agli ospiti dell'agriturismo.

5. L'attività di vendita dei propri prodotti da parte dei produttori agricoli, se svolta disgiuntamente dalle attività di ospitalità e ristoro, rimane soggetta alla legislazione che la concerne.

6. Il regolamento di esecuzione di questo capo definisce in particolare le modalità e i limiti di esercizio dell'attività agrituristica, i criteri per l'applicazione delle norme igienico-sanitarie di cui all'art. 8, i requisiti tecnici e strutturali minimi dei locali destinati all'attività agrituristica.

Art. 3.

Idoneità all'esercizio dell'attività agrituristica

1. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità all'esercizio dell'attività agrituristica è istituito l'elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica. L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'agriturismo. L'iscrizione, la variazione e la cancellazione dall'elenco sono disposte dal servizio competente.

2. Sono iscritti all'elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica, ove ne facciano richiesta, gli operatori le cui aziende agricole, ubicate nel territorio della provincia di Trento, siano in grado di assicurare la connessione e la complementarietà dell'attività agrituristica con le attività agricole, secondo quanto previsto dall'art. 4, e che rientrino nelle seguenti categorie:

a) imprenditori agricoli iscritti all'Archivio provinciale delle imprese agricole di cui al capo II della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 concernente «Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)»;

b) società fra gli imprenditori di cui alla lettera a) costituite allo scopo di esercitare attività agrituristica;

c) società costituite fra allevatori per la gestione in comune di pascoli e malghe;

d) società cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, iscritte nel registro delle cooperative della provincia di Trento di cui all'art. 2 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 (vigilanza sulle cooperative), come da ultimo modificato dall'art. 2 della legge regionale 1° novembre 1993, n. 15, nonché i loro consorzi e le associazioni agrarie comunque denominate, purché legalmente costituite.

3. Ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'idoneità all'esercizio dell'attività agrituristica è accertata in relazione all'estensione delle superfici agricole utilizzate dall'impresa, alla natura e alla varietà delle coltivazioni e degli allevamenti, al numero degli addetti, alla quantità e alla qualità delle produzioni, alle caratteristiche dei locali e delle strutture a disposizione. Nel caso di più aziende gestite da un medesimo operatore tale requisito è accertato tenuto conto congiuntamente di tutte le aziende.

4. Gli iscritti all'elenco sono tenuti a comunicare ogni variazione che comporti la modifica dei requisiti, di cui al comma 2, entro sessanta giorni dal loro verificarsi. La giunta provinciale definisce le modalità di iscrizione all'elenco, i termini e la documentazione necessaria da allegare alle domande di iscrizione.

Art. 4.

Connessione e complementarietà

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'agriturismo la complementarietà tra l'attività agricola e l'attività agrituristica è accertata dalla provincia in relazione al rapporto tra le ore lavoro medie annue dedicate dall'impresa all'attività agricola e all'attività agrituristica, con le modalità individuate dal regolamento di esecuzione di questo capo.

2. Il requisito della complementarietà si considera comunque sussistente qualora la ricettività agrituristica di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), sia inferiore o uguale a dieci ospiti. La sola somministrazione delle degustazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), non è soggetta all'accertamento del requisito della complementarietà.

Art. 5.

Disposizioni per l'esercizio dell'attività agrituristica

1. Per lo svolgimento dell'attività agrituristica l'impresa può impiegare manodopera familiare ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, nonché personale dipendente nel numero massimo definito dal regolamento di esecuzione di questo capo.

2. Lo svolgimento delle attività agrituristiche nel rispetto della presente legge non costituisce distrazione dei fondi e degli edifici interessati dalla destinazione agricola.

3. La provincia, anche in collaborazione con le associazioni agrituristiche provinciali e con i comuni, promuove, in applicazione della vigente normativa in materia di aggiornamento e formazione professionale, apposite iniziative per la qualificazione degli esercenti attività agrituristica.

Art. 6.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica è rilasciata, su domanda dell'interessato, dal comune amministrativo nel cui territorio sono ubicati gli immobili destinati all'attività agrituristica.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

a) al possesso del libretto sanitario di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), da parte dei soggetti coinvolti nelle attività agrituristiche relative alla produzione, alla lavorazione e alla somministrazione di alimenti e bevande;

b) alla sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nonché di cui all'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti) e al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia);

c) alla disponibilità dei locali e delle strutture destinati all'esercizio delle attività agrituristiche, in possesso dei requisiti definiti dall'art. 7 e conformi alle norme in materia di urbanistica, sanità, prevenzione degli incendi e sicurezza;

d) al possesso del requisito dell'adeguata capacità professionale, verificato conformemente a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione di questo capo;

e) all'iscrizione nell'elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agriturbistica.

3. Ove la domanda di autorizzazione sia presentata da imprenditori associati o da uno dei soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c) o d), il requisito di cui al comma 2, lettera b), va riferito sia al legale rappresentante del richiedente che alla persona preposta all'esercizio, e il requisito di cui al comma 2, lettera d), va riferito almeno al preposto all'esercizio.

4. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato. Il provvedimento di autorizzazione definisce, in modo essenziale, le caratteristiche delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività, i periodi e gli orari di apertura dell'agriturismo nonché i limiti di esercizio definiti dal regolamento di esecuzione di questo capo.

5. Il comune, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agriturbistica. Il provvedimento di autorizzazione può condizionare l'effettivo esercizio dell'attività agriturbistica alla realizzazione di specifici interventi per l'adeguamento delle strutture e dei locali alle disposizioni in materia igienico-sanitaria. Copia del provvedimento è trasmessa al servizio provinciale competente alla tenuta dell'elenco degli idonei all'esercizio dell'attività agriturbistica.

6. Qualora la capacità ricettiva agriturbistica di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), sia inferiore o uguale a dieci ospiti, ovvero l'esercizio dell'attività agriturbistica sia caratterizzato dalla sola somministrazione delle degustazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), l'autorizzazione all'esercizio dell'attività agriturbistica è sostituita da apposita denuncia d'inizio attività presentata ai sensi dell'art. 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), come sostituito dall'art. 14 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13.

7. La giunta provinciale con propria deliberazione definisce le modalità di presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione e la documentazione da allegare ad esse.

8. Il comune, a seguito delle comunicazioni di cui all'art. 9, lettere d) ed e), relative ai prezzi praticati per i servizi offerti, ai periodi e agli orari di apertura al pubblico, provvede a disporre eventuali specifiche prescrizioni al fine di assicurare la qualità dei servizi offerti.

Art. 7.

Locali e strutture destinate all'attività agriturbistica

1. Per l'esercizio dell'attività agriturbistica possono essere utilizzati locali e strutture a disposizione dell'impresa agricola tra cui, anche in modo parziale, l'abitazione dell'imprenditore agricolo e i fabbricati rurali già esistenti sul fondo e non più necessari alla conduzione dell'attività agricola, nonché eventuali nuove realizzazioni nei limiti definiti dal regolamento di esecuzione di questo capo.

2. Qualora non siano disponibili i locali e le strutture di cui al comma 1, possono essere utilizzati anche altri locali e strutture comunque compatibili con l'esercizio dell'attività agriturbistica, purché ubicati nel territorio dello stesso comune in cui ha sede l'impresa o in comuni limitrofi, anche in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola, a condizione che gli strumenti di pianificazione ammettano la destinazione residenziale o ricettiva.

3. Alle opere e ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche si applicano le disposizioni previste dalla legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di

Trento), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 10 novembre 2000, n. 14. Il comune può comunque concedere la deroga per i locali di alloggio ove la capacità ricettiva non superi i dieci posti letto. Le deroghe non sono applicabili alle strutture di nuova realizzazione. Non sono soggetti agli obblighi previsti dalla legge provinciale n. 1 del 1991; le aziende che esercitano attività agriturbistica prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Norme igienico-sanitarie

1. Le strutture e i locali destinati all'esercizio dell'attività agriturbistica devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali, edilizi e d'igiene per i locali di abitazione, nonché quelli definiti dal regolamento di esecuzione di questo capo.

2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alla legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), come da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nonché all'art. 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari), come modificato dall'art. 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Art. 9.

Obblighi degli operatori agriturbistici

1. Gli operatori autorizzati all'esercizio dell'attività agriturbistica hanno l'obbligo di:

a) esporre al pubblico l'autorizzazione o la denuncia d'inizio attività di cui all'art. 6, la lista dei prodotti — specificando quelli che non provengono né dall'azienda né da produttori agricoli trentini — e dei servizi offerti con l'indicazione dei relativi prezzi, i periodi e gli orari di apertura al pubblico dell'esercizio nonché, all'esterno, il marchio agriturbistico provinciale;

b) osservare le prescrizioni disposte nel provvedimento di autorizzazione;

c) tenere un registro contenente le generalità delle persone alloggiate, comunicandone giornalmente l'arrivo ai competenti organi di pubblica sicurezza in osservanza dell'art. 109 del regio decreto n. 773 del 1931, come sostituito dall'art. 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135;

d) comunicare al comune, entro il 30 settembre di ogni anno e con riferimento ai periodi di alta e bassa stagione dell'anno seguente, i prezzi che si intendono praticare per i servizi offerti, i periodi e gli orari di apertura al pubblico, da stabilire comunque nel rispetto dei limiti definiti dal regolamento di esecuzione di questo capo;

e) comunicare nel corso dell'anno di esercizio dell'attività agriturbistica le eventuali variazioni apportate ai prezzi per i servizi offerti, ai periodi e agli orari di apertura al pubblico;

f) partecipare, con cadenza almeno quinquennale, alle iniziative di aggiornamento professionale previste dalla provincia per la qualificazione dell'offerta agriturbistica;

g) comunicare al comune entro trenta giorni ogni variazione dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2 e la cessazione dell'attività.

Art. 10.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza di questo capo e del suo regolamento di esecuzione è esercitata dai comuni e dalla provincia.

2. Il personale incaricato della vigilanza, munito di apposito tesserino di riconoscimento, ha il libero accesso ai locali e alle strutture adibiti all'attività agriturbistica nonché ai registri e alle altre scritture connesse dell'impresa agricola.

Art. 11.

Sanzioni

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come da ultimo modificata dall'art. 166 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il comune competente per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica emette l'ordinanza-ingiunzione e l'ordinanza di archiviazione di cui all'art. 18 della legge n. 689 del 1981, come modificato dall'art. 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265.

2. Chi esercita l'attività agrituristica in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 6, è punito con la sanzione da L. 3.000.000 a L. 15.000.000 da euro 1.549,37 a euro 7.746,85). In caso di autorizzazione incompleta la sanzione prevista è da L. 1.000.000 a L. 5.000.000 (da euro 516,46 a euro 2.582,28).

3. Chiunque in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 1 utilizza nel materiale illustrativo, pubblicitario e in ogni altra forma di comunicazione al pubblico le espressioni «esercizio agrituristico», «operatore agrituristico», «locale agrituristico» e «agritur», nonché di termini attributivi derivati, è punito con la sanzione da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 (da euro 516,46 a euro 3.098,74).

4. Nel caso di violazione dell'art. 2, commi 3 e 4, e dell'art. 5, comma 1, si applica la sanzione da L. 1.000.000 a L. 3.000.000 (da euro 516,46 a euro 1.549,37).

5. Nel caso di violazione dell'art. 9, comma 1, lettere *a)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, si applica la sanzione da L. 150.000 a L. 750.000 (da euro 77,47 a euro 387,34).

6. Nel caso di violazione dell'art. 9, lettera *b)*, si applica la sanzione da L. 1.000.000 a L. 3.000.000 (da euro 516,46 a euro 1.549,37) e la sospensione dell'autorizzazione per trenta giorni. Qualora, nel medesimo anno, l'operatore sia recidivo decade dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica.

7. Gli importi delle sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 possono essere aggiornati annualmente, con provvedimento della giunta provinciale, in misura non superiore alla variazione media annua accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi negli anni successivi a quello di entrata in vigore di questa legge. L'aggiornamento è reso pubblico mediante pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

8. Le somme riscosse ai sensi di quest'articolo sono introitate nel bilancio del comune competente per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica.

Art. 12.

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata dal comune qualora alternativamente:

a) sia venuto meno uno dei requisiti prescritti dall'art. 6 per il rilascio dell'autorizzazione;

b) non sia stato intrapreso l'esercizio dell'attività agrituristica entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione oppure non sia stata esercitata tale attività per un periodo consecutivo superiore a un anno.

2. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica è disposta entro sessanta giorni dalla comunicazione d'inizio procedimento di cui all'art. 25 della legge provinciale n. 23 del 1992, qualora l'interessato non dimostri l'insussistenza degli elementi di cui al comma 1.

3. I provvedimenti di sospensione e di revoca sono comunicati agli interessati con le modalità di cui all'art. 33 della legge provinciale n. 23 del 1992, come modificato dall'art. 15 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3.

4. I comuni comunicano alla struttura provinciale competente le sospensioni e le revoche delle autorizzazioni disposte ai sensi del presente articolo.

Art. 13.

Marchio di qualificazione e classificazione dell'offerta agrituristica

1. Al fine di qualificare e classificare l'offerta agrituristica trentina il regolamento di esecuzione di questo capo definisce il marchio di qualità agrituristica da assegnare alle aziende agricole autorizzate ad esercitare l'attività agrituristica e il loro sistema di classificazione in relazione alle caratteristiche e alla qualità dei servizi offerti.

2. L'utilizzo del marchio nella denominazione delle aziende, nel materiale illustrativo e pubblicitario e in ogni altra forma di comunicazione è riservato alle aziende agricole autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica ai sensi dell'art. 6.

Art. 14.

Disposizioni particolari per l'esercizio di attività a seguito della perdita del requisito di connessione e complementarietà

1. A seguito della revoca dell'autorizzazione causata dal venir meno del requisito di complementarietà previsto dall'art. 4, l'operatore, che abbia esercitato attività agrituristica per almeno un quinquennio, può chiedere al comune competente il rilascio della licenza di esercizio turistico-ricettivo nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3 di quest'articolo, anche in deroga a un'eventuale diversa destinazione d'uso del territorio prevista dal piano regolatore generale.

2. Per i fini di cui al comma 1 devono essere comunque rispettate le seguenti condizioni:

a) esercizio di un'attività agricola significativa in relazione alla superficie disponibile e alle vocazioni produttive della zona;

b) utilizzazione esclusiva dei locali provenienti dal recupero del patrimonio edilizio aziendale esistente;

c) somministrazione di pasti e bevande costituite da materie prime prodotte o lavorate dall'impresa e da prodotti tipici trentini acquistati presso altri produttori agricoli singoli o associati della provincia di Trento in misura complessivamente non inferiore al 75 per cento dei prodotti agroalimentari utilizzati.

3. Gli edifici destinati all'attività ricettiva ai sensi di quest'articolo perdono il requisito di ruralità.

Capo III

DISCIPLINA DELLE STRADE DEL VINO E DELLE STRADE DEI SAPORI

Sezione I

FINALITÀ

Art. 15.

Finalità delle strade del vino e delle strade dei sapori

1. Ai fine di valorizzare i territori a vocazione vitivinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni d'origine), come da ultimo modificata dall'art. 11 della legge 27 marzo 2001, n. 122, e a quelli caratterizzati dalla presenza di prodotti trentini tipici riconosciuti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, come da ultimo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2796/2000, della Commissione, del 20 dicembre 2000, e di altre produzioni agroalimentari tradizionali trentine, individuate ai sensi del decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), la provincia autonoma di Trento promuove e disciplina la realizzazione delle strade del vino e delle strade dei sapori.

Sezione II
STRADE DEL VINO

Art. 16

Definizione delle strade del vino

1. Le strade del vino sono percorsi, segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli e mappe territoriali, entro territori ad alta vocazione vitivinicola, caratterizzati dalla presenza di vigneti e cantine di aziende agricole — individuali o associate — aperte al pubblico, oltretutto da attrattive naturalistiche, culturali e storiche particolarmente significative ai fini di un'offerta enoturistica integrata. Esse costituiscono strumento di promozione dello sviluppo rurale attraverso la valorizzazione e la fruizione in forma di offerta enoturistica del territorio e delle sue produzioni.

Art. 17.

Gestione e fruizione delle strade del vino

1. Per la gestione e la fruizione delle strade del vino il regolamento di esecuzione di questa sezione definisce:

a) gli standard minimi di qualità per la qualificazione dell'offerta enoturistica provinciale;

b) le linee guida del disciplinare delle strade del vino, che in ogni caso deve prevedere la possibilità per i soggetti interessati di aderire anche successivamente al riconoscimento della strada;

c) le modalità per giungere a un'immagine coordinata delle strade del vino, anche per il tramite di una specifica e omogenea segnaletica e cartellonistica informativa per tutto il territorio provinciale, definite ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera c), sottosegnaletica h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

2. Possono aderire alle strade del vino gli operatori agricoli, commerciali, artigianali e turistici e le loro associazioni professionali, i consorzi di tutela, le enoteche, i musei della vite e del vino, le associazioni, le istituzioni e gli enti pubblici o privati operanti in campo culturale, turistico, ambientale, gli enti locali e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento.

3. Al fine di favorire l'informazione, la conoscenza e la sensibilizzazione dei consumatori sulle produzioni vitivinicole trentine, sulla loro storia e le loro caratteristiche organolettiche e nutrizionali, la giunta provinciale promuove e realizza corsi di formazione per la promozione e la valorizzazione delle strade del vino e realizza specifici centri d'informazione.

4. I comuni e la provincia individuano la localizzazione della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza, sentiti i comitati di gestione delle strade del vino.

Art. 18.

Disciplinare e comitato promotore

1. Il disciplinare per la costituzione, la realizzazione e la gestione di ogni strada del vino è proposto alla provincia da un comitato promotore. Al comitato promotore possono partecipare, in forma paritetica, i soggetti di cui all'art. 17, comma 2.

2. Il dirigente del servizio provinciale competente in materia di promozione dell'attività agricola approva il disciplinare, qualora conforme a questa sezione, e riconosce la strada del vino entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda da parte del comitato promotore.

3. A seguito del riconoscimento della strada del vino, entro il termine previsto dal disciplinare, il comitato promotore convoca i soggetti aderenti alla strada del vino per l'elezione del comitato di gestione.

4. Il servizio provinciale competente in materia di promozione dell'attività agricola effettua controlli, anche mediante apposite ispezioni, per la verifica del rispetto del disciplinare. Qualora siano riscontrate gravi inadempienze in ordine alla corretta gestione procede alla revoca del riconoscimento della strada del vino.

Art. 19

Comitato di gestione

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 18, comma 3, per la prima elezione il comitato di gestione è eletto dall'assemblea degli aderenti alle strade del vino e dura in carica tre anni.

2. Il comitato di gestione è composto dai soggetti individuati tra gli aderenti alla strada del vino in un numero, indicato dal disciplinare, che comunque non può essere superiore a dieci componenti. Il presidente è individuato dal comitato tra i propri componenti con le modalità previste dal disciplinare.

3. Il comitato di gestione:

a) realizza e gestisce la strada del vino, nel rispetto del disciplinare;

b) provvede alla diffusione della conoscenza della strada del vino;

c) favorisce la promozione turistica della strada del vino;

d) coordina, verifica e vigila sull'attuazione delle iniziative promosse;

e) cura i rapporti con gli enti locali;

f) decide sulle domande di adesione alla strada del vino da parte di nuovi soggetti; annualmente sottopone le adesioni alla ratifica dell'assemblea degli aderenti.

Art. 20.

Assemblea degli aderenti alle strade del vino

1. I soggetti aderenti alla strada del vino si riuniscono in assemblea almeno una volta l'anno per formulare al comitato di gestione indirizzi e proposte operative.

2. L'adesione alla strada del vino comporta l'accettazione, tramite la sottoscrizione del disciplinare, degli standard di qualità dei servizi da offrire e delle regole di funzionamento della strada del vino.

3. Le cantine, anche industriali, e le enoteche aderenti al disciplinare, in deroga alle disposizioni vigenti, possono effettuare la presentazione, la degustazione e la miscela di prodotti vitivinicoli, nel rispetto delle norme previste per le aziende agricole produttrici.

Sezione III

STRADE DEI SAPORI

Art. 21.

Definizione delle strade dei sapori

1. Le strade dei sapori sono percorsi, segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli e mappe territoriali, entro territori ad alta vocazione rurale, caratterizzati da coltivazioni, produzioni e lavorazioni agroalimentari tipiche, da aziende agricole, individuali o associate, aperte al pubblico, oltretutto da attrattive naturalistiche, culturali e storiche particolarmente significative ai fini di un'offerta turistica rurale integrata. Esse costituiscono strumento di promozione dello sviluppo rurale attraverso la valorizzazione e la fruizione in forma di offerta turistica del territorio e delle sue produzioni.

Art. 22.

Disposizioni per l'individuazione e la disciplina delle strade dei sapori

1. Per l'individuazione e la disciplina delle strade dei sapori si applica la sezione II di questo capo.

Capo IV

DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE
DELLE PROCEDURE NEL SETTORE VITIVINICOLO

Art. 23.

Semplificazione delle procedure nel settore vitivinicolo

1. Ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria ed in particolare dall'art. 2, relativo alle dichiarazioni di raccolta, del regolamento (CE) n. 1282/2001 della commissione del 28 giugno 2001, i vendemmiatori aderenti ad una cantina cooperativa a cui viene

conferita la totalità del loro raccolto, sotto forma di uva o mosti, sono esentati dalla presentazione della stessa, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1282/2001.

2. Ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 16 della legge n. 164 del 1992, le società cooperative a responsabilità limitata possono presentare una denuncia di produzione delle uve destinate a vini a denominazione di origine controllata o ad indicazione geografica tipica, unica e riepilogativa dei dati relativi dei propri soci, qualora questi ultimi conferiscano la totalità dei loro prodotti alla cooperativa.

3. Con apposito regolamento sono fissate le scadenze e le modalità di presentazione delle dichiarazioni.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E ABROGAZIONI

Art. 24.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività agrituristica rilasciate ai sensi della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9 (Disciplina dell'agriturismo), come da ultimo modificata dall'art. 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge assumono durata a tempo indeterminato, qualora i titolari risultino in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, fermo restando quanto disposto dal comma 2.

2. Gli operatori agrituristici, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, adeguano i locali e le strutture destinate all'esercizio dell'attività agrituristica ai requisiti previsti dalla presente legge e alle prescrizioni eventualmente disposte dai comuni. Fino ad avvenuto adeguamento delle strutture gli operatori agrituristici possono proseguire nell'esercizio dell'attività secondo le disposizioni della legge provinciale n. 9 del 1986; alla scadenza del termine gli operatori che non abbiano provveduto all'adeguamento decadono dall'autorizzazione.

3. I soggetti già iscritti all'elenco provinciale degli operatori agrituristici di cui all'art. 15 della legge provinciale n. 9 del 1986, e provvisti sulla base della stessa legge dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti d'ufficio all'elenco di cui all'art. 3.

Art. 25.

Regolamenti di esecuzione

1. La giunta provinciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta i regolamenti di esecuzione della stessa, dopo aver sentito la competente commissione permanente del consiglio provinciale.

Art. 26.

Entrata in vigore

1. I capi II, III e IV di questa legge entrano in vigore con l'entrata in vigore dei relativi regolamenti di esecuzione.

Art. 27

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del regolamento d'esecuzione di cui all'art. 2, comma 6, è abrogata la legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9 (Disciplina dell'agriturismo), come da ultimo modificata dall'art. 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, fatta eccezione per l'art. 18.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 19 dicembre 2001

DELLAI

02R0457

LEGGE PROVINCIALE 31 dicembre 2001, n. 11.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

(Pubblicata nel suppl. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 2 dell'8 gennaio 2002)

(Omissis).

02R0458

LEGGE PROVINCIALE 31 dicembre 2001, n. 12.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004.

(Pubblicata nel suppl. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 2 dell'8 gennaio 2002)

(Omissis).

02R0459

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
9 ottobre 2001, n. 32-83/Leg.

Immatricolazione e guida dei veicoli e delle imbarcazioni a disposizione del servizio antincendi, del Corpo forestale e della protezione civile della provincia autonoma di Trento.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 3 del 15 gennaio 2002)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2312 del 14 settembre 2001;

Visti gli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina la guida e l'immatricolazione dei veicoli e delle imbarcazioni a disposizione:

a) dei soggetti che compongono il servizio antincendi descritto dall'art. 1, comma 5 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17;

b) del corpo forestale di cui all'art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, e in particolare delle strutture indicate nell'art. 3 comma 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 5-23/L;

c) delle strutture organizzative provinciali che svolgono le funzioni di protezione civile previste dall'art. 1, comma 1 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2;

d) delle organizzazioni di volontariato operanti nel campo della protezione civile convenzionate con la provincia autonoma di Trento.

2. Alle organizzazioni di volontariato la disciplina del presente regolamento è applicabile solo per quanto riguarda l'attività di protezione civile descritta nella convenzione con la provincia autonoma di Trento.

Art. 2. Competenze

1. La struttura provinciale competente per le attività antincendi (di seguito servizio antincendi) svolge le funzioni amministrative e tecniche riguardanti l'immatricolazione e la guida dei veicoli e delle imbarcazioni di cui all'art. 1, e in particolare:

a) provvede all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità, al rilascio, alla sospensione e alla revoca della patente di servizio;

b) rilascia i certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di guida per l'addestramento di cui al comma 2;

c) effettua l'immatricolazione e rilascia i documenti di circolazione e le targhe di riconoscimento dei veicoli e delle imbarcazioni di servizio;

d) cura gli accertamenti tecnici e le verifiche tecniche periodiche.

2. La scuola provinciale antincendi di cui all'art. 8 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, svolge l'attività di formazione relativa alla guida dei veicoli e delle imbarcazioni di servizio, e in particolare:

a) istituisce, sentite le strutture e le organizzazioni di cui all'art. 1, i corsi di addestramento teorico e pratico che preparano i candidati all'esame per il conseguimento della patente di servizio;

b) istituisce i corsi per l'abilitazione degli insegnanti e degli istruttori dei corsi di addestramento di cui alla lettera a);

c) cura la formazione dei titolari di patente di servizio e dei responsabili dell'addestramento.

3. Nella fase istruttoria della raccolta dei dati personali e di servizio necessari per il rilascio delle patenti il dirigente del servizio antincendi può avvalersi della collaborazione delle altre strutture provinciali, della federazione provinciale dei vigili del fuoco volontari e delle organizzazioni di volontariato convenzionate.

Art. 3. Patente di servizio

1. La patente di servizio si articola in cinque categorie. Il documento è conforme ai modelli dell'allegato A, e può essere sostituito con un tesserino magnetico contenente tutti i dati della patente, compresi quelli storici. Sul tesserino devono comunque essere riprodotti lo stemma della provincia autonoma di Trento, la dizione «patente di servizio», la categoria della patente, la foto e i dati personali del titolare, la data di rilascio, la scadenza e le limitazioni.

2. La patente della prima categoria abilita alla guida di motoveicoli, macchine operatrici e autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate.

3. La patente della seconda categoria abilita alla guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero, nonché di macchine operatrici eccezionali, esclusi gli autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente di terza categoria.

4. La patente della terza categoria abilita alla guida di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero.

5. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,6 tonnellate.

6. La patente della quarta categoria abilita alla guida di autoveicoli compresi nella prima, seconda o terza categoria, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna di queste categorie, nonché di autoarticolati destinati al trasporto di persone e di autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli auto-

veicoli per i quali è richiesta la patente di terza categoria, e di altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente di seconda categoria.

7. La patente della quinta categoria abilita alla guida di imbarcazioni a motore di lunghezza non superiore a 24 metri e sulle quali sia installato un motore di cilindrata superiore a 750 c.c. se a carburazione a due tempi, o a 1000 c.c. se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1300 c.c. se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2000 c.c. se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 c.v., per la navigazione fino alla distanza di dodici miglia marine dalla costa.

8. I titolari di patente di servizio, nel rispetto delle prescrizioni riportate sulla patente stessa, sono abilitati a guidare i veicoli e le imbarcazioni della struttura o dell'organizzazione di appartenenza e di quelle indicate all'art. 1, limitatamente ai mezzi immatricolati secondo il presente regolamento.

9. È escluso dalla guida durante i servizi di emergenza il personale che sulla base della ricognizione effettuata dal responsabile della struttura o dell'organizzazione di appartenenza svolge prevalentemente funzioni amministrative. Questa limitazione è annotata sulla patente di servizio. Il dirigente del servizio antincendi può disporre deroghe per situazioni particolari. I vigili del fuoco volontari non più idonei al servizio attivo e qualificati come complementari sono esclusi dalla guida sia ordinaria sia in emergenza. Il dirigente del servizio antincendi può tuttavia consentire temporaneamente la guida non in emergenza dei vigili volontari complementari purché una verifica medico-legale accerti la sussistenza dei necessari requisiti psicofisici. Anche questa limitazione è annotata sulla patente di servizio.

10. Per la guida di veicoli adibiti al trasporto di sostanze pericolose è necessario il superamento di apposito corso di formazione organizzato dalla scuola antincendi oppure il conseguimento del certificato di formazione professionale che abilita al trasporto di merci pericolose (CFP/ADR). L'abilitazione al trasporto di sostanze pericolose è annotata sulla patente di servizio.

11. Al personale assunto sulla base dell'art. 24 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, e dell'art. 5 della legge regionale 11 novembre 1971, n. 39, nonché ai soggetti incaricati di collaborare con le strutture provinciali di cui all'art. 1 può essere rilasciato un permesso di guida temporaneo, di durata non superiore a quella del contratto di lavoro o del rapporto di collaborazione, nel rispetto delle norme sulla corrispondenza tra la patente civile e quella di servizio contenute nel presente regolamento. Il documento è conforme al modello inserito nell'allegato A), e può essere sostituito con un tesserino magnetico analogo a quello delle patenti di servizio.

12. Il permesso temporaneo previsto dal comma 11 è rilasciato dal dirigente della struttura presso la quale sono rese le prestazioni lavorative o di collaborazione. Lo stesso dirigente provvede anche alla sospensione e alla revoca del permesso temporaneo secondo quanto previsto dal presente regolamento per le patenti di servizio. Il permesso temporaneo non abilita alla guida in emergenza e riguarda soltanto i veicoli o le imbarcazioni della struttura che lo ha rilasciato. I provvedimenti relativi ai permessi temporanei sono trasmessi al dirigente del servizio antincendi, che li annota in un registro speciale.

Art. 4. Rilascio e validità della patente di servizio

1. La patente di servizio è rilasciata dal dirigente del servizio antincendi ai soggetti inseriti nelle strutture e nelle organizzazioni di cui all'art. 1 che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e abbiano conseguito l'abilitazione prevista dall'art. 9 o siano in possesso di patente di guida civile per veicoli o imbarcazioni della categoria corrispondente o superiore a quella di servizio richiesta, sulla base delle equiparazioni di cui all'art. 5 comma 1. La patente di servizio può essere rilasciata alle stesse condizioni anche al personale di altre strutture provinciali che sia incaricato di condurre veicoli comunque destinati all'attività di protezione civile.

2. Agli appartenenti ai corpi dei vigili del fuoco volontari le patenti di seconda, terza, quarta e quinta categoria e quelle di prima categoria per il servizio di emergenza sono rilasciate dopo il compimento del ventunesimo anno di età.

3. La domanda per il rilascio della patente di servizio è redatta in carta semplice, deve indicare le generalità del richiedente (nome, cognome, nascita, residenza, cittadinanza) e la situazione di servizio, e deve inoltre essere corredata del visto del responsabile della struttura

o dell'organizzazione di appartenenza e di due fotografie in formato tessera del richiedente. Possono essere utilizzate anche fotografie digitali purché il responsabile della struttura o dell'organizzazione di appartenenza attesti che non sono state alterate. Nel caso di conversione della patente civile per veicoli o imbarcazioni in patente di servizio alla domanda deve essere allegata anche una fotocopia semplice della patente civile in corso di validità.

4. Il rilascio della patente di servizio in seguito ad abilitazione è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) partecipazione al corso di cui all'art. 8;
- b) superamento dell'esame di cui all'art. 9;
- c) accertamento dei requisiti fisici e psichici.

5. Ai vigili volontari ausiliari in servizio presso il corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e agli obiettori di coscienza assegnati alle strutture e alle organizzazioni di cui all'art. 1 in possesso della patente civile della categoria corrispondente o superiore può essere rilasciata soltanto la patente di servizio di prima categoria per la guida di veicoli non in servizio di emergenza con funzioni di supporto tecnico-amministrativo.

6. Le patenti di servizio statali rilasciate al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle strutture della protezione civile e del corpo forestale dello Stato, nonché le patenti di servizio rilasciate dalla provincia autonoma di Bolzano ai sensi del decreto del presidente della giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, hanno validità anche sul territorio della provincia autonoma di Trento. Qualora i titolari di queste patenti transitino nel ruolo del personale della provincia autonoma di Trento o entrino nelle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 1, possono chiedere la conversione delle patenti possedute in quelle provinciali di pari categoria.

7. La patente di servizio non viene rilasciata ai titolari di patenti civili speciali. Qualora l'attribuzione della patente speciale si verifichi dopo il rilascio della patente di servizio quest'ultima viene revocata dal dirigente del servizio antincendi. Il titolare della patente di servizio avverte senza ritardo la struttura o l'organizzazione di appartenenza perché comunichi al dirigente del servizio antincendi la qualificazione della patente civile come speciale.

8. La patente di servizio attribuita mediante conversione della patente civile per veicoli o imbarcazioni ha la stessa validità di quest'ultima, con un termine di tolleranza di trenta giorni.

9. La patente di servizio rilasciata in seguito ad abilitazione ha la stessa validità della patente civile per veicoli o imbarcazioni di categoria corrispondente secondo le disposizioni dell'art. 5 comma 1.

10. La patente di servizio è utilizzabile fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età o, se anteriore, fino al termine dell'attività di servizio attivo, purché sussistano i presupposti descritti nel comma 1. Dopo il sessantacinquesimo anno di età la patente è prorogabile su richiesta degli interessati previo accertamento dei requisiti fisici e psichici, e ha validità per il periodo stabilito dal dirigente del servizio antincendi in relazione al predetto accertamento, salva la possibilità di ulteriori proroghe.

11. La federazione provinciale dei vigili del fuoco volontari e le organizzazioni di volontariato comunicano tempestivamente al dirigente del servizio antincendi la cessazione dal servizio dei loro aderenti e il passaggio dal servizio attivo a quello di supporto. L'uscita dai corpi dei vigili del fuoco volontari o dalle organizzazioni di volontariato e il mancato rinnovo delle convenzioni di cui all'art. 1, comma 2, determinano la decadenza automatica delle patenti di servizio.

Art. 5.

Conversione della patente civile per veicoli o imbarcazioni

1. Gli appartenenti alle strutture e alle organizzazioni di cui all'art. 1, titolari di patente di guida civile, possono ottenere il rilascio della patente di servizio secondo le seguenti corrispondenze:

- a) patente di guida civile di categoria A - patente di servizio di prima categoria, limitatamente ai motoveicoli con massa complessiva non superiore a 1,3 tonnellate;
- b) patente di guida civile di categoria B - patente di servizio di prima categoria;
- c) patente di guida civile di categoria B ed E - patente di servizio di prima e quarta categoria;
- d) patente di guida civile di categoria C - patente di servizio di seconda categoria;

e) patente di guida civile di categoria C ed E - patente di servizio di seconda e quarta categoria;

f) patente di guida civile di categoria D - patente di servizio di terza categoria;

g) patente di guida civile di categoria D ed E - patente di servizio di terza e quarta categoria;

h) patente nautica per le imbarcazioni a motore di cui all'art. 3 comma 7 - patente di servizio di quinta categoria.

2. Il dirigente del servizio antincendi, sentiti i responsabili delle strutture e delle organizzazioni di cui all'art. 1, può introdurre delle limitazioni temporanee alla guida dei veicoli e delle imbarcazioni con riferimento alle prescrizioni contenute nella patente civile. La guida dei mezzi rientranti nella categoria della patente di servizio posseduta può essere graduata in relazione alla partecipazione dei titolari ai corsi di formazione organizzati dalla scuola provinciale antincendi. Quest'ultima disposizione si applica anche alle patenti rilasciate in seguito ad abilitazione.

3. La patente di servizio consente la guida all'estero se il titolare sia in possesso anche della patente civile per veicoli o imbarcazioni.

4. Il titolare di patente di servizio, qualora la patente civile per veicoli o imbarcazioni venga modificata o subisca delle limitazioni, deve comunicarlo immediatamente al responsabile della struttura o dell'organizzazione di appartenenza che ne dà tempestiva comunicazione al dirigente del servizio antincendi per gli adempimenti di cui all'art. 12, comma 6.

Art. 6.

Accertamento dei requisiti fisici e psichici

1. Il rilascio della patente di servizio è subordinato all'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici previsti dalla normativa vigente per il rilascio della patente di guida civile per veicoli o imbarcazioni di categoria corrispondente. L'accertamento è effettuato dall'azienda provinciale per i servizi sanitari attraverso le strutture che esercitano funzioni medico-legali.

2. Si prescinde dall'accertamento dei requisiti fisici e psichici qualora l'interessato sia titolare di valida patente di guida civile per veicoli o imbarcazioni, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 10 per i soggetti ultrasessantacinquenni.

3. Qualora circostanze oggettive facciano presumere un peggioramento della condizione psicofisica del titolare della patente di servizio il dirigente del servizio antincendi, sentito il responsabile della struttura o dell'organizzazione di appartenenza, può disporre in ogni momento l'effettuazione di accertamenti medico-legali.

Art. 7.

Rinnovo della patente di servizio

1. Il rinnovo della patente di servizio viene effettuato dal dirigente del servizio antincendi su richiesta in carta semplice degli interessati da presentare nei tre mesi anteriori alla scadenza. Il rinnovo è normalmente comprovato da un bollino che viene apposto sul documento.

2. Il titolare di sola patente di servizio deve allegare, per il rinnovo della validità della stessa, il certificato medico di cui all'art. 6 comma 1, entro il termine previsto per la corrispondente patente civile per veicoli o imbarcazioni.

3. Il dirigente del servizio antincendi verifica la validità della patente di servizio anche a mezzo di collegamento informatico con la struttura provinciale competente in materia di motorizzazione (di seguito servizio motorizzazione). Le variazioni di categoria o le limitazioni della patente civile riscontrate in fase di verifica devono essere poste in evidenza sulla patente di servizio.

4. Dopo la presentazione della domanda di rinnovo della patente civile, e in attesa del completamento della procedura, il titolare di patente di servizio ottenuta per conversione della patente civile può continuare a guidare solo allegando alla patente di servizio una fotocopia del certificato medico presentato per il rinnovo della patente civile.

Art. 8.

Corsi di addestramento

1. La scuola provinciale antincendi, in collaborazione con i responsabili delle strutture e delle organizzazioni di cui all'art. 1, predispose il programma dei corsi di addestramento teorico e pratico per il conseguimento della patente di servizio e lo sottopone alla cassa provinciale antincendi per l'approvazione. Il programma tiene conto dei principi formativi seguiti nei corrispondenti programmi ministeriali adattandoli alle esigenze locali.

2. L'insegnamento teorico e pratico nei corsi di cui al comma 1 è impartito da insegnanti e istruttori che hanno conseguito la relativa abilitazione al termine degli appositi corsi organizzati dalla scuola provinciale antincendi. Il certificato di abilitazione è conforme al modello di cui all'allegato B.

3. Il dirigente del servizio antincendi può autorizzare l'affidamento di incarichi di insegnamento teorico e pratico anche a insegnanti e istruttori non abilitati di provata capacità ed esperienza.

4. I veicoli impiegati nelle esercitazioni di guida devono essere muniti di apposito contrassegno recante la scritta «Scuola guida».

5. L'allievo nel periodo in cui è iscritto al corso di addestramento è autorizzato, durante le esercitazioni, a condurre automezzi o imbarcazioni non in servizio di emergenza rientranti nella categoria di patente per cui segue il corso, purché sia munito di attestato di iscrizione e guidi con a fianco un collega in possesso di patente di categoria corrispondente o superiore, conseguita da almeno cinque anni.

6. Il dirigente del servizio antincendi raggiunge intese con il responsabile della struttura provinciale competente in materia di trasporti per l'autorizzazione, anche in via generale, della navigazione sui laghi con finalità di addestramento.

Art. 9.

Esame di abilitazione alla guida

1. All'esame per il conseguimento della patente di servizio sono ammessi gli allievi dei corsi di addestramento che abbiano frequentato almeno i due terzi delle lezioni di teoria e abbiano effettuato le ore di guida prescritte.

2. L'esame di abilitazione consiste in:

a) una prova teorica;

b) una prova pratica di guida su veicoli o imbarcazioni rientranti nella categoria di patente di servizio che si intende conseguire;

c) una prova pratica di manutenzione ordinaria di veicoli o imbarcazioni rientranti nella medesima categoria e di utilizzo delle relative attrezzature.

3. Gli autoveicoli impiegati nella prova pratica possono essere privi del doppio comando.

4. I voti per ciascuna delle prove previste al comma 2 sono espressi in decimi. Il candidato ottiene l'idoneità alla guida qualora riporti una votazione media non inferiore a sette decimi purché in nessuna prova consegua una votazione inferiore a sei decimi.

5. I candidati che non abbiano superato una prova d'esame sono dichiarati «non idonei», e sono ammessi a ripetere la prova non superata trascorsi almeno trenta giorni dall'esame negativo. Le singole prove non possono essere ripetute per più di due volte. Dopo il secondo tentativo fallito l'esame deve essere ripetuto dall'inizio. Nel caso in cui il doppio esito negativo riguardi la prima prova deve essere ripetuto anche il corso di addestramento.

6. Per ciascun candidato è redatto il processo verbale dell'esame, in conformità al modello dell'allegato C. Sulla base del verbale d'esame, nel caso di esito favorevole, il dirigente del servizio antincendi rilascia immediatamente all'interessato un attestato provvisorio di idoneità alla guida secondo il modello dell'allegato D, e successivamente la patente di servizio abilitante alla guida di veicoli o imbarcazioni in conformità ai modelli dell'allegato A.

Art. 10.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice per il conseguimento dell'abilitazione alla guida dei veicoli e delle imbarcazioni è composta dal dirigente del Servizio antincendi, che la presiede, da un esperto designato dal corpo provinciale permanente dei vigili del fuoco, da un esperto

designato dalla federazione provinciale dei vigili del fuoco volontari, da un esperto designato dalla struttura competente in materia di protezione civile e da un funzionario tecnico del servizio motorizzazione. Se il candidato appartiene al corpo forestale provinciale l'esperto designato dalla protezione civile è sostituito da un esperto designato dalla struttura di appartenenza.

2. La commissione esaminatrice è nominata dalla giunta provinciale, che individua i componenti effettivi e i loro sostituti. Perché la commissione sia validamente costituita è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

Art. 11.

Sospensione della patente di servizio

1. La sospensione della patente di servizio può essere disposta dal dirigente del Servizio antincendi, d'ufficio o su segnalazione delle autorità di pubblica sicurezza o del responsabile della struttura o dell'organizzazione di appartenenza del titolare, quando nella guida dei veicoli o delle imbarcazioni di servizio il titolare abbia provocato danni a persone o a cose per imperizia, negligenza, imprudenza o per inosservanza delle norme sulla guida o rispettivamente sulla navigazione.

2. La patente di servizio può essere sospesa in particolare:

a) per i veicoli quando il guidatore, al di fuori del servizio di emergenza, incorra nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

b) per le imbarcazioni nei casi previsti dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, tranne quando il comportamento sia giustificabile in relazione all'emergenza.

3. Per i casi previsti dal comma 2 la durata massima della sospensione della patente di servizio è stabilita dalle norme ivi richiamate. Negli altri casi la durata della sospensione è proporzionale alla gravità dell'infrazione e non può superare la durata massima di un anno.

4. Qualora il guidatore abbia causato intenzionalmente dei danni a persone o a cose, e nel caso di reiterazione delle infrazioni di cui ai commi 1 e 2, la patente di servizio può essere revocata.

5. Una volta ricevuta la notizia dell'infrazione il dirigente del servizio antincendi effettua gli accertamenti che ritiene opportuni e contesta per iscritto i fatti all'interessato fissando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di note difensive. Il procedimento di sospensione e quello di revoca devono concludersi entro novanta giorni dal ricevimento della notizia dell'infrazione.

6. La patente di servizio ottenuta per conversione è sospesa automaticamente ogni qualvolta venga sospesa la patente di guida civile per veicoli o imbarcazioni. Il titolare della patente di servizio deve comunicare immediatamente la sospensione della patente civile al responsabile della struttura o dell'organizzazione di appartenenza, che provvede a informare il dirigente del servizio antincendi.

7. Per la determinazione del periodo di sospensione della patente di servizio il dirigente del servizio antincendi richiede al commissariato del Governo per la provincia di Trento una certificazione sul periodo di sospensione della patente civile. Per le patenti nautiche la richiesta viene rivolta alle capitanerie di porto, agli uffici circondariali marittimi o agli uffici della motorizzazione che hanno provveduto alla sospensione.

8. La sospensione e la revoca della patente di servizio comportano per il titolare l'obbligo di consegnare la patente al responsabile della struttura o dell'organizzazione di appartenenza, che la trasmette al dirigente del servizio antincendi.

9. Decorso il periodo di sospensione della patente di servizio, il titolare, prima di rientrarne in possesso, può essere sottoposto alla verifica della preparazione tecnica o ad accertamenti psicofisici su disposizione del dirigente del servizio antincendi.

Art. 12.

Revoca o declassamento della patente di servizio

1. Il dirigente del servizio antincendi dispone la revoca della patente di servizio qualora il titolare cessi dal servizio attivo, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 9, per i vigili del fuoco volontari complementari, oppure quando a seguito di accertamenti medico-legali risulti la perdita dei prescritti requisiti psico-fisici.

2. Il dirigente del servizio antincendi dispone inoltre la revoca d'ufficio della patente di servizio ottenuta per conversione ogni qualvolta venga revocata al titolare la patente di guida civile per veicoli o imbarcazioni. Il titolare della patente di servizio deve comunicare immediatamente la revoca della patente civile al responsabile della struttura o dell'organizzazione di appartenenza, che provvede a informare il dirigente del servizio antincendi.

3. In caso di revoca e quando si verifica la decadenza automatica della patente di servizio, il titolare deve consegnare entro dieci giorni il documento al responsabile della struttura o dell'organizzazione di appartenenza, perché lo trasmetta al dirigente del servizio antincendi, il quale a sua volta ne cura la distruzione, attestando il fatto in apposito verbale.

4. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato l'adozione del provvedimento di revoca della patente di servizio, l'interessato può chiedere il rilascio di una nuova patente purché sia in possesso dei requisiti previsti al momento della richiesta.

5. Nel caso disciplinato dall'art. 11, comma 4, prima del rilascio della nuova patente di servizio devono trascorrere almeno tre anni dalla revoca, e il dirigente del Servizio antincendi può disporre la verifica della preparazione tecnica o accertamenti medico-legali anche se la nuova patente di servizio venga chiesta mediante conversione della patente civile per veicoli o imbarcazioni.

6. Il titolare di patente di servizio, in caso di declassamento della propria patente di guida civile per veicoli o imbarcazioni, deve informare immediatamente il responsabile della struttura o dell'organizzazione di appartenenza, che ne dà tempestiva comunicazione al dirigente del servizio antincendi perché provveda ad adeguare la categoria della patente di servizio o ad inserire sulla stessa limitazioni corrispondenti a quelle della patente civile.

Art. 13.

Immatricolazione dei veicoli

1. L'immatricolazione dei veicoli di servizio è disposta dal dirigente del servizio antincendi su richiesta dei responsabili delle strutture e delle organizzazioni di cui all'art. 1 corredata della seguente documentazione:

a) foglio matricolare contenente i dati caratteristici del veicolo in conformità al modello di cui all'allegato E;

b) dichiarazione di conformità del veicolo omologato rilasciata dal costruttore, oppure certificato di conformità CE rilasciato dal costruttore;

c) nel caso di veicoli allestiti, certificato di approvazione di cui all'art. 76, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con il certificato di origine completo dei dati tecnici rilasciato dall'allestitore o con la dichiarazione di conformità CE del veicolo omologato rilasciata dal costruttore;

d) copia dell'atto omologativo completo delle schede tecniche contenenti tutte le caratteristiche del veicolo, come da modello D.G.M. n. 405 rilasciato dal Ministero dei trasporti;

e) nel caso di veicoli in precedenza non immatricolati come civili, originale del contratto di compravendita con sottoscrizioni autentiche o dichiarazione di vendita con sottoscrizione autenticata; trattandosi di veicoli già immatricolati come civili, il servizio antincendi acquisirà i dati contenuti nella carta di circolazione, nel certificato di proprietà e nel certificato di radiazione dal pubblico registro automobilistico direttamente presso le strutture amministrative competenti.

2. Per i veicoli acquistati dalle strutture della provincia autonoma di Trento l'autenticazione di cui alla lettera e) del comma 1 è di competenza del dirigente che svolge le funzioni di ufficiale rogante ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, salva la facoltà per le strutture interessate di ricorrere a un notaio, in particolare nel caso di acquisti effettuati attraverso la cassa provinciale antincendi. Trattandosi di veicoli acquistati dai corpi dei vigili del fuoco volontari questa funzione può essere svolta dai segretari dei comuni di appartenenza.

3. I documenti di cui al comma 1 lettere a), b), c) devono essere prodotti in originale.

4. Qualora la richiesta di immatricolazione provenga da un'organizzazione di volontariato del settore della protezione civile il dirigente del servizio antincendi accerta l'idoneità del veicolo allo svolgimento dei compiti descritti nella convenzione e sottoscrive con il rappresentante dell'organizzazione un protocollo sulla destinazione del veicolo a tali compiti.

5. Sono immatricolati anche i veicoli di proprietà di terzi che siano messi a disposizione delle strutture o delle organizzazioni di cui all'articolo 1 attraverso la costituzione a qualsiasi titolo di diritti d'uso, purché il vincolo di destinazione sia adeguato alle esigenze dell'amministrazione e risulti da un atto con sottoscrizioni autentiche. Il vincolo e gli eventuali limiti sono annotati sul registro dei veicoli. Si applicano le disposizioni del comma 2.

6. Prima dell'immatricolazione il dirigente del servizio antincendi dispone una prova per l'accertamento della funzionalità dei veicoli.

7. I documenti di cui al comma 1 sono conservati dal servizio antincendi e sono resi disponibili in copia conforme qualora l'ente proprietario intenda alienare il veicolo al termine del suo ciclo operativo o immatricolarlo con targa civile.

8. Il dirigente del servizio antincendi, verificata la corrispondenza reciproca dei valori riportati nei documenti di cui al comma 1, rilascia per i veicoli a motore e per i veicoli da essi trainati il foglio di via provvisorio conforme al modello dell'allegato F e successivamente la carta di circolazione conforme al modello dell'allegato G.

9. Assieme al foglio di via è attribuita la targa secondo i modelli dell'allegato H. Prima dei caratteri alfanumerici è posta:

a) la sigla VF per i veicoli dei soggetti che compongono il servizio antincendi descritto dall'art. 1, comma 5 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17;

b) la sigla CF per i veicoli del corpo forestale di cui all'art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, e in particolare delle strutture indicate nell'art. 3, comma 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 5-23/L;

c) la sigla PC per i veicoli delle strutture che svolgono le funzioni di protezione civile previste dall'art. 1, comma 1 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, nonché per i veicoli a disposizione degli organi di direzione politico-amministrativa e per quelli delle organizzazioni di volontariato convenzionate.

10. Sulle targhe sono apposti gli stemmi della Repubblica italiana e della provincia autonoma di Trento. La targa è inserita in una cornice reggitarga conforme ai modelli dell'allegato I, che riporta a sinistra lo stemma dell'Unione europea e la lettera I maiuscola e a destra gli ultimi due numeri dell'anno di immatricolazione e il distintivo del settore di appartenenza del veicolo secondo la tripartizione indicata al comma 9. Nelle targhe quadrate gli elementi della cornice reggitarga sono inseriti all'interno della targa.

11. I rimorchi sono dotati di una specifica targa. Sui rimorchi diversi da quelli leggeri viene installata anche la targa ripetitrice.

12. Il dirigente del servizio antincendi, sentiti i responsabili delle strutture e delle organizzazioni interessate, individua i veicoli su cui sono installati i segnalatori supplementari di emergenza e fornisce indicazioni sull'utilizzazione degli stessi.

Art. 14.

Registro dei veicoli

1. Il dirigente del Servizio antincendi cura la tenuta, anche mediante apposito programma informatico, del registro dei veicoli a motore e dei rimorchi da essi trainati.

2. Il registro riporta, in corrispondenza di ciascuna targa di riconoscimento, i dati del veicolo contenuti nella carta di circolazione, la data di immatricolazione, e la struttura che ha in dotazione il veicolo.

3. Presso il servizio antincendi è conservato inoltre il registro dei veicoli storici nel quale sono inseriti i veicoli immatricolati da oltre trenta anni, sommando immatricolazione civile e speciale, e non più in servizio. Presentano interesse storico e possono essere registrati solo i veicoli che conservino una parte significativa della carrozzeria e delle componenti meccaniche originali. La circolazione su strada dei veicoli iscritti in questo registro è subordinata all'autorizzazione e alle prescrizioni del dirigente del servizio antincendi.

Art. 15.

Verifiche periodiche

1. Le verifiche periodiche di idoneità dei veicoli sono effettuate secondo le seguenti modalità:

a) per i veicoli con peso totale superiore a 3,5 tonnellate e gli autoveicoli adibiti al trasporto infermi ogni 100.000 chilometri e comunque ogni due anni;

b) per i veicoli con peso totale fino a 3,5 tonnellate ogni 100.000 chilometri e comunque ogni cinque anni.

2. I veicoli iscritti nel registro dei veicoli storici non sono soggetti a verifica periodica.

3. Le verifiche periodiche sono disposte dai responsabili delle strutture o delle organizzazioni di cui all'articolo 1 che hanno la disponibilità del veicolo. Il dirigente del servizio antincendi effettua accertamenti per garantire il rispetto di questo obbligo.

4. Le verifiche periodiche di idoneità possono essere svolte presso la provincia autonoma di Trento a cura del servizio antincendi, oppure presso officine autorizzate dal dirigente del servizio antincendi. In quest'ultima ipotesi l'effettuazione della verifica dovrà essere comunicata al dirigente del servizio antincendi con almeno quindici giorni di preavviso e i costi sostenuti sono a carico delle strutture e delle organizzazioni che hanno chiesto la verifica. Il dirigente del Servizio antincendi nella scelta delle officine da autorizzare tiene conto anche della distribuzione dei mezzi sul territorio.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta il ritiro della carta di circolazione del veicolo.

6. I responsabili delle strutture e delle organizzazioni di cui all'art. 1 possono disporre che la revisione dei propri veicoli sia effettuata con i tempi indicati nell'art. 80, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nei decreti attuativi dello stesso.

Art. 16.

Immatricolazione delle imbarcazioni e dei natanti

1. L'immatricolazione riguarda sia le imbarcazioni sia i natanti che le strutture e le organizzazioni di cui all'articolo 1 utilizzano per l'attività di servizio.

2. L'atto di immatricolazione è adottato dal dirigente del servizio antincendi, su richiesta dei responsabili delle strutture e delle organizzazioni di cui all'art. 1, integrata dalla seguente documentazione:

a) scheda tecnica contenente le caratteristiche dell'imbarcazione o del natante;

b) dichiarazione di conformità ai requisiti previsti dalle norme comunitarie rilasciata dal costruttore (dichiarazione di conformità CE);

c) dichiarazione di conformità al prototipo rilasciata dal costruttore per le unità costruite in serie (certificato di omologazione);

d) certificato d'uso del motore rilasciato dal costruttore;

e) certificato di stazza rilasciato da soggetto abilitato, se non assorbito dalla dichiarazione di conformità di cui alla lettera c);

f) certificato di navigabilità rilasciato dal servizio motorizzazione attestante l'idoneità alla navigazione in sicurezza;

g) licenza di navigazione rilasciata dal servizio motorizzazione;

h) originale del contratto di compravendita o di appalto di costruzione, con sottoscrizioni autentiche, oppure dichiarazione di vendita con sottoscrizione autenticata.

3. Il dirigente del servizio antincendi, sentito il responsabile del servizio motorizzazione, stabilisce quali atti si possano acquisire successivamente all'immatricolazione e prima della navigazione effettiva, e individua inoltre la documentazione che deve essere conservata a bordo.

4. I documenti di cui al comma 2 lettere b), c), d), e), f), g) devono essere prodotti in originale. Nel caso di imbarcazioni già immatricolate civilmente i dati conservati in pubblici registri e il certificato di cancellazione sono acquisiti d'ufficio. Per la procedura di immatricolazione e per le modalità di attribuzione delle targhe si applicano le disposizioni dell'art. 13.

Art. 17.

Registro delle imbarcazioni e dei natanti

1. Il dirigente del servizio antincendi cura la tenuta, anche mediante apposito programma informatico, del registro delle imbarcazioni e dei natanti.

2. Il registro riporta, in corrispondenza di ciascuna targa di riconoscimento, i dati dell'imbarcazione o del natante, la data di immatricolazione, e la struttura di assegnazione.

3. Le targhe delle imbarcazioni e dei natanti sono collocate sulla parte anteriore del lato destro e a poppa verso sinistra, quando sia possibile, oppure sulla parte posteriore del lato sinistro.

Art. 18.

Verifiche periodiche

1. Il dirigente del servizio antincendi, sentito il responsabile del servizio motorizzazione, stabilisce la frequenza e le modalità delle verifiche periodiche sulle imbarcazioni e sui natanti.

Art. 19.

Disposizioni transitorie

1. Le patenti di servizio già rilasciate sono sostituite entro il 31 dicembre 2002 dalle patenti previste nel presente regolamento purché siano soddisfatte le condizioni per il rinnovo delle stesse senza variazioni. Qualora siano intervenute delle variazioni non ostative al rilascio della patente di servizio il dirigente del servizio antincendi inserisce nella nuova patente le limitazioni necessarie o dispone il declassamento. Per l'attività istruttoria finalizzata alla sostituzione delle patenti il dirigente del servizio antincendi può avvalersi di collaborazioni esterne.

2. Le patenti nautiche di servizio già rilasciate che abilitano alla navigazione fino a sei miglia marine dalla costa sono trasformate a richiesta dei titolari in patenti valide per la navigazione entro le dodici miglia.

3. Fino alla realizzazione del collegamento informatico tra il servizio antincendi e il servizio motorizzazione, per la verifica della validità della patente di servizio di cui all'art. 7, comma 3 deve essere presentata al servizio antincendi una fotocopia semplice della patente civile rinnovata.

4. I veicoli e rispettivamente le imbarcazioni e i natanti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano a disposizione delle strutture e delle organizzazioni di cui all'art. 1 sono inseriti nei registri di cui agli articoli 14 e 17 sulla base della documentazione tecnica prevista dalla normativa in vigore al momento dell'acquisto della proprietà o del diritto di utilizzazione. I dati contenuti in pubblici registri sono acquisiti d'ufficio.

5. Per i mezzi di cui al comma 4 la verifica tecnica prevista dall'art. 13, comma 6, può essere effettuata dopo l'immatricolazione, entro un periodo massimo di tre mesi dalla stessa, qualora vi siano difficoltà organizzative dovute alla contemporanea presentazione di un numero elevato di domande di immatricolazione.

6. Le targhe di servizio già assegnate sono sostituite entro il 31 dicembre 2002 con quelle conformi al presente regolamento. Il dirigente del servizio antincendi prima di effettuare la nuova immatricolazione può disporre verifiche tecniche per accertare la funzionalità dei veicoli.

Art. 20.

Abrogazione di norme

1. Il decreto del presidente della giunta provinciale 21 giugno 1994, n. 6-4/L, è abrogato.

Allegato A	modelli delle patenti di servizio e dei permessi temporanei di guida;
Allegato B	modelli dei certificati di abilitazione all'insegnamento nei corsi di addestramento;
Allegato C	modelli dei verbali degli esami di abilitazione alla guida;
Allegato D	modelli degli attestati provvisori di idoneità alla guida;

Allegato E	modello del foglio matricolare con i dati caratteristici dei veicoli di servizio;
Allegato F	modello del foglio di via provvisorio per veicoli;
Allegato G	modelli delle carte di circolazione per veicoli;
Allegato H	modelli delle targhe per veicoli e imbarcazioni;
Allegato I	modelli delle cornici reggitarga.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

(Omissis).

02R0444

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 dicembre 2001, n. 38-89/Leg.

Regolamento concernente «Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 24 novembre 1997, n. 26-70/Leg., concernente il regolamento del servizio di reperibilità provinciale, per i fini dell'attività di protezione civile».

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 52 del 18 dicembre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3126 di data 30 novembre 2001, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti, con la quale la giunta provinciale ha provveduto all'approvazione del regolamento concernente «Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 24 novembre 1997, n. 26-70/Leg. concernente il regolamento del servizio di reperibilità provinciale per i fini dell'attività di protezione civile.»;

Visto il punto 2) del dispositivo della citata deliberazione con la quale la giunta provinciale demanda al presidente della giunta provinciale l'emanazione del regolamento;

Visti gli articoli 53 e 54 dello statuto di autonomia, il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione;

Emana:

il seguente regolamento concernente:

Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 24 novembre 1997 n. 26-70/Leg. (Regolamento del servizio di reperibilità provinciale per i fini dell'attività di protezione civile).

Art. 1.

All'art. 2, comma 2, del decreto del presidente della giunta provinciale 24 novembre 1997, n. 26-70/Leg. la parola «aggiornato» è sostituita con «aggiornata».

Art. 2.

All'art. 5, comma 1, del decreto del presidente della giunta provinciale 24 novembre 1997, n. 26-70/Leg. sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «Acque pubbliche ed opere idrauliche» sono sostituite dalle seguenti:

«opere idrauliche»;
«utilizzo delle acque pubbliche»;

b) la parola «viabilità» è sostituita dalle seguenti:

«opere stradali»;
«Gestione strade».

Art. 3.

Dopo l'art. 5, comma 1, del decreto del presidente della giunta provinciale 24 novembre 1997, n. 26-70/Leg. è inserito il seguente comma:

«1-bis. Spetta al dirigente generale del dipartimento competente in materia di protezione civile adeguare, con proprio atto ricognitivo, l'elencazione delle strutture di cui al precedente comma, in relazione ad eventuali modifiche organizzative delle strutture, individuando quelle rilevanti per i fini dell'attività di protezione civile.».

Art. 4.

L'art. 5, comma 2, del decreto del presidente della giunta provinciale 24 novembre 1997, n. 26-70/Leg. è sostituito dal seguente:

«2. Possono essere inseriti nei turni di reperibilità, qualora il dirigente generale del dipartimento competente in materia di protezione civile lo ritenga necessario in relazione a particolari situazioni di allarme o di pericolo, il direttore dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e i dirigenti generali dei dipartimenti cui fanno capo i servizi competenti in materia di opere pubbliche, foreste, parchi, bacini montani e acque pubbliche. In tal caso il gruppo di cui al successivo comma 7 è integrato secondo le disposizioni del dirigente generale del dipartimento competente in materia di protezione civile.».

Art. 5.

Dopo il comma 5 dell'art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 24 novembre 1997, n. 26-70/Leg. è inserito il seguente comma:

«5-bis. Al fine di supportare, potenziare ed integrare l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3, in situazioni di particolare allarme o di perdurante pericolo di calamità pubblica, il dirigente generale del dipartimento competente in materia di protezione civile è autorizzato a disporre in via temporanea l'estensione dell'obbligo di prestazione del servizio di reperibilità a personale provinciale diverso da quello di cui al commi precedenti, dotato dei necessari requisiti di qualificazione professionale, preparazione ed esperienza, secondo modalità stabilite d'intesa con il dirigente della struttura di appartenenza del personale medesimo, compatibilmente con le disposizioni contenute nel presente regolamento. In tal caso il gruppo di cui al successivo comma 7 è integrato con il predetto personale.».

Art. 6.

All'art. 5, comma 7, del decreto del presidente della giunta provinciale 24 novembre 1997, n. 26-70/Leg. la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) un dirigente di servizio o un dirigente dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ovvero un sostituto, ai sensi dei commi 1 e 1-bis;».

Art. 7.

L'art. 5, comma 9, del decreto del presidente della giunta provinciale 24 novembre 1997, n. 26-70/Leg. è sostituito dal seguente:

«9. Il coordinamento del gruppo, che svolge il turno di reperibilità spetta al dirigente generale eventualmente inserito nel programma ai sensi del comma 2, e, in mancanza, a un dirigente, secondo quanto previsto nel provvedimento di cui all'art. 13.».

Art. 8.

Dopo il comma 9 dell'art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 24 novembre 1997, n. 26-70/Leg. sono aggiunti i seguenti commi:

«9-bis. Il dirigente del servizio prevenzione calamità pubbliche organizza un distinto programma di reperibilità del personale operaio e tecnico del medesimo servizio per garantire l'impiego in situazioni

di emergenza dei mezzi e delle strumentazioni presenti presso i magazzini della protezione civile. Questo gruppo di reperibilità deve essere coordinato con quello previsto dal precedente comma 7.»

«9-ter. Presso il servizio prevenzione calamità pubbliche viene inoltre costituito un gruppo di reperibilità per garantire il servizio meteorologico nei fine settimana e nei giorni festivi. Il dirigente del predetto servizio attiva questo programma di reperibilità nei periodi più esposti al rischio di avversità atmosferiche.»

Art. 9.

Dopo il comma 6 dell'art. 11, è aggiunto il seguente comma:

«6-bis. La reperibilità degli addetti al servizio meteorologico provinciale si estende dalle ore 17 del venerdì alle ore 8 del lunedì successivo, e nel caso di festività particolari dalle ore 17 dell'ultimo giorno lavorativo antecedente alle ore 8 del primo giorno lavorativo successivo.

Art. 10.

All'art. 12, comma 1, le parole «dall'art. 15 del decreto del presidente della giunta provinciale 31 ottobre 1990, n. 16-29/Leg., come modificato dall'art. 17 del decreto del presidente della giunta provinciale 4 aprile 1996, n. 7-36/Leg.», sono sostituite dalle seguenti: «dalla vigente disciplina contrattuale».

Trento, 5 dicembre 2001

DELLAI

02R0442

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
12 dicembre 2001, n. 39-90/Leg.

Modificazione al decreto del presidente della giunta provinciale 10 luglio 2000, n. 16-34/Leg., concernente la disciplina della spesa provinciale tramite i servizi di cassa ed economato.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 2 gennaio 2002)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1686 di data 7 luglio 2000;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3225 di data 7 dicembre 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli art. 53 e 54;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 10 luglio 2000, n. 16-34/Leg.;

Decreta:

1. Di sostituire l'art. 7 comma 5 del regolamento con il seguente:

«Nel caso di pagamenti di spese già autorizzate da provvedimenti della giunta provinciale o da determinazioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b) e dell'art. 5, comma 1, lettera b), l'incaricato del servizio economale predispone il riepilogo dei pagamenti effettuati, che invia al dirigente della struttura competente, il quale verificatolo, dispone, ai fini del reintegro delle somme agli incaricati medesimi, gli adempimenti di cui all'art. 57 della legge provinciale di contabilità».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

DELLAI

02R0443

(Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 5 novembre 2001, n. 12.

Modifiche alla legge provinciale 6 dicembre 1983, n. 48, recante programmi di inglese per la scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 13 novembre 2001)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge provinciale 6 dicembre 1983, n. 48

1. L'allegato A) dell'art. 1, comma 1, della legge provinciale 6 dicembre 1983, n. 48, è integrato con il programma di insegnamento per la materia inglese di cui all'allegato 1 della presente legge.

2. L'allegato C) dell'art. 1, comma 1, della legge provinciale 6 dicembre 1983, n. 48, è integrato con il programma di esame per la materia inglese di cui all'allegato 2 della presente legge.

3. L'allegato E) dell'art. 1, comma 1, della legge provinciale 6 dicembre 1983, n. 48, è sostituito con l'orario settimanale delle lezioni di cui all'allegato 3 della presente legge.

Art. 2.

Decorrenza dell'applicazione dei programmi

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 5 novembre 2001

DURNWALDER

(Omissis).

02R0538

LEGGE PROVINCIALE 5 novembre 2001, n. 13.

Interventi a favore degli altoatesini all'estero.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 13 novembre 2001)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La provincia autonoma di Bolzano riconosce la rilevanza e il ruolo degli altoatesini all'estero e il loro contributo nella cura delle relazioni tra le diverse culture e nella promozione della provincia autonoma di Bolzano all'estero; a tal fine consolida i rapporti con gli altoatesini all'estero e con i loro discendenti ed in particolare sostiene:

a) iniziative ed attività culturali e sociali per la diffusione della cultura e identità originaria al fine di mantenere e rinsaldare i rapporti con la cultura e la terra d'origine;

b) interventi volti a favorire tra gli emigrati la diffusione di informazioni sulla realtà e sullo sviluppo della provincia di Bolzano;

c) iniziative volte a consolidare anche in provincia di Bolzano la conoscenza e la memoria storica sulle vicende dell'emigrazione dalla provincia;

d) interventi di consulenza, di tutela e di assistenza nei confronti degli emigrati;

e) iniziative dirette a incrementare e a valorizzare la formazione e la qualificazione professionale degli emigrati altoatesini e la promozione del loro inserimento nella realtà socio-economica;

f) interventi diretti a sostenere l'attività delle associazioni, organizzazioni ed altre istituzioni aventi sede in provincia di Bolzano o all'estero, che operino a favore dei soggetti di cui all'art. 2;

g) iniziative per favorire il rientro degli emigrati altoatesini e dei loro familiari che intendono tornare per stabilirsi in provincia di Bolzano.

Art. 2.

Beneficiari

1. Possono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge:

a) i cittadini residenti all'estero, nati in provincia di Bolzano, che hanno avuto per almeno quattro anni la residenza in provincia di Bolzano e che dimostrano di aver dimorato per motivi di lavoro per almeno tre anni all'estero, ove un periodo di tempo superiore a sei mesi viene calcolato comunque come anno intero; il rientro in provincia non deve essere avvenuto da più di due anni;

b) i familiari delle persone di cui alla lettera a) ovvero il coniuge e i discendenti, purché residenti all'estero;

c) le organizzazioni e le istituzioni aventi sede in provincia di Bolzano e all'estero, fondate e dirette da emigrati altoatesini, o che operano esclusivamente o prevalentemente a favore degli emigrati;

d) in quanto compatibile, i lavoratori frontalieri aventi la residenza in provincia di Bolzano ed il posto di lavoro all'estero.

2. Ai fini dell'assolvimento di oneri od obblighi e dell'accesso a benefici disposti da leggi provinciali, la posizione del cittadino emigrato altoatesino ed iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) in un comune della provincia è parificata a quella del cittadino iscritto all'anagrafe di un comune della provincia.

3. All'occorrenza i requisiti di cui al comma 1 devono essere comprovati tramite autocertificazione oppure sulla base di documenti emessi da autorità nazionali o estere;

Art. 3.

Agevolazioni

1. Alle organizzazioni e istituzioni che operano a favore degli emigrati altoatesini, delle loro famiglie, dei discendenti e dei lavoratori frontalieri possono essere concessi contributi per porre in essere iniziative e provvedimenti sul territorio nazionale ed all'estero, diretti a favorire e rafforzare i rapporti degli altoatesini all'estero con la terra d'origine nonché la reciproca relazione e collaborazione e a mantenere le tradizioni e il legame culturale con la provincia di Bolzano. A tal fine possono essere concessi contributi per le attività delle organizzazioni e istituzioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), per l'organizzazione e la partecipazione a corsi, seminari, soggiorni studio sul territorio nazionale e nel paese d'immigrazione, nonché per tutte le iniziative e misure idonee a rafforzare il legame con la terra d'origine, tra cui anche gemellaggi tra scuole, associazioni od istituzioni della provincia di Bolzano e le organizzazioni ed istituzioni di altoatesini all'estero.

2. La provincia può, direttamente o anche mediante organizzazioni e istituzioni idonee, far pervenire agli emigrati o alle loro organizzazioni informazioni sugli avvenimenti e sulla situazione economica, sociale, culturale e socio-politica in provincia di Bolzano.

3. Nell'ambito dei programmi di formazione e aggiornamento della provincia possono essere adottati a favore delle persone che ritornano in provincia provvedimenti per la formazione e l'aggiornamento, nonché per il reinserimento nel mercato del lavoro.

4. L'apprendimento delle lingue provinciali - tedesco, italiano e ladino - viene incentivato tramite corsi di lingua offerti dalla provincia stessa o da organizzazioni ed istituzioni da essa incaricate. Su domanda motivata può essere rimborsato fino al 50 per cento della spesa sostenuta per la partecipazione a corsi di lingua sul territorio nazionale o all'estero, qualora gli emigrati altoatesini non abbiano la possibilità di frequentare i corsi in provincia di Bolzano, purché si tratti di corsi di una delle tre lingue provinciali oppure di quella del paese d'immigrazione.

5. La provincia può, tramite organizzazioni ed istituzioni idonee, prestare consulenza ed assistenza agli emigrati e ai lavoratori frontalieri sulle loro posizioni e sui loro obblighi previdenziali.

6. Le persone di cui all'art. 2 hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per le masserizie, i macchinari e gli strumenti di lavoro indispensabili per l'attività professionale. Tali spese sono rimborsate anche per i familiari ed i parenti, purché facciano parte del nucleo familiare. Su richiesta motivata di uffici consolari italiani può essere disposta l'anticipazione di tali spese. Si prescinde dal requisito della permanenza almeno triennale all'estero, qualora gli emigrati altoatesini rientrino definitivamente in provincia di Bolzano a causa di malattia professionale, di inabilità al lavoro o qualora versino in particolari condizioni di bisogno.

7. Le spese di traslazione delle salme di persone di cui all'art. 2, comma 1, decedute all'estero, vengono rimborsate parzialmente.

Art. 4.

Registro delle organizzazioni ed istituzioni a favore degli emigrati

1. Presso la ripartizione provinciale presidenza è istituito un registro delle organizzazioni ed istituzioni a favore degli emigrati, nel quale sono iscritte le organizzazioni e istituzioni senza scopo di lucro, con ordinamento democratico, che hanno sede in provincia di Bolzano oppure all'estero e la cui attività è rivolta esclusivamente o prevalentemente alla realizzazione delle finalità della presente legge.

2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 avviene su richiesta delle organizzazioni ed istituzioni e dietro presentazione di una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, di una lista dei soci e di un programma di attività.

3. Lo scioglimento delle organizzazioni ed istituzioni va comunicato immediatamente all'ufficio competente, che provvede alla relativa cancellazione dal registro.

Art. 5.

Procedimento

1. I contributi sono concessi dalla giunta provinciale. Il rimborso delle spese per i provvedimenti di cui all'art. 3, commi 4, 6 e 7, viene disposto dal direttore della ripartizione provinciale presidenza.

2. La giunta provinciale determina i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge con delibera da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. L'ufficio provinciale competente effettua ogni anno controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il sei per cento delle agevolazioni concesse.

4. Nel caso in cui vengano riscontrate delle irregolarità nell'utilizzo dei fondi, l'agevolazione concessa viene revocata ed interamente recuperata, maggiorata degli interessi legali. Eventualmente si procede alla riscossione coattiva.

5. Per le agevolazioni di cui all'art. 3, commi 1 e 5, può essere erogato un anticipo del 50 per cento dell'importo concesso.

6. Ove la rendicontazione delle spese non avvenga nella moneta dell'Unione europea, la liquidazione è effettuata in base al cambio ufficiale ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 6.

Convenzioni

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge la giunta provinciale può altresì stipulare apposite convenzioni, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

Art. 7.

Abrogazione

1. La legge provinciale 11 ottobre 1982, n. 30, e successive modifiche, è abrogata.

Art. 8.

Disposizione finanziaria

1. La spesa per l'attuazione degli articoli 1 e 3 trova copertura nella cessazione degli oneri per l'attuazione della legge provinciale 11 ottobre 1982, n. 30, abrogata dall'art. 7. Per i relativi interventi di spesa a carico dell'esercizio in corso sono utilizzati gli stanziamenti ancora disponibili sui capitoli 53020, 53021 e 53022 del bilancio 2001.

2. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà autorizzata con legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 5 novembre 2001

DURNWALDER

Visto, per il commissario del Governo per la provincia di Bolzano: il vice prefetto vicario: LABROCCA

02R0539

LEGGE PROVINCIALE 5 novembre 2001, n. 14.

Norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e di attività contrattuale del servizio sanitario provinciale.

(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 13 novembre 2001)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità della legge

1. La presente legge detta norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e attività contrattuale delle aziende sanitarie provinciali, di seguito denominate aziende, in applicazione della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante «Riordinamento del servizio sanitario provinciale», di seguito denominata legge di riordinamento.

Capo II

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 2.

Processo di programmazione

1. L'azienda informa la propria attività al metodo della programmazione, che si articola in programmazione triennale ed annuale, in armonia con i contenuti e gli indirizzi delle norme di legge statali e provinciali, del piano sanitario provinciale e degli atti di indirizzo e di programmazione della giunta provinciale.

2. La programmazione triennale definisce le politiche e le strategie sanitarie e organizzative in coerenza con le prescrizioni del Piano sanitario provinciale e le linee guida dell'azienda nel medio termine.

3. La programmazione annuale è volta a definire obiettivi, azioni, tempi responsabilità di realizzazione in termini qualitativi e quantitativi.

4. Strumento della programmazione triennale è il piano generale triennale di azienda.

5. Gli strumenti della programmazione annuale sono il programma operativo annuale e budget e il bilancio preventivo annuale.

6. Il bilancio preventivo annuale, al quale è allegato il budget finanziario, e il tipo economico e patrimoniale ed esprime le scelte definite nel programma operativo annuale e budget. L'esercizio coincide con l'anno solare.

7. I documenti costitutivi obbligatori del bilancio preventivo annuale sono lo stato patrimoniale ed il conto economico.

8. Il bilancio preventivo annuale ed il budget finanziario sono redatti secondo gli schemi previsti dalle direttive di contabilità generale di cui all'art. 10.

Art. 3.

Metodica di budget

1. Allo scopo di pervenire, su arco annuale e con sistematico riferimento alle scelte della programmazione, alla formulazione di articolate e puntuali previsioni relativamente ai risultati da conseguire, alle attività da realizzare, ai fattori produttivi da utilizzare, alle risorse finanziarie da acquisire e da impiegare, agli investimenti da compiere, le aziende applicano la metodica di budget.

2. La giunta provinciale fissa, con deliberazione, contenuti e modalità della metodica di budget, la quale comprende:

a) il documento contenente le direttive;

b) il programma operativo annuale e budget, articolato anche per centro di responsabilità e per struttura fondamentale dell'azienda.

Art. 4.

Responsabilità di budget

1. Il direttore generale è responsabile del programma operativo annuale e budget dell'azienda. Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del programma operativo annuale e budget, la giunta provinciale può dichiarare la decadenza del direttore generale dall'incarico e risolvere il contratto di lavoro ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge di riordinamento.

2. I dirigenti preposti alle strutture dell'azienda rispondono al direttore generale in merito al raggiungimento degli obiettivi ed all'utilizzo delle risorse assegnate. L'autonomia gestionale ed organizzativa di ciascun dirigente di struttura si esplica entro il relativo tetto di risorse.

3. In fase di assegnazione delle risorse sono individuati i responsabili delle stesse, i quali garantiscono la coerente distribuzione dei fattori produttivi ed il corretto impiego delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi di budget.

Art. 5.

Termini di approvazione ed esecutività

1. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono il piano generale triennale di azienda ed il bilancio preventivo annuale, la giunta provinciale definisce i criteri di finanziamento e le risorse disponibili per ogni azienda.

2. Il piano generale triennale di azienda ed il bilancio preventivo annuale sono approvati dal direttore generale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

3. In assenza della definizione della disponibilità finanziaria di cui al comma 1, per l'esercizio cui si riferisce la programmazione annuale le aziende sono tenute all'approntamento degli strumenti di programmazione sulla base delle risorse assegnate per l'esercizio precedente, con esclusione delle assegnazioni straordinarie.

Capo III

BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 6.

Bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio riporta il risultato economico e la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda nel periodo di riferimento.

2. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa ed è corredato dalla relazione annuale sullo stato di attuazione della programmazione e sulla gestione economico-finanziaria dell'azienda, redatta dal direttore generale, nonché dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. La struttura ed il contenuto dei documenti di cui al comma 2 sana definiti dalle direttive di contabilità generale di cui all'art. 10.

Art. 7.

Principi e criteri di redazione del bilancio

1. Nella redazione del bilancio di esercizio si osservano i principi contenuti nel codice civile, le disposizioni contenute nella quarta direttiva della comunità economica europea, recepita con decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, nonché le disposizioni della giunta provinciale.

Art. 8.

Risultato di esercizio

1. Il risultato d'esercizio positivo è accantonato in apposita riserva del patrimonio netto. La destinazione di tale riserva è indicata dal direttore generale nella relazione annuale sullo stato di attuazione della programmazione e sulla gestione economico-finanziaria dell'azienda ed è oggetto di esame ed approvazione da parte della giunta provinciale in sede di approvazione del bilancio d'esercizio dell'azienda.

2. E fatto obbligo al direttore generale di destinare in via prioritaria il valore accantonato nella riserva a copertura delle perdite d'esercizio accumulate negli esercizi pregressi.

3. Nel caso di perdita di esercizio, la relazione annuale sullo stato di attuazione della programmazione e sulla gestione economico-finanziaria dell'azienda illustra le cause che l'hanno determinata ed indica le modalità di copertura della stessa per il riequilibrio della situazione aziendale.

Art. 9.

Approvazione e pubblicità del bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio è approvato dal direttore generale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce ed entro tre mesi dall'approvazione è pubblicato in estratto, secondo uno schema definito dalla giunta provinciale, su almeno due quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico.

*Capo IV*DIRETTIVE DI CONTABILITÀ GENERALE E
SCRITTURE OBBLIGATORIE

Art. 10.

Direttive di contabilità generale

1. La giunta provinciale emana direttive di contabilità generale dettando i criteri e le modalità in base ai quali devono essere registrati tutti i fatti aventi rilevanza economica e contabile,

2. Le direttive di contabilità generale disciplinano, in particolare:

a) gli schemi di bilancio;

b) il piano dei conti;

c) gli schemi di budget finanziario;

d) i contenuti e la forma della nota integrativa;

e) i contenuti e la struttura della relazione annuale sullo stato di attuazione della programmazione e sulla gestione economico-finanziaria dell'azienda;

f) i criteri di valutazione delle poste di bilancio;

g) i criteri e le modalità di ammortamento;

h) le modalità di tenuta e conservazione dei libri contabili obbligatori;

i) gli schemi, i criteri e le modalità di consolidamento;

j) quant'altro sia opportuno al fine di uniformare strumenti e modalità di tenuta del sistema di contabilità generale delle aziende, consentendo in tal modo di effettuare comparazioni tra i bilanci delle aziende e il consolidamento degli stessi nel bilancio del Servizio sanitario provinciale.

Art. 11.

Scritture contabili obbligatorie

1. L'azienda tiene i seguenti libri obbligatori:
 - a) il libro giornale;
 - b) il libro degli inventari;
 - c) il libro dei beni ammortizzabili;
 - d) il libro delle deliberazioni del direttore generale;
 - e) il libro delle adunanze e dei verbali del collegio dei revisori dei conti.
2. Con riguardo ai criteri ed alle modalità di tenuta e di conservazione dei libri e delle scritture contabili si applicano le disposizioni della vigente normativa civilistica.

Capo V

CONTABILITÀ ANALITICA

Art. 12.

Contabilità analitica

1. L'azienda provvede alla tenuta di una contabilità analitica per centri di costo, funzionale al controllo di gestione, ai fini della determinazione di costi e ricavi, oneri e proventi, riferiti a centri di responsabilità, nonché a prestazioni, processi ed altri oggetti di riferimento.
2. Possono essere costituiti in centri di costo le singole unità operative dell'azienda, specifiche aree di attività o di intervento, ovvero particolari categorie di prestazioni, caratterizzate dalla omogeneità delle attività svolte e dalla individuazione di precise responsabilità di gestione e di risultato.
3. I dati di base, contabili ed extracontabili, utili per la contabilità analitica, sono tratti dalla contabilità generale e da altre informazioni derivanti dal sistema informativo dell'azienda.

Art. 13.

Direttive di contabilità analitica

1. Al fine di uniformare strumenti e modalità di tenuta del sistema di contabilità analitica delle aziende, la giunta provinciale approva apposite direttive, consentendo in tal modo analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati.
2. Le direttive di contabilità analitica disciplinano, tra l'altro:
 - a) il piano dei fattori produttivi;
 - b) l'articolazione minima del piano dei centri di costo;
 - c) gli schemi di rendicontazione infrannuale;
 - d) le modalità della contabilità di magazzino;
 - e) quant'altro sia opportuno al fine di uniformare strumenti e modalità di tenuta del sistema di contabilità analitica delle aziende, consentendo in tal modo di effettuare comparazioni dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

Art. 14.

Contabilità di magazzino

1. L'azienda provvede alla tenuta della contabilità di magazzino e alla relativa disciplina, nonché alla disciplina delle modalità di gestione del magazzino individuando i consegnatari responsabili e i relativi compiti, le scritture da tenere e le forme di presentazione periodica delle risultanze di gestione, finalizzate anche alla tenuta della contabilità analitica.
2. La contabilità di magazzino è effettuata per quantità e valore ai sensi delle direttive di contabilità generale di cui all'art. 10.

Capo VI

SERVIZI BANCARI E DI CASSA

Art. 15.

Servizi bancari

1. Nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi, i servizi bancari dell'azienda sono affidati dal direttore generale ad una banca ovvero a più banche associate, autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dotate di idonee strutture tecnico-organizzative adeguate ai servizi da svolgere e che abbiano almeno uno sportello nel centro abitato con maggiore densità di popolazione nell'ambito territoriale di competenza dell'azienda.

2. La banca o, in caso di banche assodate, la banca capofila, cura i rapporti con la sezione provinciale di tesoreria dello Stato, osservando le disposizioni riguardanti la tesoreria unica e quelle emanate dalla giunta provinciale.

Art. 16.

Divieto di indebitamento

1. È fatto divieto all'azienda di ricorrere a forme di indebitamento, ad eccezione dei casi previsti ai commi 2 e 3.

2. L'azienda è autorizzata a contrarre mutui o ad accedere ad altre forme di credito di durata non superiore a dieci anni per il finanziamento degli investimenti autorizzati dalla giunta provinciale.

3. L'azienda può attivare anticipazioni di cassa con l'istituto di credito cui sono affidati i servizi bancari fino alla concorrenza di un dodicesimo rapportata all'ammontare dei ricavi inerenti al valore della produzione, desunti dal conto economico preventivo annuale dell'esercizio cui la linea di credito si riferisce o, in caso di mancata approvazione del conto, dall'ultimo bilancio di esercizio.

4. L'autorizzazione provinciale alla contrazione dei mutui o all'accensione di altre forme di credito può essere concessa fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore ad una quota stabilita da parte della giunta provinciale.

5. L'azienda è autorizzata ad anticipare la liquidazione delle spese relative a funzioni delegate dalla provincia, in attesa del relativo rimborso da parte della provincia stessa.

6. L'azienda può rinunciare alla riscossione delle entrate, quando il costo della stessa risulti eccessivo rispetto all'ammontare dell'entrata, entro un limite e per tipologia di entrate definiti dalla giunta provinciale.

Art. 17.

Servizi di economato di cassa

1. L'azienda istituisce uno o più servizi di economato per provvedere alle spese di ufficio minute, alle spese inerenti al funzionamento degli uffici nonché ad una serie di altri compiti per i quali tale procedura risulta più adeguata.

2. I servizi di economato dispongono di un fondo di cassa assegnato all'inizio dell'esercizio e reintegrato durante lo stesso esercizio con pagamento diretto a favore degli incaricati del servizio, previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese.

3. L'azienda istituisce altresì servizi di cassa interni per la riscossione di particolari proventi per i quali tale procedura viene ritenuta più opportuna.

4. La disciplina dei compiti dei servizi di economato e di cassa, delle strutture ed unità operative, presso le quali possono essere attivati, delle modalità di gestione, della tenuta delle scritture nonché delle forme di rendicontazione è determinata dall'azienda, applicando i principi e i criteri stabiliti dalla giunta provinciale per la redazione dell'atto aziendale. Fino all'emanazione di detta disciplina, trovano applicazione le disposizioni contenute nei regolamenti delle singole aziende.

Capo VIII

PATRIMONIO ED INVENTARIO

Art. 18.

Patrimonio immobiliare e mobiliare

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali, l'azienda dispone di un patrimonio immobiliare e mobiliare così costituito:

a) beni immobili della provincia soggetti a vincolo di destinazione in funzione delle esigenze del servizio sanitario provinciale, nonché beni immobili destinati a servizi sanitari, successivamente acquistati dalla provincia;

b) beni mobili, compresi quelli soggetti ad iscrizione nei pubblici registri, ed attrezzature della provincia ovvero già di proprietà della provincia, soggetti a vincolo di destinazione;

c) beni immobili di proprietà dei comuni o delle comunità comprensoriali, nonché beni mobili ed attrezzature già di proprietà dei predetti enti, soggetti a vincolo di destinazione;

d) beni mobili e attrezzature acquistati direttamente dall'azienda.

2. L'azienda provvede all'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa concernente l'acquisto dei beni di cui al comma 1, lettera d), nonché, nell'ambito delle competenze delegate dalla giunta provinciale, all'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa concernente la costruzione, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria e ordinaria dei beni immobili di cui alla legge di riordinamento.

3. I beni immobili di cui al comma 1, lettera c), rimangono di proprietà dei comuni o delle comunità comprensoriali e sono assegnati in uso gratuito all'azienda. Resta ferma la competenza dei comuni e delle comunità comprensoriali per le opere e i lavori afferenti i predetti beni immobili. I beni immobili di cui al presente comma sono svincolati dalla loro destinazione, previa autorizzazione della giunta provinciale, qualora non risultino più necessari per i fini del servizio sanitario provinciale.

4. L'azienda delibera altresì lo svincolo dei beni mobili e delle attrezzature in proprietà, qualora non risultino più necessari per i fini del servizio sanitario provinciale.

Art. 19.

Libri inventariali

1. I beni immobili ed i beni mobili dell'azienda sono descritti in libri inventariali, contenenti tutti gli elementi necessari alla loro esatta individuazione.

2. La giunta provinciale disciplina le modalità di istituzione, aggiornamento e gestione dell'inventario dei beni mobili, nonché di classificazione, valutazione ed alienazione dei beni, del relativo stato di conservazione ed ammortamento, nonché funzioni e compiti dei relativi consegnatari.

Art. 20.

Accettazione di donazioni, eredità e legati

1. Le proposte di donazione, eredità e legato sono preventivamente sottoposte all'esame degli organi tecnici designati dal direttore generale, il cui parere è vincolante per l'accettazione e la presa in carico nell'inventario.

Capo VIII

ATTIVITÀ CONTRATTUALE

Art. 21.

Disciplina dei contratti

1. I contratti passivi dell'azienda sono di regola preceduti da apposita gara, secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e provinciale, i contratti specificatamente di fornitura di beni e servizi di valore inferiore a quello stabilito dalla normativa

comunitaria sono appaltati o negoziati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell'atto aziendale di cui alla legge di riordinamento.

2. I contratti devono avere termini e durata certi. In particolare non possono contenere clausole di tacita proroga o tacita rinnovazione. Essi possono avere durata diversa in relazione all'oggetto ed alle condizioni di mercato.

3. Non possono essere stipulati più contratti per il medesimo oggetto se non per comprovate ragioni di necessità o di convenienza.

4. Nei contratti non si può convenire di accollare all'azienda eventuali tributi gravanti sul privato contraente, né concordare la corresponsione di interessi o di provvigioni a favore del privato contraente sulle somme che questi debba eventualmente anticipare per l'esecuzione del contratto.

5. Sono ammessi pagamenti in acconto, in ragione dei beni e servizi forniti o delle prestazioni eseguite.

6. Alla stipulazione dei contratti in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni del diritto comune o con ordine scritto, mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, provvede il direttore generale dell'azienda o un suo delegato.

7. I contratti ed i verbali di gara e tutti gli atti delle aziende per le quali la legge prescrive pubblicità ed autenticità della forma sono ricevuti in forma pubblico-amministrativa dal direttore amministrativo, o da altro dirigente amministrativo da nominarsi con delibera del direttore generale.

Art. 22.

Cauzioni e penali

1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti, ad eccezione di quelli inferiori a L. 50.000.000, IVA esclusa, nonché di quelli regolamentati da specifiche normative, le imprese prestano idonee cauzioni, in misura comunque non inferiore al cinque per cento del corrispettivo stabilito.

2. Si può prescindere dalla cauzione definitiva, qualora l'impresa contraente sia di notoria solidità e subordinatamente al miglioramento del prezzo offerto.

3. Nei contratti sono previste le penali per inadempimento o ritardo nell'esecuzione dei medesimi.

Art. 23.

Collaudi

1. Tutti gli appalti e le forniture di beni e servizi sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera, da eseguirsi nei termini stabiliti dal contratto.

2. Il collaudo è eseguito da personale dell'azienda, coadiuvato, ove occorra, da esperti esterni.

3. Il direttore generale dell'azienda può disporre che, in luogo del collaudo, sia sufficiente l'attestazione di presa in carico dei beni o l'attestazione di regolare esecuzione ovvero entrambe, rilasciate dal responsabile dell'ufficio competente o dal responsabile del servizio o dell'unità operativa destinataria dell'acquisizione o dal responsabile del magazzino di destinazione.

Art. 24.

Contratti attivi

1. Per i contratti attivi la forma ordinaria di contrattazione è l'asta pubblica ovvero la licitazione privata quando, in relazione alla tipologia dell'oggetto del contratto, è individuabile un ristretto numero di soggetti interessati.

2. All'aggiudicazione si provvede sulla base del prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso d'asta ovvero nella lettera d'invito.

3. È ammesso il ricorso alle norme di diritto privato indicate nell'atto aziendale di cui alla legge provinciale di riordinamento nei seguenti casi:

a) quando le aste o le licitazioni sono andate deserte o si hanno validi e documentati motivi di ritenere che, ove si effettuassero, andrebbero deserte;

b) quando ricorrono circostanze eccezionali di estrema urgenza, adeguatamente motivate;

c) quando il valore presunto del contratto non supera l'importo di L. 50.000.000, IVA esclusa.

4. I beni mobili non più utilizzati possono essere oggetto di permuta, qualora si riscontri la convenienza a sostituirli con altri beni. Tali beni possono anche essere ceduti a titolo gratuito ad enti pubblici, ad istituti di beneficenza, ad associazioni, a cooperative ed altri organismi senza fini di lucro.

Art. 25.

Contratti di comodato

1. È fatto divieto all'azienda di stipulare contratti di comodato per apparecchiature elettromedicali ed attrezzature o comunque di utilizzarle a qualsiasi altro titolo senza corrispettivo, qualora per il loro funzionamento risulti indispensabile l'acquisto di specifico materiale di consumo.

Capo IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni della presente legge concernenti la contabilità economico-patrimoniale, la contabilità analitica, il budget e la programmazione, trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2002.

2. In caso di mancata disponibilità del conto economico preventivo e del bilancio d'esercizio di cui all'art. 16, comma 3, per i fini di cui alla medesima disposizione si fa riferimento alle entrate del titolo I dell'ultimo rendiconto finanziario approvato.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 5 novembre 2001

L. DURNWALDER

Visto, per il commissario del Governo per la provincia di Bolzano: il vice prefetto vicario: LABROCCA

02R0540

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 marzo 2002, n. 081/Pres.

Legge regionale n. 27/1996, art. 21. Approvazione integrazione al regolamento per lo svolgimento del servizio di piazza (taxi) in ambito aeroportuale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 24 aprile 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 21 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27, relativo al servizio di piazza in ambito aeroportuale ed in particolare il comma 2, così come sostituito dall'art. 31, comma 1, della legge regionale n. 13/1998, il quale prevede che la determinazione delle tariffe, le condizioni di trasporto e svolgimento del servizio, le sanzioni amministrative e la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune può rilasciare, proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale, vengono disciplinate con regolamento di esecuzione della legge medesima;

Visto il decreto 0177/Pres. del 23 maggio 1997 con il quale il presidente della giunta regionale ha approvato il regolamento per lo svolgimento del servizio di piazza (taxi) in ambito aeroportuale;

Considerato che la giunta regionale con decreto della giunta regionale n. 624 del 4 marzo 2002 ha provveduto ad integrare il suddetto regolamento mediante aggiunta, dopo il comma 3 dell'art. 4, del seguente comma:

«3-bis. I tassisti operanti in ambito aeroportuale hanno l'obbligo di collegarsi con un sistema radiotaxi. Un terminale di prenotazione deve essere installato presso l'aeroporto. Il gestore aeroportuale dei servizi di assistenza a terra fornirà le modalità operative del sistema.»;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Decreta:

Dopo il comma 3, dell'art. 4, del regolamento per lo svolgimento del servizio di piazza (taxi) in ambito aeroportuale, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 0177/Pres. del 23 maggio 1997 è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. I tassisti operanti in ambito aeroportuale hanno l'obbligo di collegarsi con un sistema radiotaxi. Un terminale di prenotazione deve essere installato presso l'aeroporto. Il gestore aeroportuale dei servizi di assistenza a terra fornirà le modalità operative del sistema.».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare detta disposizione quale integrazione a regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 22 marzo 2002

TONDO

02R0402

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 marzo 2002, n. 084/Pres.

Legge regionale n. 42/1996, art. 8. Regolamento dei lavori del comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve. Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 24 aprile 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, «Norme in materia di parchi e di riserve regionali»;

Visto in particolare l'art. 8, della soprarichiamata legge regionale che prevede l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve, quale organo di consulenza dell'amministrazione regionale;

Premesso che con decreto del presidente della giunta regionale 23 aprile 1997, n. 0125/Pres. è stato costituito il comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve ai sensi dell'art. 8 soprarichiamato;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 20 marzo 1998 n. 084/Pres. con il quale è stato approvato il «Regolamento dei lavori del comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve»;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 18 gennaio 2000 n. 015/Pres. con il quale è stato modificato l'art. 4, comma 2, del regolamento stesso;

Visto il verbale della seduta del 26 novembre 2001, del comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve dal quale risulta la proposta di modifica degli articoli 4, 9, 12 del regolamento stesso, ritenute necessarie per garantire la funzionalità del comitato;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 490 del 20 febbraio 2002;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni al «Regolamento dei lavori del comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve», previsto dall'art. 8, comma 8, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 20 marzo 1998, n. 084/Pres. e già modificato con decreto del presidente della giunta regionale 18 gennaio 2000, n. 015/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche al regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 26 marzo 2002

TONDO

Modificazioni al «Regolamento dei lavori del comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve» approvato con decreto del presidente della giunta regionale 20 marzo 1998, n. 084/Pres. e già modificato con decreto del presidente della giunta regionale 18 gennaio 2000, n. 015/Pres.

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 4

1. L'art. 4 del decreto del presidente della giunta regionale 20 marzo 1998, n. 084/Pres. («Regolamento dei lavori del comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve») è sostituito dal seguente:

«Art. 4 — 1. Il segretario del comitato, ricevuti gli atti e verificata la completezza formale dell'istruttoria, informa tempestivamente il presidente per la convocazione del comitato.

2. La convocazione del comitato è disposta dal presidente e contiene la data, l'ora, la sede, l'ordine del giorno della seduta, e la data di deposito di cui all'art. 3, comma 2, ed è inviata a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la seduta stessa.»

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 9

1. L'art. 9 del decreto del presidente della giunta regionale 20 marzo 1998, n. 084/Pres. («Regolamento dei lavori del comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve») è sostituito dal seguente:

«Art. 9 — 1. I direttori regionali, i direttori di ente regionale e i direttori di servizio autonomo possono delegare per iscritto un dipendente dei rispettivi uffici di appartenenza.

2. Tale dipendente, se delegato da un componente di cui alle lettere b), c), d) ed e), deve possedere una qualifica non inferiore a quella di consigliere.»

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 12

1. L'art. 12 del decreto del presidente della giunta regionale 20 marzo 1998, n. 084/Pres. («Regolamento dei lavori del comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve») è sostituito dal seguente:

«Art. 12 — 1. Quando un componente del comitato è assente, anche giustificatamente, per tre sedute consecutive, il segretario ne dà comunicazione al presidente, che può chiederne motivatamente la sostituzione.»

Visto: *Il presidente* TONDO

02R0403

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 marzo 2002, n. 086/Pres.

Legge regionale n. 8/1999, art. 24-*quater*. Regolamento per l'assegnazione dei fondi ai centri di assistenza tecnica. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 24 aprile 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Premesso che la legge regionale 18 aprile 1999, n. 8 e seguenti modificazioni ed integrazioni, prevede all'art. 24-*bis* la concessione, per il tramite dei centri di assistenza tecnica (C.A.T.), di contributi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio;

Considerato che, ai sensi dell'art. 24-*quater* della legge regionale n. 8/1999, i criteri e le modalità di concessione dei citati contributi sono definiti con apposito regolamento;

Visto il «Regolamento di cui all'art. 24-*quater* della legge regionale 18 aprile 1999, n. 8, e seguenti modificazioni ed integrazioni» approvato con decreto del presidente della Regione n. 0250/Pres. del 6 luglio 2001, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2001, registro n. 1, foglio n. 294;

Ritenuto opportuno adottare un nuovo regolamento per assicurare una migliore operatività dello strumento agevolativo;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 783 del 15 marzo 2002;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'assegnazione dei fondi ai centri di assistenza tecnica ai sensi dell'art. 24-*quater* della legge regionale 18 aprile 1999, n. 8», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 26 marzo 2002

TONDO

Regolamento per l'assegnazione dei fondi ai centri di assistenza tecnica ai sensi dell'art. 24-*quater* della legge regionale 18 aprile 1999, n. 8

Art. 1.

Assegnazione fondi ai centri di assistenza tecnica

1. La direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario provvede ad assegnare trimestralmente ai centri di assistenza tecnica (di seguito C.A.T.), di cui all'art. 11 della legge regionale n. 8/1999, purché regolarmente autorizzati dall'amministrazione regionale, i fondi per l'effettuazione delle attività delegate agli stessi C.A.T., nei limiti di cui al comma 1 dell'art. 24-*ter* della legge regionale n. 8/1999, secondo i seguenti criteri e modalità:

a) i fondi regionali sono suddivisi preliminarmente tra i C.A.T. appartenenti alle diverse organizzazioni di categoria riconosciute a livello regionale, in base ai dati di rappresentanza aggregati, presentati per l'ultimo rinnovo dei consigli delle camere di commercio industria artigianato ed agricoltura della Regione;

b) i fondi determinati come sopra sono suddivisi a livello provinciale tra i C.A.T. operanti nelle province nel modo seguente:

1) 40% da ripartirsi in quote fisse per provincia;

2) 60% in base al numero delle imprese del settore terziario operanti sul territorio, sulla scorta dei dati di iscrizione al registro delle imprese delle camere di commercio industria artigianato ed agricoltura, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'assegnazione dei fondi.

2. I C.A.T. provvedono alla gestione separata, rispetto al proprio bilancio, dei fondi assegnati, utilizzando eventuali rientri derivanti da revoche o rinunce, nonché eventuali utili derivanti da interessi attivi per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 24-*bis* della legge regionale n. 8/1999.

Art. 2.

Criteri e modalità di concessione dei contributi

1. I C.A.T. provvedono ad individuare un responsabile del procedimento di concessione dei contributi, il cui nominativo deve essere comunicato alla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

2. Le domande di contributo devono essere protocollate in arrivo in ordine progressivo, lo stesso giorno di presentazione o di arrivo presso i C.A.T.

3. I C.A.T. provvedono alla concessione dei contributi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, fatto salvo quanto disposto dall'art. 24-*ter*, comma 6, della legge regionale n. 8/1999.

4. Nel caso di domande presentate nello stesso giorno, le priorità di accoglimento delle domande sono quelle fissate dall'art. 24-*bis*, comma 1, della legge regionale n. 8/1999, lettere da *a*) a *i*), mentre primo criterio di priorità rimane la realizzazione del collegamento di cui alla lettera *l*) del ricordato comma 1.

5. I finanziamenti devono essere attivati nel rispetto dei limiti d'aiuto previsti dal regime *de minimis*, in applicazione del regolamento (CE) 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001. Dovrà essere in particolare accertato, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del richiedente, il rispetto del limite d'importo di 100.000,00 euro concedibili alla stessa impresa in un periodo di tre anni.

6. Le domande di contributo dovranno essere presentate utilizzando i modelli predisposti dai C.A.T. La presentazione potrà essere effettuata direttamente allo sportello del C.A.T. competente per territorio.

7. La domanda, oltre a identificare il soggetto richiedente, deve contenere una illustrazione degli aspetti fondamentali del progetto di investimento con una relazione di progetto relativa all'iniziativa, contenente l'elencazione degli investimenti previsti, con il dettaglio dei relativi costi, le finalità, gli obiettivi ed i tempi di realizzazione.

8. Sono soggetti ammissibili agli aiuti le piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi, anche associate tra loro, con eccezione di quelle operanti nei settori per i quali non è applicabile il regime *de minimis* ai sensi dei regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.

9. Sono escluse dai contributi le imprese che, alla data di sottoscrizione della domanda, sono in stato di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa.

10. Le spese ammissibili sono quelle effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo.

11. Le spese sono ammissibili purché fatturate e riferite ai programmi di cui all'art. 24-*bis* della legge regionale n. 8/1999, comprese quelle concernenti:

a) hardware e software per le finalità specifiche di cui all'art. 24-*bis* della legge regionale n. 8/1999;

b) consulenze specialistiche esterne per lo sviluppo di applicativi per la gestione delle transazioni e per la pubblicazione di informazioni commerciali sui siti web orientati al commercio elettronico;

c) creazione di directories elettroniche, sistemi di classificazione e ricerca dei dati;

d) costi iniziali per reti di interconnessione, per la sicurezza delle transazioni, per la firma digitale e per i sistemi di pagamento elettronico.

Sono inoltre finanziabili i costi relativi all'impiego di mano d'opera interna per la realizzazione dei programmi d'investimento ammissibili, a condizione che sia prodotta la scheda analitica dei lavori effettuati, nel limite del 10% del totale delle spese ammissibili.

12. Il contributo concesso è revocato qualora l'impresa benefici, per i medesimi beni e servizi, di qualsiasi altra agevolazione pubblica, anche in forma di aiuto *de minimis*. Non sono ammissibili a contributo due o più domande della medesima impresa che prevedano programmi e obiettivi con caratteristiche tecniche sostanzialmente analoghe.

13. Entro ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di presentazione della domanda di contributo, i progetti devono essere completati, intendendosi per completamento l'integrale fornitura, messa in esercizio e pagamento dei beni e servizi ammessi a contributo.

14. I contributi sono concessi ed erogati in via anticipata nel limite del 70%, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa. Il valore della fidejussione è pari al 100% dell'importo da erogare, maggiorato degli interessi e avrà durata di ventiquattro mesi con decorrenza dalla data di presentazione della fidejussione stessa.

15. La liquidazione in via definitiva del contributo avviene dopo la verifica della rendicontazione delle spese da parte dell'impresa beneficiaria.

16. I beni e servizi devono essere mantenuti, in effettive condizioni di esercizio e per le attività per le quali sono stati concessi i contributi, per almeno un biennio decorrente dalla data di erogazione del contributo a saldo.

Art. 3.

Attività della direzione del commercio, del turismo e del terziario

1. Fermo quanto disposto dalla legge regionale n. 8/1999 e dal presente regolamento, la direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, può formulare istruzioni operative ai C.A.T. attraverso apposite circolari.

2. La competenza territoriale dei C.A.T. è data dai limiti fissati nell'atto costitutivo e nello statuto degli stessi centri.

3. Nel caso si manifesti la necessità di fornire i servizi previsti dalla legge a favore di imprese ubicate in comuni non compresi nelle competenze territoriali dei C.A.T. riconosciuti, la direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario provvede, con proprio atto, ad affidare l'incarico di fornire detto servizio ad altro C.A.T.

Art. 4.

Direttive per i C.A.T.

1. Ai sensi dell'art. 24-*ter*, comma 5, della legge regionale n. 8/1999, i C.A.T. devono presentare alla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, entro il mese successivo dalla conclusione del trimestre di riferimento, la relazione trimestrale contenente in maniera sintetica l'elenco delle imprese ammesse a contributo, l'entità del contributo concesso con l'indicazione della relativa anticipazione, nonché l'utilizzazione in forma scalare dei fondi erogati. Entro il 31 marzo dell'anno successivo i C.A.T. devono presentare il rendiconto annuale delle spese sostenute, contenente l'indicazione delle imprese e delle iniziative ammesse a contributo, l'entità del contributo concesso e gli estremi di erogazione, l'attestazione che è stata effettuata l'obliterazione delle fatture presentate quale consuntivo di spesa da parte delle imprese beneficiarie, la documentazione dei pagamenti effettuati.

2. Al rendiconto di cui al comma 1, deve essere allegato il bilancio separato della gestione del fondo e l'atto di approvazione dello stesso da parte dell'organo competente del C.A.T.

3. Il rendiconto è soggetto ad approvazione da parte della direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

4. I C.A.T. provvedono, successivamente alla liquidazione delle agevolazioni, ad effettuare ispezioni a campione nel limite minimo del 10% delle imprese beneficiarie del contributo, per verificare l'avvenuta realizzazione dei programmi di investimento ammessi a contributo. Le imprese beneficiarie si obbligano a mantenere e mettere a disposizione dei C.A.T., la documentazione di supporto delle spese effettuate e dei relativi pagamenti, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione.

Art. 5.

Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dalla legge regionale n. 4/2001 e dal presente regolamento, trova applicazione la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

2. Per il trattamento dei dati personali, trovano altresì applicazione le norme di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6.

Norma transitoria

1. Con riferimento ai fondi assegnati dalla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario ai C.A.T. nel 2001, nel caso in cui un C.A.T. abbia richieste superiori al fondo disponibile, le domande in esubero saranno ammesse se ed in quanto altri C.A.T. avranno disponibilità di eventuali fondi non utilizzati, in quanto le concessioni effettuate risulteranno inferiori alla dotazione finanziaria assegnata. Tale somma sarà utilizzata in conformità ad una graduatoria unica regionale che sarà compilata a cura della direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, entro il 30 aprile 2002, sulla base della data di presentazione delle domande ai singoli C.A.T., tenuto conto di quanto previsto al comma 6, dell'art. 24-ter della legge regionale n. 8/1999.

Art. 7.

Abrogazione

1. È abrogato il «Regolamento di cui all'art. 24-*quater* della legge regionale n. 8/1999 e seguenti modificazioni ed integrazioni» approvato con decreto del presidente della Regione n. 0250/Pres. del 6 luglio 2001.

Visto: *Il presidente* TONDO

02R0404

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 marzo 2002, n. 087/Pres.

Regolamento per le spese del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, per le proprie esigenze operative correnti, ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale n. 4/2001. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 dell'8 maggio 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, ed in particolare l'art. 8, comma 52, il quale dispone che per le proprie esigenze operative correnti, le direzioni regionali ed i servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale;

Vista la circolare della ragioneria generale n. 5 del 9 febbraio 2001 specificatamente all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge regionale n. 4 del 2001 sopracitata;

Visto il decreto del presidente della Regione n. 0109/Pres. del 10 aprile 2001, con il quale è stato approvato il «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.»;

Considerato che si rende necessaria l'adozione di un nuovo regolamento per meglio disciplinare le attività di acquisizione del servizio e semplificare le relative procedure;

Visto il testo del «Regolamento per le spese del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, per le proprie esigenze operative correnti, ai sensi dell'art. 8, comma 52 della legge regionale n. 4/2001»;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Vista la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 4;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 685 dell'11 marzo 2002.

Decreta:

È approvato il «Regolamento per le spese del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, per le proprie esigenze operative correnti, ai sensi dell'art. 8, comma 52 della legge regionale n. 4/2001».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 26 marzo 2002

TONDO

Regolamento per le spese del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, per le proprie esigenze operative correnti, ai sensi dell'art. 8, comma 52 della legge regionale n. 4/2001.

Art. 1.

Spese del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna

1. Le spese dirette che il servizio autonomo per lo sviluppo della montagna sostiene ai sensi dell'art. 8, comma 52 della legge regionale n. 4/2001, sono regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 quelle per l'acquisto di:

a) attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer, anche portatili, programmi informatici, proiettori per P.C., stampanti anche a colori e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo, strumenti informatici di ogni altro tipo e relativi accessori forniture di pannelli e lavagne luminose;

b) materiali e attrezzature d'ufficio quali video-registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione nonché strumenti audiovisivi e televisivi e relativi accessori; macchine da calcolo; materiali di ricambio, di consumo ausiliario e accessorio nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;

c) qualunque altro dispositivo che si rendesse necessario e che non rientri nelle ordinarie tipologie di beni forniti dalla direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio;

d) abbonamenti a quotidiani e periodici anche on-line, libri riviste e altre pubblicazioni, anche su supporto informatico, c.d. di facile consumo, acquistati per essere distribuiti o utilizzati quale strumento di lavoro, acquisto di banche dati on-line ed accesso a siti informatici a pagamento nelle materie di interesse del servizio;

e) materiali e attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti urgente ed indifferibile;

f) attrezzature e materiale fotografico comprese le pellicole;

g) beni oggetto di periodica fornitura da parte della direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, qualora indisponibili, nelle ipotesi di assoluta urgenza ed indifferibilità di provvedere all'acquisto.

3. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 2.

Limiti di importo

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento non può superare € 7.700,00 al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

Art. 3.

Competenze per l'esecuzione delle spese

1. Il direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, dispone le spese di cui all'art. 1 incaricando il dipendente individuato ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale n. 4/2001, quale funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 4.

Modalità di esecuzione delle spese

1. Salvo quanto è disposto dall'art. 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1 sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti.

2. Le richieste di preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzioni e le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente, secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. Le richieste di preventivo, i preventivi e le offerte possono essere trasmessi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5.

Ricorso ad un determinato contraente

1. È consentito il ricorso ad un determinato contraente:

- a) nei casi di unicità, specificità o di urgenza delle forniture;
- b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non sia stata presentata alcuna offerta;
- c) qualora la spesa non superi l'importo di € 2.600,00, al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo, è richiesto il parere di congruità espresso, a secondo delle forniture richiesta, dal direttore del servizio competente per materia. Tale parere non viene richiesto nei casi di cui alla lettera d), del comma 1 del presente articolo e quando la spesa unitaria non superi l'importo di € 1.050,00.

Art. 6.

Ordinazione dei beni

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal funzionario delegato, su ordine del direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'art. 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'amministrazione.

Art. 7.

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del funzionario delegato medesimo.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale, intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8.

Gestione dei beni mobili

1. Al vice consegnatario del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna è affidata la gestione dei beni di cui all'art. 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 10.

Abrogazione

1. Il regolamento approvato con decreto del presidente della Regione n. 0109/Pres. del 10 aprile 2001, è abrogato.

Visto: *Il presidente TONDO*

02R0401

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 marzo 2002, n. **089/Pres.**

Regolamento recante modalità e criteri per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e assimilati al produttore, nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 24 aprile 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della commissione del 25 luglio 2000, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 23 aprile 2001 «Disciplina per il riconoscimento dei distillatori assimilati al distillatore e al produttore», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 2001;

Richiamato in particolare l'art. 1 del citato decreto il quale prevede che siano le regioni e le province autonome nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti a conferire ai soggetti richiedenti i riconoscimenti di «distillatore» di «assimilato al distillatore» e di «assimilato al produttore» a partire dall'entrata in vigore del decreto medesimo;

Considerato che l'art. 5, comma 3 del decreto ministeriale 23 aprile 2001 attribuisce al Ministero delle politiche agricole e forestali il compito di redigere l'elenco nazionale dei «distillatori» degli «assimilati al distillatore» e degli «assimilati al produttore» sulla base delle comunicazioni fornite dalle regioni ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

Ritenuto di individuare nell'ambito della direzione regionale dell'agricoltura il servizio produzioni vegetali quale responsabile dell'adozione dei relativi provvedimenti di riconoscimento di «distillatore» di «assimilato al distillatore» e di «assimilato al produttore», nonché dell'eventuale revoca temporanea o definitiva dei precitati riconoscimenti effettuati;

Ritenuto di stabilire nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale, le modalità ed i criteri per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e assimilati al produttore, adottando apposito regolamento;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale dell'agricoltura;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 794 del 15 marzo 2002;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante modalità e criteri per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e assimilati al produttore, nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione e verrà comunicato, non appena divenuto esecutivo, al Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 aprile 2001.

Trieste, 29 marzo 2002

TONDO

Regolamento recante modalità e criteri per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e assimilati al produttore, nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Art. 1.

Riconoscimento di distillatore

1. Per ottenere il riconoscimento ad operare nel settore delle distillazioni comunitarie, qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero associazione di tali persone che, ai sensi dell'art. 41, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1623/2000 del 25 luglio 2000, distilli vini, vini alcolizzati, prodotti della vinificazione o di qualsiasi altra trasformazione di uve, presenta la relativa domanda al servizio produzioni vegetali della direzione regionale dell'agricoltura secondo il modello predisposto dalla direzione medesima.

2. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione contenente l'ubicazione e descrizione degli impianti di distillazione e loro potenzialità operativa giornaliera ed annua nonché la descrizione, ubicazione e capacità dei singoli depositi delle materie prime impiegate e dei prodotti ottenuti dalla distillazione;

b) planimetria degli impianti di distillazione;

c) planimetria dei depositi delle materie prime impiegate.

3. Al fine di ottenere il riconoscimento di cui al comma 1, il richiedente dimostra di possedere, anche attraverso dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:

a) licenza di esercizio rilasciata dall'U.T.F. competente per territorio, dalla quale risultino le materie prime che possono essere distillate;

b) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura rilasciato dall'ufficio competente per territorio;

c) certificato di prevenzione degli incendi o nulla osta provvisorio, ove previsto, rilasciato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco;

d) autorizzazione allo smaltimento delle acque reflue, derivanti dal processo di distillazione;

e) autorizzazione sanitaria.

Art. 2.

Riconoscimento di assimilato al distillatore

1. Per ottenere il riconoscimento di assimilato al distillatore, qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero associazione di tali persone che soddisfi le condizioni dell'art. 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1623/2000 del 25 luglio 2000, presenta la relativa domanda al servizio produzioni vegetali della direzione regionale dell'agricoltura secondo il modello predisposto dalla direzione medesima.

2. La domanda è corredata da una relazione intesa a dimostrare che l'attività svolta è a carattere professionale.

3. Al fine di ottenere il riconoscimento di cui al comma 1, il richiedente dimostra di possedere anche attraverso dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:

a) licenza di esercizio rilasciata dall'U.T.F. competente per territorio, dalla quale risultino le materie prime che possono essere commercializzate;

b) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura rilasciato dall'ufficio competente per territorio.

Art. 3.

Riconoscimento di assimilato al produttore

1. Per ottenere il riconoscimento di assimilato al produttore, l'associazione di cantine cooperative, che soddisfa le condizioni dell'art. 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1623/2000 del 25 luglio 2000, presenta la relativa domanda al servizio produzioni vegetali della direzione regionale dell'agricoltura secondo il modello predisposto dalla direzione medesima.

2. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione contenente l'ubicazione e descrizione dello stabilimento con la specificazione della capacità ricettiva dei magazzini in cui viene depositato il prodotto conferito, nonché l'elenco e la produzione complessiva delle cantine aderenti;

b) planimetria dei magazzini in cui viene depositato il prodotto conferito.

Art. 4.

Procedimento di riconoscimento

1. Il procedimento relativo al riconoscimento di cui agli articoli 1, 2 e 3 si conclude entro trenta giorni dal ricevimento della relativa domanda.

2. Il riconoscimento è conferito con decreto del direttore del servizio produzioni vegetali della direzione regionale dell'agricoltura e rimane valido fino al 31 luglio del quinto anno a partire dalla data di riconoscimento.

3. Il servizio produzioni vegetali comunica tempestivamente l'avvenuto riconoscimento al Ministero delle politiche agricole e forestali ai fini dell'iscrizione nell'apposito elenco.

Art. 5.

Revoca del riconoscimento

1. Il distillatore, l'assimilato al distillatore e l'assimilato al produttore hanno l'obbligo di inviare i documenti e ogni altro elemento che comprovi eventuali variazioni rispetto agli elementi forniti con la domanda di riconoscimento e la documentazione ad essa allegata entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

2. I riconoscimenti concessi possono essere revocati in via temporanea o definitiva nel caso di violazione delle disposizioni comunitarie, nazionali, o regionali vigenti in materia o per altri fatti o comportamenti che per la loro gravità e rilevanza non consentano la continuazione dell'attività oggetto del riconoscimento stesso.

3. La revoca temporanea o definitiva è disposta con decreto del direttore del servizio produzioni vegetali della direzione regionale dell'agricoltura entro trenta giorni dall'avvio del procedimento.

4. I soggetti interessati, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di revoca possono chiedere audizione presso gli uffici regionali ovvero presentare memorie scritte.

5. La revoca è tempestivamente comunicata al Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale provvede alla cancellazione automatica dall'elenco nel caso di revoca definitiva.

Art. 6.

Norma transitoria

1. Per il rinnovo dei riconoscimenti in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, concessi dal Ministero delle politiche agricole e forestali sulla base della previgente normativa, i soggetti interessati presentano la domanda di cui agli articoli 1, 2 e 3 al servizio produzioni vegetali della direzione regionale dell'agricoltura, entro il 31 maggio 2002.

Visto: *Il presidente*: TONDO

02R0405

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2002, n. 1.

Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15 e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 14 del 26 marzo 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, la presente legge individua le funzioni amministrative di competenza della Regione, nell'ambito delle materie previste dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, e reca disposizioni concernenti il trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali.

Art. 2.

Funzioni amministrative di competenza della Regione

1. Nell'osservanza dei principi di cui alla parte I della legge regionale n. 54/1998, sono di competenza della Regione le funzioni amministrative di cui all'allegato A, tenuto conto:

a) dell'attinenza delle funzioni ad interessi di livello esclusivamente regionale, non suscettibili di frazionamento;

b) del carattere di elevata specializzazione delle funzioni;

c) della complessità organizzativa e gestionale delle funzioni, tale da non consentire ai comuni, singolarmente o associati nelle comunità montane, il loro esercizio secondo criteri di efficienza e di economicità.

Art. 3.

Funzioni amministrative trasferite ai comuni

1. Salvo quanto previsto all'articolo 2, sono trasferite ai comuni, nelle materie di cui all'articolo 1 e con le modalità di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 54/1998, tutte le funzioni amministrative svolte dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge relative alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità.

Art. 4.

Modalità di esercizio delle funzioni trasferite ai comuni

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 82 della legge regionale n. 54/1998, le deliberazioni di cui all'articolo 11 della medesima legge possono stabilire che le funzioni trasferite siano esercitate direttamente dai comuni qualora il livello ottimale di esercizio sia individuato nei comuni secondo criteri di efficienza ed economicità, ovvero qualora tali funzioni riguardino ambiti territoriali ed interessi incompatibili con le dimensioni delle comunità montane.

Art. 5.

Funzioni di indirizzo e coordinamento

1. La giunta regionale, d'intesa con il consiglio permanente degli enti locali e previo parere favorevole delle commissioni consiliari competenti, emana atti di indirizzo e di coordinamento finalizzati ad assicurare su tutto il territorio regionale livelli minimi di qualità e di omogeneità nell'organizzazione dei servizi e nell'esercizio delle funzioni trasferite, il conseguimento di obiettivi unitari ed il contenimento della spesa pubblica.

2. Gli atti di indirizzo e di coordinamento possono riguardare unicamente la determinazione di obiettivi, di standard e di risultati, ferma restando l'autonoma definizione da parte degli enti locali delle misure organizzative concernenti l'attuazione dei predetti atti.

Art. 6.

Poteri sostitutivi

1. In caso di accertata persistente inattività dell'ente locale nell'esercizio delle funzioni trasferite, il presidente della Regione, su proposta dell'assessore competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere, comunque non superiore a sei mesi.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il presidente della Regione provvede in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario, previo parere del consiglio permanente degli enti locali.

Art. 7.

Adeguamento della legislazione regionale

1. La Regione provvede ad adeguare la vigente legislazione regionale in conformità alla definizione delle funzioni alla stessa riservate nelle materie di cui all'allegato A ed in relazione al trasferimento delle singole funzioni agli enti locali.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 12 marzo 2002.

VIÉRIN

ALLEGATO A
(articoli 2 e 7)

Funzioni amministrative di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 54/1998.

1. AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

a) Funzioni specialistiche, autorizzazioni e controlli in materia di produzioni agro-alimentari, fitosanitaria, frutticola, delle produzioni vegetali, lattiero-casearia e di apicoltura.

b) Interventi specialistici per la sistemazione dei terreni a vocazione ortofrutticola.

c) Controlli di competenza relativi ai sottoprogrammi comunitari inerenti al comparto frutticolo.

d) Concessione e erogazione di contributi per i danni alle colture ortofrutticole e alle produzioni vegetali minori.

e) Promozione del miglioramento dell'attività zootecnica regionale; gestione dell'anagrafe delle aziende agricole, del bestiame e degli alpeggi.

f) Interventi per la valorizzazione della qualità e la salvaguardia sanitaria degli allevamenti.

g) Promozione delle attività di gestione riproduttiva e di lotta all'ipofertilità; organizzazione di fiere, concorsi e rassegne di bestiame di rilevanza regionale.

h) Promozione e sviluppo delle forme di associazionismo e cooperazione nei settori agricolo e dell'allevamento.

i) Azione di controllo sulle quote latte.

j) Aiuti strutturali alle aziende.

k) Promozione e incentivazione all'adozione di pratiche agricole compatibili con la salvaguardia dell'ambiente.

l) Sviluppo dell'agricoltura biologica.

m) Gestione delle contribuzioni a favore delle aziende agricole, società cooperative, nonché applicazione delle disposizioni sul reddito agrario.

n) Concessione ed erogazione di contributi per la contabilità aziendale e l'analisi di bilancio delle cooperative.

o) Osservatorio economico dei prezzi.

p) Gestione dei finanziamenti per la costruzione, la sistemazione e l'ampliamento di alpeggi, mayens e fabbricati rurali, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e l'elettrificazione rurale.

q) Gestione contributi attrezzi agricoli.

r) Promozione e gestione progetti pilota di ricerca e sperimentali.

s) Promozione dello sviluppo dell'attività agricola.

t) Concessione ed erogazione dei contributi per i danni alle colture pregiate.

u) Realizzazione di impianti e strutture al servizio di cooperative finanziate interamente dall'amministrazione regionale.

v) Programmazione, promozione e coordinamento degli interventi di miglioramento e di riordino fondiario da attuarsi attraverso i consorzi di miglioramento fondiario.

w) Determinazione della funzionalità degli edifici rustici.

x) Promozione e controllo delle aziende agrituristiche.

y) Divulgazione agricola e formazione professionale.

z) Promozione e valorizzazione del comparto vitivinicolo.

aa) Cura degli interventi specialistici per la sistemazione dei terreni a vocazione vitivinicola.

bb) Promozione, valorizzazione e pubblicità dei prodotti agricoli.

cc) Funzioni di competenza del Corpo forestale Valdostano e funzioni concernenti l'organizzazione e l'amministrazione dello stesso.

dd) Definizione, valutazione, programmazione e controllo degli interventi per la conservazione e valorizzazione del patrimonio boschivo.

ee) Attività specialistiche finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio boschivo, florofaunistico e delle risorse naturali della Regione e regolamentazione dell'attività ittico-venatoria.

ff) Ambiente naturale e conservazione della natura: aree naturali protette, siti di particolare pregio naturalistico, ivi compresi i siti di importanza comunitaria, giardini botanici alpini di interesse regionale.

gg) Tutela e cura delle piante monumentali.

hh) Rilevamento dei danni ambientali ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.

ii) Tutela e gestione della fauna selvatica e di quella ittica e controllo sulle risorse naturali.

jj) Gestione delle attività di prevenzione e degli interventi di antincendio boschivo.

kk) Controllo sull'applicazione del vincolo idrogeologico (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267).

2. INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED ENERGIA

a) Sviluppo, qualità e promozione nel settore delle imprese industriali, artigiane e loro consorzi.

b) Promozione e applicazione di norme finalizzate all'incentivazione delle attività produttive e alla qualificazione e sviluppo delle aree destinate alle stesse.

c) Gestione di patti territoriali e accordi di programma per aree industriali di interesse regionale.

d) Attività di vigilanza nel settore degli enti cooperativi.

e) Funzioni delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

f) Tenuta dell'Albo delle imprese artigiane.

g) Sviluppo e incremento dell'artigianato di tradizione.

h) Funzioni relative alle manifestazioni fieristiche a rilevanza nazionale e regionale.

i) Pianificazione della rete distributiva dei carburanti per uso autotrazione situati su strade e autostrade.

j) Funzioni relative alla produzione ed utilizzazione dell'energia d'intesa con i competenti organi statali nel caso in cui i relativi impianti abbiano rilevanza nazionale.

k) Programmazione, promozione e coordinamento dello sviluppo del settore energetico attraverso le attività finalizzate all'uso razionale dell'energia, al risparmio energetico, alla diversificazione delle fonti di energia ed allo sfruttamento delle risorse energetiche rinnovabili.

l) Pianificazione delle risorse energetiche regionali.

m) Autorizzazione alla libera circolazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili all'interno di consorzi e società consortili.

n) Gestione dei contingenti di prodotti e merci in esenzione fiscale.

3. ISTRUZIONE E CULTURA

a) Controllo e vigilanza nei confronti dell'Istituto regionale di ricerca educativa della Valle d'Aosta (IRRE-VDA).

b) Controllo sui convitti regionali.

c) Costituzione, controllo e vigilanza sugli organi collegiali scolastici.

d) Vigilanza sul funzionamento delle istituzioni scolastiche e valutazione del sistema scolastico.

e) Diritto allo studio ordinario per istruzione superiore.

f) Istruzione universitaria e diritto allo studio universitario.

g) Istruzione adulti.

h) Riconoscimento titoli finali di studio esteri, fino al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

i) Esami e relative commissioni, diplomi e titoli di studio, fino al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

j) Indizione elezioni degli organi collegiali scolastici e territoriali.

k) Assegnazione risorse finanziarie per funzionamento ordinario e perequativo alle istituzioni scolastiche e relativo controllo.

l) Edilizia scolastica per le scuole superiori.

m) Contributi a fondazioni, convitti e scuole private, comunali, parificate, pareggiate, sussidiate e legalmente riconosciute e relative procedure di riconoscimento e di vigilanza sulle stesse.

n) Formazione e aggiornamento personale ispettivo e direttivo.

o) Indirizzi in materia di formazione del personale docente e educativo.

p) Reclutamento, amministrazione, mobilità e trattamento economico personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo e relativo contenzioso.

q) Determinazione ed assegnazione delle dotazioni organiche del personale.

r) Programmazione offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale.

s) Supporto e coordinamento esigenze connesse all'elevazione dell'obbligo scolastico e formativo.

t) Sperimentazione e coordinamento delle iniziative di innovazione didattica-educativa.

u) Definizione curricula di studio e adattamento dei programmi.

v) Determinazione calendario scolastico.

w) Sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti per la scuola superiore.

x) Programmazione rete scolastica, formulazione relativo piano regionale, suddivisione territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa.

y) Istituzione, aggregazione, fusione e soppressione scuole di istruzione superiore in attuazione degli strumenti di programmazione e redazione dei piani di organizzazione della relativa rete di istituzioni scolastiche.

z) Tutela, conservazione e valorizzazione dei beni architettonici, archeologici, storico - artistici e paesistico - ambientali esistenti nel territorio della Regione e sottoposti al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e alla legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 e successive modificazioni, ivi comprese le azioni di inventariazione e catalogazione dei beni stessi.

aa) Gestione dei finanziamenti previsti dal Capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33.

bb) Promozione e gestione dei musei, castelli e siti archeologici regionali.

cc) Promozione, programmazione e organizzazione di iniziative culturali, scientifiche ed artistiche di rilevanza regionale.

dd) Gestione biblioteca regionale e coordinamento sistema bibliotecario regionale.

ea) Conservazione e valorizzazione del materiale storico e documentario concernente la Valle d'Aosta.

fa) Promozione della cultura locale e salvaguardia delle particolarità linguistiche valdostane.

4. SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

a) Sanità ospedaliera.

b) Sanità territoriale.

c) Sanità veterinaria.

d) Tutela sanitaria dell'ambiente e del lavoro.

e) Tossicodipendenze e salute mentale.

f) Definizione degli standard strutturali e gestionali dei servizi sociali e socio-educativi.

g) Assistenza tecnica, su richiesta degli enti gestori dei servizi sociali, nonché raccordo in materia di informazione e circolazione dei dati ai fini della valutazione delle politiche sociali.

h) Assegnazione delle risorse finanziarie mediante la ripartizione del Fondo regionale per le politiche sociali.

i) Definizione delle soglie d'accesso alle prestazioni sociali agevolate e determinazione dei criteri di partecipazione alle spese di funzionamento dei servizi sociali e socio-educativi da parte degli utenti e dei loro familiari.

j) Indirizzi sulla formazione e aggiornamento degli operatori sociali e socio-educativi degli enti locali.

k) Tutela dei minori.

l) Invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

m) Servizi residenziali e semiresidenziali di interesse regionale per disabili psichici.

n) Tenuta del registro delle organizzazioni di volontariato. Promozione del volontariato.

o) Concessione contributi in ambito sociale ad enti, organismi e associazioni.

5. TERRITORIO, AMBIENTE E OPERE PUBBLICHE

a) Definizione, valutazione e programmazione delle azioni e delle norme di uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo rispetto alle situazioni di rischio idrogeologico che possono interessare il territorio regionale.

b) Definizione, valutazione e programmazione delle azioni e delle norme di uso finalizzate alla conservazione, alla tutela e alla valorizzazione delle risorse idriche regionali, nonché per il miglioramento e il potenziamento del servizio idrico e la salvaguardia delle acque dall'inquinamento.

c) Gestione delle procedure amministrative connesse alla salvaguardia e all'utilizzo delle risorse idriche, nonché per lo svolgimento delle funzioni di polizia idraulica.

d) Gestione di iniziative di informazione, di monitoraggio, di tutela e di promozione nel settore ambientale e per la conservazione dell'equilibrio ecologico.

e) Gestione delle procedure amministrative di valutazione di impatto ambientale.

f) Applicazione delle norme nazionali e regionali in materia urbanistica, nonché istruttoria degli strumenti urbanistici comunali.

g) Programmazione e controllo dello svolgimento dell'attività estrattiva.

h) Produzione, gestione e distribuzione della cartografia tecnica e geologica regionale.

i) Gestione delle procedure amministrative per l'autorizzazione alla realizzazione di linee elettriche e dighe.

j) Funzioni di sezione regionale dell'osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

k) Accettazione ed archiviazione denunce cemento armato semplice, precompresso ed a struttura metallica

l) Gestione mutui regionali per acquisto, costruzione e recupero di fabbricati da adibire a prima abitazione.

m) Funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica.

6. TURISMO, SPORT, COMMERCIO E TRASPORTI

a) Programmazione, attuazione, sostegno e controllo delle attività di promozione e sviluppo dell'offerta turistica regionale.

b) Organizzazione e gestione di servizi di informazione e assistenza turistica riferiti all'offerta regionale nel suo complesso ed emanazione di direttive e indirizzi per l'organizzazione di tali servizi a livello locale.

c) Organizzazione e concessione di contributi per la realizzazione di manifestazioni turistiche di rilevanza regionale.

d) Gestione delle normative regionali e nazionali in materia di professioni turistiche, compresa l'organizzazione, anche per tramite delle associazioni di categoria, delle attività di formazione e aggiornamento.

e) Organizzazione e concessione di contributi per la realizzazione di attività di formazione e aggiornamento degli addetti ai vari settori del turismo.

f) Promozione e sviluppo dell'attività sportiva ivi comprese le manifestazioni sportive di interesse regionale.

g) Effettuazione di rilevazioni statistiche dei flussi e dei fenomeni turistici e commerciali ed emanazione di direttive e indirizzi per lo svolgimento di tali attività a livello locale.

h) Sostegno delle iniziative finalizzate alla riqualificazione e al potenziamento delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e di campeggio.

i) Vigilanza e controlli sulle strutture ricettive turistiche.

j) Disciplina e classificazione delle strutture ricettive turistiche e denunce dei prezzi.

k) Sostegno delle iniziative per la qualificazione e lo sviluppo delle strutture commerciali.

l) Gestione registri, albi e ruoli in materia di commercio.

m) Attività di formazione e aggiornamento degli operatori del commercio.

n) Realizzazione e gestione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale.

o) Realizzazione e manutenzione di itinerari escursionistici e alpinistici di interesse regionale (Alte vie e itinerari intervallivi).

p) Concessione di contributi per rifugi alpini.

q) Abilitazione alla gestione di rifugi alpini.

r) Gestione delle normative regionali in materia di piste di sci.

s) Concessione di contributi e finanziamenti nel settore degli impianti di trasporto a fune e delle infrastrutture connesse.

t) Gestione delle normative regionali e statali in materia di concessioni, autorizzazioni e controlli di sicurezza sugli impianti di trasporto a fune.

u) Amministrazione e controllo del sistema dei trasporti regionali, compreso il rilascio delle concessioni per l'esercizio del trasporto pubblico locale (TPL), salvo quanto specificamente attribuito alla competenza dei comuni nell'ambito del Piano di bacino di traffico regionale.

v) Benefici relativi alle facilitazioni per l'utilizzo dei trasporti pubblici.

w) Gestione delle provvidenze e dei benefici relativi agli investimenti nel settore dei trasporti.

x) Attività autorizzativa e di vigilanza di autoscuole e agenzie di consulenza automobilistica.

y) Gestione dell'albo degli autotrasportatori.

7. ENTI LOCALI, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI

a) Gestione delle lezioni e dei referendum disciplinati della normativa regionale.

b) Circostrizioni comunali.

c) Toponomastica locale.

d) Approvazione dello stemma e del gonfalone dei comuni.

e) Previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza in caso di calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi, quando gli eventi non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione di comuni e comunità montane.

f) Gestione degli aiuti per danni subiti a causa di eventi calamitosi, a seguito di dichiarazione dello stato di calamità naturale da parte del presidente della Regione.

g) Gestione della rete regionale di radio telecomunicazioni.

h) Gestione del centro operativo regionale.

i) Gestione dell'ufficio meteorologico regionale.

j) Funzioni di competenza del personale professionista del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco e funzioni concernenti l'organizzazione e l'amministrazione dello stesso.

k) Coordinamento tecnico e formazione del personale volontario dei Corpo valdostano dei Vigili del fuoco.

8. FINANZE E PROGRAMMAZIONE

a) Controllo sulle attività di gioco e controllo della casa da gioco.

b) Gestione dei rapporti con il settore creditizio e finanziario.

c) Interventi regionali in materia di finanza locale.

9. PIANIFICAZIONE, INVESTIMENTI E POLITICHE STRUTTURALI

a) Formazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione, controllo e valutazione dei programmi comunitari e statali a finalità strutturali.

b) Definizione strategie di riferimento e valutazione dei principali progetti di investimento pubblico di interesse regionale e dei programmi regionali di opere di interesse locale.

c) Formazione e aggiornamento del parco progetti regionale e dei programmi regionali di interesse locale.

10. POLITICHE DEL LAVORO

a) Informazione esterna in materia di lavoro.

b) Elaborazione programmi regionali per la realizzazione di azioni e attività in materia di formazione professionale e politiche del lavoro ammessi al cofinanziamento del Fondo sociale europeo.

c) Programmazione, gestione, verifica e valutazione iniziative di formazione professionale non comprese nei programmi a finanziamento comunitario.

d) Predisposizione Piano regionale di politica del lavoro.

e) Studio, analisi e ricerca sulle caratteristiche del mercato del lavoro e sulle attività economiche interessanti il territorio regionale.

f) Raccolta, analisi e diffusione informazioni statistiche sul mercato regionale del lavoro.

g) Rilevazioni sistematiche e ricerche finalizzate alla valutazione delle politiche del lavoro e della formazione professionale.

h) Promozione attività finalizzate a favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro.

11. SISTEMA INFORMATIVO

a) Impostazione, sostegno, coordinamento e controllo delle iniziative inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale (SIR) nelle aree informatica, telecomunicazioni e informazione.

02R0522

LEGGE REGIONALE 8 aprile 2002, n. 2.

Aumento di spesa per l'applicazione della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 (Nuova disciplina dell'artigianato. Abrogazione di leggi regionali in materia di artigianato).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 18 del 23 aprile 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Aumento di spesa

1. L'onere derivante dall'applicazione della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 (Nuova disciplina dell'artigianato. Abrogazione di leggi regionali in materia di artigianato) è incrementato di euro 233.315,00 per l'anno 2002 e di annui euro 221.430,00 a decorrere dall'anno 2003.

Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Il maggiore onere di cui all'articolo 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2002 e del bilancio pluriennale per gli anni 2002/2004 nell'obiettivo programmatico 1.3.2. (Comitati e commissioni), al capitolo 20420 (Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni), per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 34/2001, e nell'obiettivo programmatico 2.2.2.10. (Interventi promozionali per l'artigianato), al capitolo 47555 (Spese per attività di formazione imprenditoriale e di aggiornamento tecnico-professionale delle imprese artigiane e per l'attuazione di progetti di bottega-scuola e di apprendimento delle tecniche di mestieri artigianali), per le finalità di cui all'ar-

titolo 5 della legge regionale n. 34/2001, e al capitolo 47560 (Spese per la revisione annuale dell'albo delle imprese artigiane), per le finalità di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 34/2001, e si provvede mediante utilizzo dei seguenti stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 2.2.2.10.:

a) per annui 221.430,00 euro, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 47555;

b) per 11.885,00 euro, per l'anno 2002, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 47500 (Contributi a consorzi e a società consortili per la costruzione, l'acquisto, il recupero funzionale o l'ampliamento di fabbricati destinati all'attività di imprese artigiane).

2. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 8 aprile 2002.

VIÉRIN

02R0523

LEGGE REGIONALE 22 aprile 2002, n. 3.

Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 20 del 7 maggio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione promuove l'attuazione degli interventi idonei a migliorare lo stato sanitario del bestiame appartenente alle specie di interesse zootecnico allevato sul territorio regionale ed a salvaguardare le relative produzioni.

Art. 2.

Disciplina degli incentivi

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione può concedere contributi in conto capitale fino ad un massimo del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile per:

a) il risanamento degli allevamenti da epizootie e da altre malattie, purché reso obbligatorio dalla vigente normativa ovvero inserito in uno specifico programma comunitario, statale o regionale;

b) la tenuta dell'anagrafe del bestiame e degli allevamenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/1997 del Consiglio, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali), e della legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento);

c) l'assistenza zoiatrica veterinaria;

d) l'effettuazione di controlli sanitari e di qualità sui prodotti della filiera zootecnica.

2. Possono beneficiare dei contributi:

a) gli allevatori iscritti all'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento di cui alla legge regionale n. 17/1993;

b) gli enti e gli organismi associativi i cui scopi statutari siano coerenti con le finalità della presente legge.

3. I contributi sono concessi, nei limiti della disponibilità di bilancio, con deliberazione della giunta regionale, sulla base di specifici programmi dalla stessa approvati.

4. Relativamente agli interventi di cui al comma 1, lettere a), c) e d), i programmi di cui al comma 3 sono elaborati da un comitato tecnico, istituito presso la struttura regionale competente in materia di sviluppo zootecnico, composto da:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sviluppo zootecnico, con funzioni di coordinatore del comitato, o suo delegato;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria, o suo delegato;

c) il dirigente dell'unità budgetaria di sanità animale del dipartimento di prevenzione dell'azienda USL, o suo delegato;

d) un funzionario della struttura regionale competente in materia di sviluppo zootecnico.

Art. 3.

Rinvio

1. La giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione dei contributi di cui alla presente legge.

2. La giunta regionale stabilisce altresì, anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili, le modalità ed i criteri per la concessione e per l'erogazione dei contributi.

3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. La spesa per l'applicazione della presente legge è determinata, per l'anno 2002, in € 4.750.000, e, a decorrere dall'anno 2003, in annui € 9.850.000.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2002 e di quello pluriennale per gli anni 2002/2004 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.05. «Zootecnica»:

per € 3.200.000, per l'anno 2002, e per annui € 8.300.000, per gli anni 2003 e 2004, mediante la riduzione delle risorse iscritte al cap. 42835 «Interventi nel settore della zootecnica» dello stesso obiettivo programmatico;

per annui € 1.550.000, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante la riduzione delle risorse iscritte al capitolo 69000 «Fondo globale per il finanziamento di spese correnti», dell'obiettivo programmatico 3.1. «Fondi globali» previsto al punto C1. «Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico» dell'allegato n. 1.

3. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, terzo comma, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 22 aprile 2002.

VIÉRIN

02R0524

LEGGE REGIONALE 22 aprile 2002, n. 4.

Disciplina del referendum previsto dall'art. 15, quarto comma, dello statuto speciale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta* n. 22 del 21 maggio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. La presente legge disciplina il referendum previsto dall'art. 15, quarto comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto speciale per la Valle d'Aosta), come modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

Art. 2.

Pubblicazione della legge approvata ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, dello statuto speciale

1. Entro cinque giorni dalla data di approvazione della legge di cui all'art. 15, secondo comma, dello statuto speciale, il presidente del consiglio regionale trasmette il testo della legge al Presidente della Regione, indicando se l'approvazione è avvenuta con la maggioranza assoluta o con quella dei due terzi dei componenti il consiglio regionale.

2. Entro cinque giorni dalla data di trasmissione, il Presidente della Regione provvede alla pubblicazione della legge nel *Bollettino ufficiale* della Regione, distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione, con la seguente intestazione:

«Testo di legge di cui all'art. 15, secondo comma, dello statuto speciale, recante "(titolo della legge)", approvato dal consiglio regionale nella seduta del ...,» completata con l'indicazione di cui ai commi 3 o 4.

3. Qualora l'approvazione della legge sia avvenuta con la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio regionale, l'intestazione della legge è completata con l'indicazione «con la maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, dei suoi componenti», seguita dall'avvertenza che, entro tre mesi dalla pubblicazione, un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il consiglio regionale può richiedere che si proceda al referendum previsto dall'art. 15, quarto comma, dello statuto speciale e dalla presente legge.

4. Qualora l'approvazione della legge sia avvenuta con la maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio regionale, l'intestazione della legge è completata con l'indicazione «con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.», seguita dall'avvertenza che, entro tre mesi dalla pubblicazione, un quindicesimo degli elettori della regione può richiedere che si proceda al referendum previsto dall'art. 15, quarto comma, dello statuto speciale e dalla presente legge.

5. Dalla data di pubblicazione della legge decorrono i tre mesi per la presentazione della richiesta di referendum e per la raccolta e la presentazione delle sottoscrizioni richieste.

Art. 3

Determinazione del numero di elettori necessari per la richiesta di referendum

1. Unitamente alla pubblicazione della legge di cui all'art. 2, comma 2, sullo stesso numero del *Bollettino ufficiale* della Regione è pubblicata la comunicazione del presidente della Regione relativa al numero di elettori della regione corrispondenti a un cinquantesimo o a un quindicesimo degli elettori aventi diritto al voto, risultanti dall'ultima revisione semestrale delle liste elettorali, effettuata ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali) e successive modificazioni.

Art. 4.

Contenuto della richiesta di referendum

1. La richiesta di referendum contiene il titolo della legge regionale, approvata ai sensi dell'art. 15, secondo comma, dello statuto speciale, che si intende sottoporre alla votazione popolare e cita la data della sua approvazione da parte del consiglio regionale nonché la data e il numero del *Bollettino ufficiale* della Regione sul quale è stata pubblicata.

2. La richiesta di referendum deve pervenire alla Segreteria generale del consiglio regionale entro il termine di cui all'art. 2, comma 5.

Art. 5.

Promulgazione della legge in caso di mancata richiesta di referendum

1. Qualora, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista dall'art. 2, non sia stata presentata richiesta di referendum, il presidente della Regione promulga la legge con la seguente formula:

«Il consiglio regionale ha approvato con la maggioranza assoluta (con la maggioranza dei due terzi) dei suoi componenti;

nessuna richiesta di referendum è stata presentata ai sensi dell'art. 18, quarto comma, dello statuto speciale;

il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

(testo della legge).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Art. 6.

Richiesta di referendum di un quinto dei consiglieri regionali

1. Qualora la richiesta di referendum sia presentata da almeno un quinto dei componenti il consiglio regionale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal presidente del consiglio, il quale attesta al tempo stesso che essi sono consiglieri in carica. Non è necessaria alcuna altra documentazione.

2. La richiesta di *referendum* è corredata dalla designazione di due delegati, scelti tra i richiedenti, a cura dei quali la richiesta è depositata presso la Segreteria generale del consiglio regionale.

3. Il Segretario generale del consiglio regionale, di seguito denominato Segretario generale, redige processo verbale del deposito, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente elezione di domicilio dei delegati presso il rispettivo gruppo consiliare in consiglio regionale. Il verbale è sottoscritto dai delegati e dal Segretario generale.

4. Il verbale è redatto in duplice originale di cui uno è allegato alla richiesta di *referendum* e l'altro è consegnato ai delegati a prova dell'avvenuto deposito.

5. Il Segretario generale dà immediata comunicazione della richiesta di *referendum* al presidente del consiglio regionale ed al presidente della Regione che ne dà notizia entro cinque giorni nel *Bollettino ufficiale* della Regione e procede, ove sia decorso il termine di tre mesi di cui all'art. 2, comma 5, all'indizione del *referendum* ai sensi dell'art. 13.

Art. 7.

Richiesta di referendum degli elettori della regione

1. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere la richiesta di *referendum*, almeno tre e non più di cinque elettori della Regione, che assumono la qualità di promotori, presentano alla Segreteria generale del consiglio regionale:

a) la comunicazione di iniziativa di *referendum*, contenente le indicazioni di cui all'art. 4 e recante in calce la firma dei promotori, autenticata ai sensi dell'art. 9;

b) i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori nelle liste elettorali di un comune della Regione.

2. All'atto della presentazione dell'iniziativa di *referendum*, i promotori indicano anche il nome, il cognome e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax di due delegati, scelti tra i promotori stessi, ai fini di cui all'art. 8. Dell'indicazione dei delegati è dato conto nel verbale di cui al comma 3.

3. Il Segretario generale redige processo verbale della presentazione dell'iniziativa di *referendum*, facente fede del giorno e dell'ora in cui la presentazione è avvenuta. Il verbale è sottoscritto dai promotori e dal Segretario generale.

4. Il verbale è redatto in duplice originale di cui uno è conservato agli atti dell'ufficio e l'altro è consegnato ai promotori a prova dell'avvenuta presentazione.

5. Il Segretario generale dà immediata comunicazione dell'iniziativa di *referendum* al presidente del consiglio regionale ed al presidente della Regione che ne dà notizia entro cinque giorni nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 8.

Delegati

1. I delegati di cui agli articoli 6 e 7, comma 2, rappresentano i sottoscrittori della richiesta di *referendum*. In particolare, i delegati:

a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento referendario;

b) intervengono personalmente nelle fasi del procedimento referendario;

c) esercitano le azioni, i ricorsi ed ogni altra iniziativa a tutela del *referendum*.

2. Le eventuali comunicazioni ai delegati sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 9.

Raccolta e autenticazione delle firme

1. Le firme degli elettori della Regione a corredo della richiesta di *referendum* sono apposte su fogli di dimensioni uguali a quelle della carta bollata e contengono in epigrafe, a stampa, la richiesta di *referendum* con le indicazioni prescritte dall'art. 4.

2. I fogli devono essere presentati per la vidimazione alla Segreteria generale del consiglio regionale a cura dei delegati di cui all'art. 7, comma 2. Il Segretario generale appone sui fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai delegati entro due giorni dalla data di presentazione.

3. Sui fogli, accanto alla firma di ogni elettore, a pena di nullità, sono indicati in modo chiaro e leggibile il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dello stesso, nonché il comune della regione nelle cui liste elettorali è iscritto.

4. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti indicati dall'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), da ultimo modificato dall'art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120 (Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale), e dai consiglieri regionali della Valle d'Aosta che abbiano dichiarato per iscritto la loro disponibilità al presidente del consiglio regionale.

5. L'autenticazione reca l'indicazione della data in cui è effettuata e può essere unica per tutte le firme apposte su ciascun modulo. In tale ultimo caso essa indica il numero delle firme complessivamente autenticate.

6. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o impossibilitato ad apporre la propria firma.

7. Alla richiesta di *referendum* i delegati di cui all'art. 7, comma 2, allegano i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di un comune della regione. I sindaci rilasciano i certificati entro due giorni dalla relativa richiesta.

Art. 10.

Deposito della richiesta di referendum degli elettori della regione

1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione di cui all'art. 2, comma 5, i delegati di cui all'art. 7, comma 2, depositano presso la segreteria generale del consiglio regionale i fogli vidimati contenenti le firme degli elettori della regione, autenticate ai sensi dell'art. 9.

2. I delegati corredano i fogli e la documentazione allegata con una propria dichiarazione, sottoscritta davanti al segretario generale, attestante:

a) il numero delle firme depositate e regolarmente autenticate;

b) il numero delle certificazioni allegate.

3. Il segretario generale redige processo verbale del deposito, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto. Il verbale è sottoscritto dai delegati e dal Segretario generale.

4. Il verbale è redatto in duplice originale di cui uno è allegato alla richiesta di *referendum* e l'altro è consegnato ai delegati a prova dell'avvenuto deposito.

Art. 11.

Verifica della richiesta di referendum

1. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale, entro dieci giorni dal deposito dei fogli su cui sono state apposte le firme degli elettori, verifica la regolarità delle firme, il loro numero, la loro autenticazione, nonché la validità della documentazione allegata.

2. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale dichiara nulle le firme:

a) apposte su fogli non vidimati ai sensi dell'art. 9, comma 2;

b) non regolarmente autenticate o non corredate dalla certificazione di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione.

3. Entro il termine di cui al comma 1, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale dà atto, con processo verbale, della verifica effettuata. Il verbale è trasmesso ai delegati di cui all'art. 7, comma 2, ed al presidente della Regione che, entro cinque giorni, ne cura la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 12.

Promulgazione della legge in caso di dichiarazione di illegittimità della richiesta di referendum

1. Qualora nel verbale di cui all'art. 11, comma 3, l'Ufficio di presidenza del consiglio regionale attesti l'illegittimità della richiesta di referendum, la legge, approvata ai sensi dell'art. 18, secondo comma, dello statuto speciale, ove sia trascorso il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione di cui all'art. 2, comma 5, è promulgata dal presidente della Regione con la seguente formula:

«Il consiglio regionale ha approvato con la maggioranza assoluta (con la maggioranza dei due terzi) dei suoi componenti;

la richiesta di referendum presentata, ai sensi dell'art. 15, quarto comma, dello statuto speciale, in data ..., è stata dichiarata illegittima dall'Ufficio di presidenza del consiglio regionale, con atto pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione numero ..., in data ...;

il presidente della Regione promulga la seguente legge: (testo della legge).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.»

Art. 13.

Indizione del referendum

1. Qualora nel verbale di cui all'art. 11, comma 3, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale attesti la legittimità della richiesta di referendum, il presidente della Regione provvede, entro trenta giorni dalla data di trasmissione del verbale dell'ufficio di presidenza, ad indire il referendum con decreto da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Il presidente della Regione fissa la data del referendum in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione del referendum nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. Qualora sia intervenuta la pubblicazione, ai sensi dell'art. 2, di un'altra legge regionale approvata ai sensi dell'art. 15, secondo comma, dello statuto speciale, il presidente della Regione può ritardare, fino a quattro mesi, oltre il termine previsto dal comma 2, l'indizione del referendum, in modo che i referendum si svolgano contemporaneamente con unica convocazione degli elettori della regione per il medesimo giorno.

Art. 14.

Quesito da sottoporre a referendum

1. Il testo del quesito da sottoporre a referendum consiste nella seguente formula:

«Approvate la legge regionale di cui all'art. 15, secondo comma, dello statuto speciale, recante "(titolo della legge)", approvata dal consiglio regionale nella seduta del..., con la maggioranza assoluta (con la maggioranza dei due terzi) dei suoi componenti e pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione numero ..., in data ..?».

2. Il quesito è riprodotto sulle schede di votazione sia in lingua italiana sia in lingua francese.

Art. 15.

Svolgimento della votazione

1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

2. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1967.

3. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore sette della domenica fissata con il decreto di indizione del referendum e terminano alle ore ventidue dello stesso giorno.

Art. 16.

Uffici di sezione e operazioni di scrutinio

1. L'ufficio di sezione per il referendum è composto da un presidente e da tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario.

2. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali e case di cura con meno di cento posti-letto, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.

3. Le operazioni di scrutinio iniziano alle ore otto del giorno successivo a quello della votazione e terminano improrogabilmente entro le ore venti del giorno stesso.

4. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli uffici di sezione per il referendum, nonché alle operazioni dell'ufficio regionale per il referendum, possono assistere, ove lo richiedono, un rappresentante di ognuno dei partiti politici rappresentati in consiglio regionale e dei promotori.

5. Alle designazioni dei rappresentanti di cui al comma 4, provvede persona munita di mandato da parte del presidente o segretario regionale del partito politico, oppure da parte dei promotori del referendum. Il mandato è autenticato ai sensi dell'art. 9.

Art. 17.

Schede di votazione

1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ciascuna richiesta, sono conformi ai modelli riprodotti negli allegati A) e B) alla presente legge e recano, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, il quesito formulato ai sensi dell'art. 14, cui seguono le due risposte proposte all'elettore: «SI/OUI» - «NO/NON».

2. Le schede sono fornite dalla struttura regionale competente in materia elettorale.

3. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

4. Qualora si svolgano più referendum contemporaneamente, all'elettore sono consegnate tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, l'ufficio di sezione osserva, per le operazioni di scrutinio, l'ordine di priorità delle richieste di referendum risultante dal decreto del presidente della Regione di cui all'art. 13, comma 1.

Art. 18.

Ufficio regionale per il referendum

1. Presso il tribunale di Aosta è costituito l'ufficio regionale per il referendum, composto da tre magistrati, nominati dal presidente del tribunale entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del decreto di cui all'art. 13, comma 1. Il più anziano dei tre magistrati assume le funzioni di presidente. Il presidente del tribunale nomina anche tre magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere del tribunale designato dal presidente del tribunale medesimo.

3. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum di tutti i comuni della regione, l'ufficio regionale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in due esemplari. Un esemplare è depositato presso la cancelleria del tribunale, mentre l'altro è inviato, per mezzo di corriere speciale, alla presidenza della Regione.

Art. 19.

Proclamazione dei risultati del referendum

1. L'ufficio regionale per il referendum procede alla proclamazione dei risultati del referendum, mediante attestazione che la legge regionale sottoposta a referendum ha riportato, considerando i voti validi, un maggior numero di voti favorevoli e un minor numero di voti contrari, ovvero che il numero di voti favorevoli è minore o uguale al numero di voti contrari.

Art. 20.

Promulgazione della legge in caso di esito favorevole del referendum

1. Il Presidente della Regione, sulla base del verbale trasmesso dall'ufficio regionale per il *referendum*, qualora risulti che la legge regionale sottoposta a *referendum* ha riportato un maggior numero di voti favorevoli, procede alla promulgazione della legge con la seguente formula:

«Il consiglio regionale ha approvato con la maggioranza assoluta (con la maggioranza dei due terzi) dei suoi componenti;

il *referendum* svoltosi in data ... ha avuto esito favorevole;

il Presidente della Regione promulga la seguente legge: (testo della legge).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.».

Art. 21.

Pubblicazione dell'esito sfavorevole del referendum

1. Il Presidente della Regione, sulla base del verbale trasmesso dall'ufficio regionale per il *referendum*, qualora risulti che la legge regionale sottoposta a *referendum* ha riportato un numero di voti favorevoli minore o uguale al numero di voti contrari, cura la pubblicazione dell'esito sfavorevole del *referendum* nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. La legge regionale non approvata dal *referendum* decade.

Art. 22.

Regime delle spese

1. Le spese per lo svolgimento del *referendum* sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre amministrazioni pubbliche.

2. Le spese di cui al comma 1, sono rimborsate dalla Regione alle altre amministrazioni pubbliche in base a documentato rendiconto da presentare entro sei mesi dalla data di svolgimento del *referendum*.

Art. 23.

Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta), come modificata dalle leggi regionali 11 marzo 1993, n. 13 e 1° settembre 1997, n. 31, della legge 25 maggio 1970 n. 352 (Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo) e successive modificazioni, e della legge 15 gennaio 1991, n. 15 (Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti) e successive modificazioni.

Art. 24.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in € 415.000,00 trovano copertura sul capitolo 22830 (Spese per consultazioni elettorali e *referendum* di interesse regionale), che rientra tra quelli indicati nell'elenco coperto col fondo di riserva, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 22 aprile 2002.

VIÉRIN

(*Omissis*).

02R0525

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2002, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER)».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del 26 luglio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale 10 giugno 1996, n. 13

1. All'art. 8 della legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 (Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) cinque componenti, tra cui il presidente, nominati dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione), di cui uno in rappresentanza della minoranza;

b) un componente nominato dalla provincia tra i sindaci dei comuni in cui opera l'ALER, o loro delegati, escluso il comune dove ha sede l'ALER; per l'ALER di Busto Arsizio, il componente è nominato dal comune di Busto Arsizio;

c) un componente nominato dal comune in cui l'ALER ha la sede legale.»;

b) il comma 1-bis è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nella seduta di insediamento, o comunque entro trenta giorni dalla medesima, il consiglio di amministrazione provvede alla nomina del vice presidente. Della nomina è data tempestiva comunicazione alla giunta regionale.»;

d) il comma 5 è abrogato;

e) il comma 6 è abrogato;

f) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Il consiglio di amministrazione decade nel caso in cui cessa dalla carica, per dimissioni volontarie o per altri motivi, almeno quattro consiglieri. Il presidente del consiglio di amministrazione, il vice presidente o il consigliere più anziano per nomina o, a parità di nomina, per età, comunica immediatamente al presidente della giunta regionale l'intervenuta decadenza. Il presidente della giunta regionale con proprio decreto dichiara la decadenza del consiglio e nomina un commissario, fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 14/1995.».

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. I collegi commissariali delle ALER, nominati ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 14/1995, restano in carica fino alla nomina, a norma dell'art. 1, dei consigli di amministrazione, che deve avvenire entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni dell'art. 1 si applicano all'ALER di Busto Arsizio a decorrere dalla prima scadenza del consiglio di amministrazione in carica, successiva all'entrata in vigore della presente legge.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 22 luglio 2002

FORMIGONI

(Approvato con deliberazione del consiglio regionale n. VII/544 del 9 luglio 2002)

02R0568

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2002, n. 15.

Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali, interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del 26 luglio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

SEMPLIFICAZIONE LEGISLATIVA

Art. 1.

Abrogazione di leggi e regolamenti regionali

1. Sono o restano abrogate le leggi contenute nell'elenco di cui all'allegato A della presente legge ed i regolamenti regionali emanati in attuazione od integrazione delle medesime leggi.

2. Le leggi ed i regolamenti regionali di cui al comma 1, continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti pendenti e per l'esecuzione degli impegni di spesa già assunti.

Art. 2.

Razionalizzazione legislativa e interventi correttivi

1. Alla legge regionale 30 dicembre 1999, n. 30 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'art. 32 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 32-bis (*Accesso agli atti in materia ambientale*). — 1. Per la definizione di casi e limiti per l'accesso alle informazioni in materia ambientale si applicano le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39 (Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concer-

nente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente). Le modalità e le forme per l'esercizio del diritto d'accesso sono disciplinate dalla presente legge.»

2. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Difesa, gestione e sviluppo dei boschi e della vegetazione naturale e seminaturale*). — 1. I boschi delle aree protette di cui all'art. 1 sono disciplinati dalla legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 (legge forestale regionale) e dal presente articolo. I popolamenti arborei, arbustivi ed erbacei naturali e seminaturali, che non costituiscono bosco ai sensi dell'art. 1-ter della legge regionale 8/1976, sono disciplinati e tutelati in forma coordinata ed integrata.

2. I boschi e le strutture minori di vegetazione naturale e seminaturale delle aree protette sono difesi, gestiti e sviluppati per le loro funzioni ecologiche, paesaggistiche, di difesa idrogeologica, sociali e produttive ed a tal fine:

a) sono collegati tra loro e con le superfici di verde urbano, secondo i principi e le tecniche delle reti ecologiche; è favorita la presenza e la diffusione delle specie autoctone ed è arricchita la composizione floristica e la biodiversità;

b) sono oggetto di gestione attiva, secondo i principi e le tecniche della silvicoltura sostenibile e dell'ingegneria naturalistica, ed è promossa la cooperazione degli operatori agro-silvo-pastorali e della proprietà privata, anche a sostegno di nuove opportunità imprenditoriali ed occupazionali.

3. Gli enti gestori dei parchi regionali e delle riserve naturali:

a) compilano e rivedono periodicamente i piani generali di indirizzo forestale ed i piani pluriennali di assestamento delle proprietà silvo-pastorali pubbliche e private sottoponendoli, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera d), della legge regionale 4 luglio 1998, n. 11 (Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura), all'approvazione delle comunità montane e delle province interessate, salvo che le stesse non coincidano territorialmente con gli enti gestori proponenti;

b) esercitano, secondo principi di semplificazione amministrativa, le funzioni in materia di autorizzazioni al taglio dei boschi, deroghe al divieto di taglio a raso dei boschi di alto fusto, mutamento di destinazione, ovvero trasformazione nell'uso dei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, applicando criteri di rimboschimento compensativo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), nonché le relative funzioni sanzionatorie;

c) esercitano, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18 (Riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e di piani paesistici. Subdeleghe agli enti locali), secondo principi di semplificazione amministrativa, le funzioni riguardanti l'autorizzazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui rispettivamente agli articoli 151 e 164 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), per l'esecuzione degli interventi riguardanti i boschi;

d) elaborano programmi di manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-agrario-forestale;

e) eseguono le opere previste dai programmi in materia forestale.

4. Gli enti gestori delle aree protette:

a) partecipano alla programmazione negoziata di contratti territoriali riguardanti il settore agro-forestale, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 (Norme per gli interventi regionali in agricoltura), con particolare riferimento alla conservazione e allo sviluppo della vegetazione naturale e alla salvaguardia del paesaggio agricolo;

b) partecipano a forme associative ed in particolare ai consorzi forestali di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);

c) concorrono alla difesa dei boschi dagli incendi, partecipando alla redazione dei relativi piani di settore, agli interventi di lotta attiva ed alla gestione della rete di avvistamento, ai sensi dell'art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi).

5. Gli enti gestori delle aree protette realizzano gli interventi forestali, di sistemazione idraulico-agrario-forestale e di equipaggiamento vegetazionale della campagna, di propria diretta competenza, mediante:

a) concessione a consorzi forestali, imprese forestali, imprenditori agricoli singoli o associati, associazioni senza scopo di lucro a fini di difesa ambientale, nei limiti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 227/2001;

b) amministrazione diretta;

c) appalto.

6. Nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, la giunta regionale definisce con regolamento i criteri, le disposizioni e i vincoli per la difesa, la gestione, la rinnovazione e lo sviluppo dei boschi e della restante vegetazione naturale e seminaturale delle aree protette, con particolare riferimento all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3, lettera b), e 4, lettera c), fatte salve prescrizioni di maggior dettaglio contenute negli strumenti di pianificazione approvati ai sensi degli articoli 14, 17, 20, 24 e 25.

7. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 è abrogata la legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 (Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale); sino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, si applica la disciplina prevista dal presente art. e dalla legge regionale 9/1977.;

b) il comma 6-bis, dell'art. 18, aggiunto dal comma 2, dell'art. 1, della legge regionale 13 febbraio 1988, n. 6 (Modifica dell'art. 18 «Rapporti con gli altri strumenti di pianificazione territoriale della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per la istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale»), è rinumerato in comma 6-bis 1;

c) la lettera b) del comma 1 dell'art. 27 è sostituita dalla seguente:

«b) dal regolamento di cui all'art. 4, comma 6.»;

d) dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 42, è aggiunta la seguente:

«e-bis) la legge regionale 9/1977, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 7».

3. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) è apportata la seguente modifica:

a) la lettera b) del comma 1 dell'art. 52 è sostituita dalla seguente:

«b) contributi alle province per il risarcimento dei danni di cui all'art. 47, comma 1, lettera a), da ripartire in misura direttamente proporzionale».

4. Alla legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 3 dell'art. 43, le parole «di cui ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle parole «di cui al comma 3».

5. Alla legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e disposizioni attuative del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59») sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Ambiti territoriali). — 1. Ai fini della programmazione della rete distributiva il territorio della Regione Lombardia è suddiviso in ambiti territoriali, tenendo conto della presenza di aree metropolitane omogenee e delle aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza allo scopo di consentire la razionalizzazione e la modernizzazione della rete distributiva, controllandone l'impatto territoriale, ambientale, sociale e commerciale. Negli ambiti territo-

riali la programmazione regionale tiene conto della presenza dei centri storici e dei centri di minore consistenza demografica, prevedendo misure di sviluppo del commercio adeguate alle loro caratteristiche.

2. Gli ambiti territoriali costituiscono il riferimento geografico per la definizione degli indirizzi regionali per l'insediamento delle attività commerciali, tenendo conto degli obiettivi e delle compatibilità di sviluppo dell'offerta in rapporto alla domanda esistente e prevedibile sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.»;

b) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Programmazione regionale). — 1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva:

a) il programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale;

b) gli indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale.

2. Il programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di equilibrato servizio alle comunità locali, prevede:

a) lo scenario di sviluppo del sistema commerciale lombardo, ad orientamento dell'attività di programmazione degli enti locali;

b) gli indirizzi per lo sviluppo delle diverse tipologie di vendita, indicando in particolare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, anche con riferimento a differenti ambiti territoriali o urbani;

c) i criteri generali per l'autorizzazione delle grandi strutture di vendita, in relazione alle diverse tipologie commerciali;

d) le priorità per l'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione del bilancio regionale.

3. La giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina del settore commerciale e alla definizione di criteri urbanistici per l'attività di pianificazione e gestione degli enti locali in materia.»;

c) al comma 4 dell'art. 4 le parole «criteri di programmazione urbanistica di cui all'art. 3, comma 3, sono sostituite dalle parole «criteri urbanistici di cui all'art. 3, comma 3»;

d) al comma 5 dell'art. 4 le parole «criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui all'art. 3, comma 3, sono sostituite dalle parole «criteri urbanistici di cui all'art. 3, comma 3»;

e) al comma 14 dell'art. 5 le parole «dal programma di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) sono sostituite dalle parole «dal programma di cui all'art. 3, comma 1»;

f) il comma 2 dell'art. 6 è abrogato;

g) al comma 1 dell'art. 13 le parole «I comuni di cui alla lettera e) del comma 2 dell'art. 3, possono autorizzare in un solo esercizio lo svolgimento sono sostituite dalle parole «Nelle aree montane e nei comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti si può autorizzare in un solo esercizio lo svolgimento».

Capo II

INDIVIDUAZIONE DI CASI DI DENUNCIA D'INIZIO ATTIVITÀ E DI SILENZIO ASSENSO A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1999, N. 30 «NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO D'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI».

Art. 3

Denuncia di inizio attività

1. Nei casi indicati dall'allegato B) alla presente legge, in cui l'esercizio di una attività è subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta o altro atto di consenso comunque denominato, il cui rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, l'atto di consenso s'intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente. L'attività può essere intrapresa immediatamente dopo la presentazione della denuncia ovvero, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti, dopo il decorso del termine stabilito dall'allegato B per singole categorie di atti.

2. La denuncia deve attestare l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente comprovati dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste, e deve essere corredata dalla documentazione eventualmente richiesta per lo svolgimento dell'attività.

3. L'amministrazione competente, entro sessanta giorni dal ricevimento della denuncia, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro lo stesso termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli eventuali effetti prodotti, ovvero la sospensione dell'attività accompagnata dall'intimazione di un termine affinché l'interessato provveda a conformare detta attività ed i suoi effetti alla normativa vigente. Trascorso tale termine senza che l'interessato abbia provveduto, l'amministrazione dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

Art. 4.

Silenzio-assenso

1. Nei casi indicati dall'allegato C alla presente legge, la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta o altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di una attività, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per ciascun procedimento dalle relative disposizioni di legge o regolamentari ovvero dal predetto allegato C o, in mancanza, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, domanda od altro atto di avvio del procedimento.

2. Nei casi di cui al comma 1, sussistendo ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che l'interessato provveda, ove possibile, a sanare i vizi entro il termine assegnatogli dall'amministrazione medesima. È comunque in facoltà dell'amministrazione adottare il provvedimento espresso di accoglimento prima della scadenza del termine prestabilito.

Art. 5.

Disposizioni comuni alla disciplina della denuncia di inizio attività e del silenzio-assenso

1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 3 e 4 l'interessato deve dichiarare l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni si applica l'art. 21, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); il responsabile del procedimento ne informa l'autorità giudiziaria e gli ordini professionali eventualmente interessati.

2. A coloro che iniziano l'attività, ai sensi degli articoli 3 e 4, in mancanza dei requisiti richiesti o in contrasto con la normativa vigente, si applicano le sanzioni previste dalle singole leggi per le ipotesi di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso o in difformità da esso, aumentate della metà.

3. Le amministrazioni competenti per le verifiche ed i controlli sulla regolarità della documentazione presentata e sulla sussistenza dei requisiti per lo svolgimento delle attività assicurano la tempestività e l'efficacia dei controlli medesimi, anche mediante la costituzione di strutture comuni o il convenzionamento con organismi tecnici, e danno periodicamente notizia alla Regione delle verifiche effettuate.

4. La Regione, relativamente alle funzioni da essa delegate ad altre amministrazioni, può in ogni momento chiedere copia della documentazione inerente all'attività di controllo effettuata dagli enti competenti, al fine di verificarne l'adeguatezza ed il rispetto dei tempi. La mancata, intempestiva o inefficace effettuazione dei controlli può comportare, salvi gli effetti previsti dalla legge penale, la riduzione dei trasferimenti finanziari, inerenti alla funzione, eventualmente a carico della Regione e, nei casi più gravi, la revoca della delega all'esercizio della funzione.

Capo III

INTERVENTI DI DELEGIFICAZIONE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Sezione I

INDENNITÀ E COMPENSI DEGLI ORGANI DEGLI ENTI DIPENDENTI

Art. 6.

Abrogazione delle disposizioni generali in materia di indennità e compensi degli organi degli enti dipendenti

1. Sono abrogate, salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 7, le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 31 gennaio 1987, n. 8 (Indennità di funzione dei presidenti e vicepresidenti degli enti ed aziende istituiti con legge regionale);

b) legge regionale 28 agosto 1989, n. 34 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti di enti ed aziende istituiti con legge regionale);

c) legge regionale 24 dicembre 1997, n. 46 (Modificazioni all'art. 1, comma 4, della legge regionale 31 gennaio 1987, n. 8 «Indennità di funzione dei presidenti e vicepresidenti degli enti ed aziende istituiti con legge regionale» - Indennità dei membri dei consigli di amministrazione).

Art. 7.

Determinazione dei compensi spettanti ai componenti degli organi di enti dipendenti

1. Il consiglio regionale stabilisce, su proposta della giunta regionale, gli indirizzi generali per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti degli organi delle aziende e degli enti dipendenti.

2. Il consiglio regionale approva gli indirizzi di cui al comma 1 entro due mesi dal ricevimento della proposta da parte della giunta regionale.

3. Alla legge regionale 12 gennaio 2002 n. 3 (Istituzione dell'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste - ERSAF) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 9 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«9. Il compenso spettante ai componenti del collegio dei revisori è determinato dalla giunta regionale».

4. Alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 39 (Nuovo ordinamento dell'Istituto regionale lombardo per la formazione del personale della pubblica amministrazione - I.Re.F.) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'art. 7 è abrogato;

b) il comma 1 dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

«1. Il compenso dei componenti gli organi dell'istituto è determinato dalla giunta regionale.»;

c) i commi 2, 3 e 5 dell'art. 10 sono abrogati.

5. Alla legge regionale 25 novembre 1994, n. 33 (Norme per l'attuazione degli interventi regionali per il diritto allo studio in ambito universitario) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 5 dell'art. 13 è sostituito dal seguente:

«5. Il compenso dei componenti il collegio dei revisori è determinato dalla giunta regionale.».

6. Alla legge regionale 22 febbraio 1980, n. 21 (Istituzione dell'azienda regionale del porto di Cremona), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

«1. Il compenso dei componenti gli organi dell'azienda è determinato dalla giunta regionale.»;

b) il comma 2 dell'art. 11 è abrogato.

7. Fino all'approvazione delle deliberazioni della giunta regionale previste dai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, continua ad applicarsi la disciplina prevista dalle leggi regionali n. 8/1987, n. 34/1989 e successive modifiche.

Sezione II

INTERVENTI IN MATERIA DI COMITATI, COMMISSIONI, CONSULTE
E ALTRI ORGANISMI CONSIMILI

Art. 8.

Soppressione di organismi non indispensabili

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 10, della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001), gli organismi elencati nell'allegato D alla presente legge sono soppressi e le norme ivi richiamate sono abrogate.

2. Le funzioni esercitate dagli organismi soppressi sono svolte dall'articolazione organizzativa della giunta regionale competente in materia. In caso di competenza concorrente di due o più articolazioni organizzative, in attesa delle determinazioni dell'organo competente in materia di organizzazione, le funzioni sono esercitate da quella avente competenza prevalente.

Art. 9.

Determinazione della composizione e delle modalità di funzionamento di organismi previsti da leggi regionali. Deferimento ad atti della giunta regionale.

1. La giunta regionale definisce la composizione e l'organizzazione dei comitati, delle commissioni, delle consulte e degli altri organismi consultivi della giunta consimili previsti dalla legge regionale, fatti salvi quelli istituiti a supporto dell'attività del consiglio regionale o i cui componenti siano eletti dal consiglio medesimo.

2. Le modifiche della legislazione vigente dirette ad attuare quanto disposto al comma 1 non determinano l'automatico scioglimento, dei comitati, delle commissioni, delle consulte e degli altri organismi consimili laddove già costituiti.

Art. 10.

Modifica di leggi regionali in materia di modalità di costituzione, composizione e modalità di funzionamento di comitati, commissioni, consulte e altri organismi consimili.

1. Alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 3 (Istituzione dell'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste - ERSAF) è apportata la seguente modifica:

a) l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Il compenso spettante ai componenti del comitato tecnico-scientifico è determinato dalla giunta regionale.»

2. Alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 19 (Istituzione di borse di studio per il tirocinio pratico di neolaureati e neodiplomati universitari presso le strutture della giunta regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono determinati, altresì, i requisiti per l'ammissione alla selezione, la composizione dei nuclei di valutazione delle candidature e le modalità di selezione dei candidati.»;

b) il comma 3 dell'art. 2 è abrogato.

3. Alla legge regionale 2 aprile 1994, n. 8 (Potenziamento e razionalizzazione delle attività di prelievo e trapianto d'organi e dei reparti di rianimazione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — 1. La giunta regionale costituisce un comitato tecnico-scientifico con il compito di collaborare con le strutture regionali, al fine di predisporre gli elementi conoscitivi e tecnici per razionalizzare le attività di recupero dei cerebrolesi e gli interventi per prelievo e trapianto d'organi e tessuti.

2. La composizione del comitato, le modalità di designazione dei componenti esterni e di funzionamento, nonché l'entità degli eventuali compensi spettanti ai componenti sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale.»;

b) l'art. 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — 1. La giunta regionale stabilisce ogni anno la ripartizione dei fondi destinati al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge sulla base delle indicazioni fornite dal comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 5 assegnandone le relative quote alle strutture identificate nei piani di riparto dei finanziamenti per le spese correnti e per le spese in conto capitale.».

4. Alla legge regionale 14 febbraio 1994, n. 2 (Ordinamento della professione di maestro di sci in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Comitato tecnico). — 1. La giunta regionale costituisce un comitato tecnico preposto allo studio e alla formulazione dei programmi, dei corsi e degli esami per i candidati maestri di sci e per l'aggiornamento tecnico-didattico e culturale degli iscritti all'albo di cui all'art. 3. Il comitato dura in carica per la durata della legislatura.

2. La composizione del comitato, le modalità di designazione dei componenti esterni e di funzionamento, nonché l'entità degli eventuali compensi spettanti ai componenti sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale.»;

b) al comma 1 dell'art. 7 le parole «, sentita la consulta di cui al precedente art. 6,» sono soppresse;

c) al comma 6 dell'art. 7 le parole «, sentito il parere obbligatorio della consulta, » sono soppresse;

d) l'art. 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Commissioni d'esame). — 1. Gli esami di cui all'art. 8 sono espletati da due distinte commissioni, una per la disciplina alpina e una per lo sci da fondo, la cui composizione, modalità di funzionamento e entità dei compensi spettanti ai componenti sono stabilite con delibera della giunta regionale.

2. Limitatamente all'espletamento delle prove tecnico-pratiche e didattiche, le commissioni sono articolate in sottocommissioni, la cui composizione e modalità di funzionamento sono stabilite con delibera della giunta regionale.

3. Per ciascun membro effettivo delle commissioni e sottocommissioni è nominato un membro supplente, che viene convocato in caso di assenza per qualunque causa del membro effettivo.

4. Le commissioni e sottocommissioni sono nominate dal direttore generale competente e durano in carica per quattro anni.»;

e) al comma 3 dell'art. 11 le parole «sentita la consulta» sono soppresse;

f) l'art. 12 è abrogato;

g) al comma 2 dell'art. 24 la parola «consulta è sostituita dalla parola «comitato».

5. Alla legge regionale 1° giugno 1993, n. 16 (Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali) è apportata la seguente modifica:

a) l'art. 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Comitato tecnico consultivo). — 1. La giunta regionale costituisce il comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale, per lo svolgimento di attività istruttorie e consultive definendone la composizione, le modalità di funzionamento, nonché l'entità degli eventuali compensi spettanti ai componenti.».

6. Alla legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Commissioni provinciali per l'artigianato). — 1. Le commissioni provinciali per l'artigianato (CPA) organi amministrativi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato, sono costituite con decreto del presidente della giunta regionale e svolgono funzioni riguardanti la tenuta degli albi di cui al Titolo II della presente legge.

2. Le commissioni durano in carica 5 anni ed i loro membri possono essere riconfermati una sola volta, indipendentemente dalla durata del primo mandato.

3. Le commissioni provinciali per l'artigianato sono composte da:

a) cinque titolari di imprese artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni, designati dalle associazioni artigiane aderenti a confederazioni nazionali firmatarie di contratti collettivi di lavoro;

b) il direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.);

c) il direttore della direzione provinciale del lavoro;

d) un rappresentante dei lavoratori dipendenti del settore artigiano, designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative aderenti alle confederazioni nazionali firmatarie dei contratti nazionali di lavoro per l'artigianato;

e) quattro esperti in materia di artigianato nominati dalla giunta regionale.

4. In caso di inerzia nella designazione di componenti delle commissioni provinciali per l'artigianato da parte dei soggetti a ciò competenti, le stesse possono essere costituite a seguito di designazioni di un numero minimo di sette componenti, fatta salva l'integrazione delle stesse ad avvenuta designazione dei componenti mancanti. In caso di dimissioni e in qualunque caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti, il soggetto subentrato resta in carica non oltre la scadenza ordinaria della commissione, salvo conferma.

5. Le commissioni provinciali per l'artigianato eleggono il proprio presidente e vicepresidente scegliendoli fra i membri di cui alla lettera a) del comma 3.

6. Ogni commissione, sulla base di indicazioni della giunta regionale, disciplina con apposite norme regolamentari l'organizzazione ed il funzionamento interno; tali norme sono approvate dalla giunta regionale. Qualora la commissione non provveda entro trenta giorni dall'insediamento, la giunta regionale determina direttamente la disciplina per il funzionamento della commissione.

7. Ai componenti della commissione provinciale per l'artigianato spetta l'indennità di presenza ed il rimborso spese nella misura e con le modalità stabilite dalla giunta regionale.;

b) l'art. 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (Commissione regionale per l'artigianato). — 1. La commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, ha sede presso la Regione, elegge nel proprio seno il presidente ed il vice presidente ed è composta:

a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato, membri di diritto;

b) da un rappresentante della Regione, nominato dalla giunta regionale;

c) da due esperti, designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale operanti nella Regione, più rappresentative a livello regionale, in possesso dei necessari requisiti di professionalità in materia di artigianato, economico-finanziaria, fiscale o del lavoro, opportunamente documentati.

2. La commissione dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta.

3. È compito della commissione:

a) decidere in sede di ricorso in via amministrativa avverso le deliberazioni delle commissioni provinciali per l'artigianato;

b) formulare proposte ed esprimere pareri alla direzione generale competente per il coordinamento delle attività svolte dalle commissioni provinciali per l'artigianato.

4. Il funzionamento della commissione è disciplinato con regolamento interno adottato dalla commissione stessa sulla base di indicazioni della giunta regionale, ed è trasmesso, entro il termine di trenta giorni dalla costituzione della commissione, alla giunta per l'approvazione; qualora la commissione non provveda entro tale data alla trasmissione, la giunta regionale determina direttamente la disciplina per il funzionamento della commissione.

5. Ai componenti della commissione spetta l'indennità di presenza ed il rimborso spese nella misura e con le modalità stabilite dalla giunta regionale. La funzione di segreteria della commissione è svolta da personale dipendente dalla giunta regionale.;

c) sono soppresse le parole «circondario», «e/o circondario», «circondariali», «e/o circondariali» contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17 e 21;

d) sono abrogate le seguenti norme: art. 14, art. 15, comma 2, articoli 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37.

7. Alla legge regionale 5 febbraio 1982, n. 9 (Disciplina degli accertamenti e delle certificazioni medico-legali relativi agli stati di invalidità civile, alle condizioni visive e al sordomutismo) è apportata la seguente modifica:

a) l'art. 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Spese di funzionamento). — 1. Le modalità di corresponsione e l'entità del compenso omnicomprensivo, per seduta, spettante al presidente e ai componenti delle commissioni delle aziende sanitarie locali per l'accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive, del sordomutismo, dell'handicap e della disabilità sono determinate con delibera della giunta regionale.»

8. Alla legge regionale 30 novembre 1981, n. 66 (Norme per la promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive) è apportata la seguente modifica:

a) l'art. 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Commissione regionale d'appello). — 1. La giunta regionale costituisce una commissione regionale d'appello, determinando il numero dei componenti, le modalità di funzionamento nonché l'entità degli eventuali compensi spettanti ai componenti.»

Sezione III

ALTRI INTERVENTI DI DELEGIFICAZIONE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 11.

Semplificazione e delegificazione di procedimenti amministrativi

1. Alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 3 (Istituzione dell'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste - ERSAF) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 19 dell'art. 4 è aggiunto il seguente:

«19-bis. Per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di forestazione e agrarie-florovivaistiche, l'ERSAF può assumere operai con contratto di diritto privato nel rispetto dei relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali.»

2. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 61 dell'art. 2 è aggiunto il seguente:

«61-bis. Per i procedimenti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) il termine per il deposito degli atti in pubblica visione, previo avviso su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale, è di giorni quindici ed il termine per la presentazione di osservazioni è di giorni quindici decorrenti dallo scadere del termine di deposito degli atti in pubblica visione.»

3. Alla legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 dell'art. 36 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La giunta regionale stabilisce i criteri e le procedure per, il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2. L'autorizzazione è soggetta alla stipulazione della convenzione di cui all'art. 15 ed ai diritti di escavazione di cui all'art. 25.»

4. Alla legge regionale 4 luglio 1998, n. 11 (Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

«a) i rapporti con il Ministero per le politiche agricole e l'Unione europea; la formulazione degli indirizzi programmatici generali e settoriali in campo agricolo, forestale, ittico, agrituristico, rurale, alimentare e faunistico; il coordinamento delle funzioni delegate e i relativi controlli e vigilanza sulle modalità di attuazione delle deleghe, nonché le decisioni sui ricorsi gerarchici presentati avverso gli atti emanati dagli enti delegati»;

b) dopo la lettera k) del comma 1 dell'art. 4 è aggiunta la seguente:

«k-bis) le azioni di dimensione provinciale finalizzate allo sviluppo delle certificazioni volontarie e al sostegno delle richieste di riconoscimento delle produzioni ai sensi delle normative comunitarie.»

5. Alla legge regionale 23 marzo 1998, n. 8 (Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 3 dell'art. 3 le parole «tre mesi» sono sostituite dalle parole «sessanta giorni» e le parole «direzione generale opere pubbliche e protezione civile» sono sostituite dalle parole «direzione generale competente».

6. Alla legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 (Disciplina dell'attività contrattuale della Regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell'assistenza sanitaria) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 1-bis dell'art. 2 dopo le parole «Per le dimissioni del patrimonio mobiliare regionale» sono inserite le seguenti parole «delle aziende sanitarie».

7. Alla legge regionale 28 aprile 1997, n. 12 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere e regolamentazione delle case ed appartamenti per vacanze) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 dell'art. 10 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il ricorso è deciso entro trenta giorni dalla presentazione, trascorsi inutilmente i quali lo stesso si intende respinto.»

8. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 36 (Norme per l'incattivazione, la promozione e la diffusione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il contenimento dei consumi energetici) è apportata la seguente modifica:

a) il secondo periodo del comma 2 dell'art. 2 è soppresso.

9. Alla legge regionale 16 settembre 1996, n. 28 (Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) dell'art. 2 è soppressa;

b) al comma 3 dell'art. 3 le parole «di cui all'art. 2, lettera d)» sono soppresse;

c) il comma 4 dell'art. 3 è abrogato;

d) al comma 2 dell'art. 4 le parole «in almeno cinque province della Regione oppure in almeno dieci comunità montane» sono sostituite dalle parole «in almeno due province o in almeno tre comunità montane.»;

e) al comma 6 dell'art. 4 sono soppresse le parole: «deposita gli elenchi di cui all'art. 3, comma 4, presso i comuni, le comunità montane»;

f) al comma 2 dell'art. 6, sono soppresse le parole: «che dimostrino capacità nei settori di cui all'art. 2, comma 1, lettera d)».

10. Alla legge regionale 5 novembre 1993, n. 36 (Provvedimenti in materia di assistenza in regime di ricovero in forma indiretta presso case di cura private non convenzionate e per specialità non convenzionate con il servizio sanitario nazionale, nonché in materia di rimborsi per spese di trasporto ai soggetti sottoposti a trattamenti di dialisi) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 2 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«2. Il rimborso è effettuato dall'ASL di residenza sulla base dell'autocertificazione dell'interessato, cui è allegata una relazione del responsabile del servizio di dialisi che ha in cura il paziente.»

11. Alla legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 4 dell'art. 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Qualora nel corso del procedimento siano richiesti agli interessati chiarimenti, supplementi di documentazione, o elementi di valutazione integrativi, il termine di novanta giorni è sospeso per una sola volta tra la data di richiesta e quella della ricezione delle integrazioni chieste.»

12. Alla legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9 (Interventi per attività di promozione educativa e culturale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera e) del comma 2, dell'art. 5, è aggiunta la seguente:

«e-bis) definisce il contenuto dei programmi che gli enti delegati trasmettono alla Regione e il termine per la loro presentazione.»;

b) il comma 2 dell'art. 8 e l'art. 9 sono abrogati.

13. Alla legge regionale 27 giugno 1988, n. 36 (Incentivi per l'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 3, dopo la parola «consorzi» sono aggiunte le parole «e Unioni»;

b) il comma 1 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«1. La giunta determina i tempi e le modalità di presentazione della domanda diretta ad ottenere la concessione di contributi in conto capitale, nonché i documenti che devono corredare la domanda stessa.»;

c) i commi 2 e 3 dell'art. 4 sono abrogati;

d) l'art. 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (Domande di contributo). — 1. La giunta determina i tempi e le modalità di presentazione della domanda diretta ad ottenere la concessione di contributi di cui all'art. 10, nonché i documenti che devono corredare la domanda stessa.»

14. Alla legge regionale 29 aprile 1988, n. 24 (Interventi per la qualificazione e sostegno del ruolo economico e sociale dei circoli cooperativi), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Presentazione delle domande). — 1. La giunta determina i tempi e le modalità di presentazione della domanda diretta ad ottenere la concessione dei contributi di cui all'art. 3, nonché i documenti che devono corredare la domanda stessa, ivi compreso un programma degli interventi da eseguirsi da parte dei circoli con relazione dettagliata per ogni circolo.»;

b) dopo il comma 4 dell'art. 7 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Nel caso di mancata definizione del piano annuale dei contributi per mancata disponibilità delle risorse, la giunta regionale, in successivo esercizio finanziario, può evadere domande riferite ad annualità pregresse.»;

c) al comma 2 dell'art. 9 le parole «al presidente della giunta regionale» sono sostituite dalle parole «alla direzione generale competente in materia di cooperazione».

15. Alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 26 (Disciplina del sistema di formazione del personale regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 1 l'inciso «anche ai sensi e per gli effetti della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente «legge quadro sul pubblico impiego» è soppresso;

b) alla lettera b) del comma 2 dell'art. 3 le parole «compreso quello docente per gli aspetti non attinenti all'aggiornamento didattico» sono soppresse;

c) il comma 4 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il programma operativo annuale di attività indica gli interventi formativi da promuovere per l'anno successivo»;

d) il comma 1 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«1. In attuazione del documento di indirizzo triennale di cui all'art. 4, il dirigente competente in materia di personale approva annualmente un programma operativo per l'anno successivo, sentito il parere delle organizzazioni sindacali. Il programma individua, in particolare:

a) le aree e i settori d'intervento;

b) il numero dei dipendenti coinvolti, secondo le qualifiche funzionali e le figure professionali;

c) le tipologie formative utili al conseguimento degli obiettivi prefissati;

d) le metodologie, le modalità, gli strumenti di attuazione e di verifica;

e) le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del piano.»;

e) il comma 2 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione si avvale inoltre di enti, di istituti di formazione specializzati e di università, attraverso specifici incarichi formali e mediante contratti e convenzioni nonché dell'opera di esperti dipendenti dello Stato o di pubbliche amministrazioni. L'incarico prevede la progettazione di piani esecutivi che dovranno pervenire alla direzione generale competente entro trenta giorni dalla comunicazione dell'affidamento, garantendo:

a) flessibilità e correlazione tra temi affrontati, varietà dell'utenza e obiettivi previsti;

b) una didattica correlata al sistema organizzativo della Regione;

c) un equilibrato rapporto tra momenti teorici ed esercitazioni applicative;

d) la documentazione analitica e consuntiva del corso realizzato;

e) i tempi di realizzazione del piano esecutivo proposto a partire dall'avvenuta comunicazione di approvazione.».

16. Alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 32 (Interventi a sostegno della cooperazione per la salvaguardia e l'incremento dei livelli occupazionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Comitato tecnico consultivo). — 1. La giunta costituisce il comitato tecnico consultivo per la cooperazione, per lo svolgimento di attività istruttorie consultive e ne definisce la composizione e le modalità di funzionamento.»;

b) il comma 2 dell'art. 6, è sostituito dal seguente:

«2. La giunta definisce i termini e le modalità per la presentazione delle domande e della documentazione che attesta la realizzazione dei progetti precedentemente finanziati e l'effettiva destinazione dei contributi assegnati.»;

c) il comma 3 dell'art. 6 è abrogato;

d) il comma 2 dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

«2. La giunta regionale determina, previo parere obbligatorio della consulta regionale della cooperazione, i tempi, le modalità di richiesta ed i criteri per la concessione dei contributi di cui all'art. 7.».

17. Alla legge regionale 14 febbraio 1985, n. 11 (Iniziative in materia di difesa dei consumatori ed utenti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 dell'art. 7 sono abrogati;

b) il comma 3 dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

«3. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, delibera annualmente il programma di sostegno dell'associazionismo contenente l'indicazione:

a) dei criteri e delle modalità per l'erogazione di contributi a progetti delle associazioni regionali di consumatori ed utenti che svolgono attività rientranti nelle finalità previste dalla presente legge;

b) delle modalità e dei termini per la presentazione, da parte delle associazioni interessate, di apposita istanza corredata da progetti sulle iniziative da svolgere;

c) delle modalità di verifica e controllo sulla corretta effettuazione delle iniziative ammesse a contributo.».

18. Alla legge regionale 28 luglio 1982, n. 44 (Interventi regionali a favore dei servizi di soccorso alpino, guide alpine, servizio valanghe operanti in Regione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«1. La giunta regionale delibera i criteri per il riparto dei fondi destinati alla concessione dei contributi di cui all'art. 1, d'intesa con la commissione consiliare competente. Il direttore generale della competente direzione approva annualmente il piano di riparto.»;

b) ai commi 2, 4 e 7 dell'art. 2 le parole «settore turismo» sono sostituite con «direzione generale competente».

19. Alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo del comma 2 dell'art. 20 è sostituito dal seguente:

«I progetti di cui al comma 1 sono predisposti dalla direzione generale competente, sentite le province. Dei progetti e del loro stato di attuazione è data comunicazione semestralmente alla competente commissione consiliare.»;

b) l'art. 20-bis è abrogato.

20. Alla legge regionale 29 aprile 1980, n. 45 (Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 2 dell'art. 11 è aggiunto il seguente periodo «Trascorsi trenta giorni dalla richiesta senza che la camera di commercio si sia pronunciata, il parere si intende favorevole.».

Art. 12.

Delegificazione di allegati tecnici a leggi regionali

1. Alla legge regionale 28 aprile 1997, n. 12 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere e regolamentazione delle case e di appartamenti per vacanze), è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'art. 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis (Standard qualitativi obbligatori minimi). — 1. La giunta regionale, con appositi regolamenti, indica gli standard qualitativi obbligatori minimi di cui agli articoli 4 e 13.

2. Con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, gli allegati A, B e C sono abrogati e i riferimenti agli allegati medesimi contenuti nella presente legge s'intendono effettuati ai regolamenti della giunta.».

2. Alla legge regionale 8 maggio 1990, n. 39 (Mezzi, strumenti, uniformi e distintivi di grado degli addetti ai corpi e ai servizi della polizia locale della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'art. 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Delegificazione degli allegati tecnici). — 1. La giunta regionale, con uno o più regolamenti, disciplina:

a) colori, contrassegni, e accessori dei mezzi di trasporto in dotazione della polizia locale;

b) gli strumenti che devono essere tenuti a bordo dei mezzi di trasporto;

c) le caratteristiche di ciascun capo delle divise della polizia locale;

d) i modelli cui si conformano i distintivi da porre sulle uniformi degli operatori di polizia locale;

e) i simboli distintivi di grado per la polizia locale.

2. Con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, gli allegati A), B), C), D) e E) sono abrogati e i riferimenti agli allegati medesimi contenuti nella presente legge s'intendono effettuati ai regolamenti della giunta.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, o nel diverso termine stabilito dai regolamenti medesimi, i comuni e le province provvedono all'eventuale adeguamento dei propri regolamenti.».

b) l'espressione «Polizia municipale» contenuta nell'art. 1 e negli allegati è sostituita dall'espressione «Polizia locale».

3. Alla legge regionale 30 novembre 1981, n. 66 (Norme per la promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'art. 6, le parole «di cui all'allegato A» e «di cui all'allegato B» sono sostituite dalle parole «stabiliti con deliberazione della giunta regionale sentito il CONI»;

b) dopo l'art. 15 è inserito il seguente:

«Art. 15-bis (Delegificazione). — 1. L'allegato A) e l'allegato B) sono abrogati con effetto dalla data di pubblicazione dei provvedimenti previsti dal comma 3 dell'art. 6.».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPARTO DI COMPETENZE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 1996, N. 16 «ORDINAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLA DIRIGENZA DELLA GIUNTA REGIONALE»

Art. 13.

Modifiche alla legge regionale 23 aprile 1985, n. 33 «Norme in materia di pubblicità degli atti regionali e riordino delle disposizioni relative al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia».

1. Alla legge regionale 23 aprile 1985, n. 33 (Norme in materia di pubblicità degli atti regionali e riordino delle disposizioni relative al *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia*) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 2 è soppresso;

b) dopo il comma 4 dell'art. 2 sono inseriti i seguenti commi:

«4-bis. Il presidente della giunta regionale può altresì disporre la pubblicazione di testi coordinati delle leggi e dei regolamenti contenenti la disciplina di materie e settori omogenei.

«4-ter. La pubblicazione dei testi di cui ai commi 4 e 4-bis ha funzione esclusivamente conoscitiva.».

Art. 14.

Attribuzione di funzioni alla dirigenza e altri interventi

1. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori) sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1 e 4 dell'art. 8 le parole «presidente della giunta regionale» sono sostituite dalle parole «direttore generale»;

b) al comma 4 dell'art. 8 dopo le parole «altri istituti di credito operanti» sono aggiunte le parole «anche in forma associata».

2. Alla legge regionale 1° giugno 1993, n. 16 (Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 «Disciplina delle cooperative sociali») sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 7 dell'art. 4 le parole «presidente della giunta regionale» sono sostituite dalle parole «dirigente della competente struttura regionale»;

b) al comma 8 dell'art. 4 le parole «è notificato» sono sostituite dalle parole «è comunicato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno»;

c) al comma 1 dell'art. 6 le parole «presidente della giunta regionale» sono sostituite dalle parole «dirigente della competente struttura regionale».

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 22 luglio 2002

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/546 del 9 luglio 2002).

(Omissis).

02R0569

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 2002, n. 1.

Disposizioni transitorie in materia di diritto agli studi universitari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 2 del 19 gennaio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Alle aziende regionali per il diritto agli studi universitari di cui alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 (Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari) e successive modifiche, di seguito denominate Aziende, si applicano, nelle more dell'adeguamento della legge medesima alla sopravvenuta normativa statale, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 2.

Art. 2.

Disposizioni transitorie per le aziende per il diritto allo studio universitario

1. Gli organi delle aziende restano in carica fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di adeguamento di cui all'art. 1 e comunque non oltre il 30 giugno 2002.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 11 gennaio 2002

STORACE

02R0554

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 2002, n. 2.

Modifica alla legge regionale 20 settembre 1993, n. 55 recante: Norme per la riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 2 del 19 gennaio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 12 della legge regionale 20 settembre 1993, n. 55

1. L'art. 12 della legge regionale n. 55/1993, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Strutture psichiatriche*). — 1. Nell'ambito dei provvedimenti di cui all'art. 4, in attuazione del piano di cui all'art. 3 ed in conformità alle prescrizioni della presente legge, è previsto il completamento della rete dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura, secondo gli standard fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994 (Approvazione del progetto-obiettivo «Tutela della salute mentale 1994-1996»), attraverso l'istituzione di nuovi servizi ed il potenziamento, ove necessario, di quelli esistenti.

2. La giunta regionale definisce, sentita la competente commissione consiliare permanente e la commissione regionale unica per la salute mentale (C.R.U.Sa.M.) di cui all'art. 3 della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49 e successive modifiche, il piano generale di riconversione delle strutture private attualmente accreditate.

3. Sulla scorta del piano generale di cui al comma 2, una quota parte dei posti complessivi delle case di cura neuropsichiatriche private esistenti deve essere riconvertita, in relazione alla tipologia anche edilizia delle case di cura stesse, nell'ambito di strutture alternative al ricovero ospedaliero, secondo criteri definiti nel piano di cui al comma 2.

4. Il dipartimento di salute mentale prescrive l'accesso ed effettua una sistematica valutazione degli assistiti ricoverati nelle case di cura neuropsichiatriche private mediante un'équipe multidisciplinare, in funzione del loro reinserimento nel contesto sociale o in ambiti più propri di assistenza».

La presente legge regionale, sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 11 gennaio 2002

STORACE

02E0555

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2002, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 e successive modifiche concernente: «Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 5 del 20 febbraio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17

1. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La giunta regionale, nel caso in cui ricorrono le ragioni di cui all'art. 9, paragrafo 1, della dir. 79/409/CEE e successive modifiche, autorizza il prelievo in deroga secondo le modalità di cui all'art. 35-bis.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 17/1995

1. Al comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 17/1995 la parola «storno», la parola «passero» e le parole «passera mattugia» sono soppresse.

Art. 3.

Modifiche all'art. 35 della legge regionale n. 17/1995

1. Al comma 2 dell'art. 35 della legge regionale n. 17/1995 dopo le parole «associazioni venatorie nazionalmente riconosciute», sono aggiunte le seguenti: «Per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica la provincia può affiancare al proprio personale anche soggetti, muniti di licenza per l'esercizio venatorio, che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla provincia stessa sulla base di programmi concordati con l'INFS. Tali corsi devono fornire una idonea preparazione circa l'ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché le tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo stesso.».

2. Al comma 5 dell'art. 35 della legge regionale n. 17/1995, dopo le parole «forme inselvatichite di specie di fauna domestica», sono aggiunte le seguenti: «La provincia può affiancare al proprio personale anche soggetti, muniti di licenza per l'esercizio venatorio, che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla provincia stessa sulla base di programmi concordati con l'INFS. Tali corsi devono fornire una idonea preparazione circa l'ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché le tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo stesso.».

Art. 4.

Inserimento di un articolo dopo l'art. 35 della legge regionale n. 17/1995

1. Dopo l'art. 35 della legge regionale 17/1995, è inserito il seguente:

«Art. 35-bis (Modalità di attuazione dei prelievi in deroga ai sensi dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE e successive modifiche). —

1. La giunta regionale, sentito l'INFS e l'Osservatorio faunistico venatorio regionale di cui all'art. 18 autorizza, nei casi previsti dall'art. 9, paragrafo 1, della dir. 79/409/CEE e successive modifiche, il prelievo a carico della specie passero (*passer italiae*), storno (*sturnus vulgaris*) e passera mattugia (*passer montanus*).

2. Il prelievo di cui al comma 1 è consentito, per un massimo di venti capi giornalieri complessivi a persona, a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, e con i mezzi di cui all'art. 21, comma 1.

3. Le province determinano le circostanze di tempo e di luogo, nonché i periodi di attuazione e gli orari giornalieri del prelievo di cui al comma 1, recependo le indicazioni dell'Osservatorio faunistico venatorio regionale di cui all'art. 18 e sentito l'INFS.

4. Solo le persone iscritte negli ATC della Regione Lazio possono effettuare il prelievo di cui al comma 1. A tali persone le province rilasciano un apposito modulo su cui devono essere obbligatoriamente riportati i dati giornalieri relativi ai luoghi, ai tempi e agli orari in cui si è effettuato il prelievo, nonché alle specie e alle quantità prelevate; in caso di mancata compilazione del menzionato modulo i soggetti inadempienti sono sospesi per tre anni dalla possibilità di partecipare al prelievo di cui al comma 1 e incorrono, altresì, nelle sanzioni previste dalla vigente normativa. Entro il 20 marzo di ogni anno il modulo compilato deve essere riconsegnato alla provincia competente ai fini dei rilevamenti statistici.

5. I dati raccolti attraverso l'elaborazione dei moduli di cui al comma 4, costituiscono materiale per l'informativa di cui al comma 6, al fine di studiare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione del prelievo di cui al comma 1.

6. Entro il 31 maggio di ogni anno la giunta regionale trasmette alla commissione dell'Unione europea e all'INFS, allo scopo di verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione del prelievo di cui al comma 1, con le prescrizioni della dir. 79/409/CEE e successive modifiche, una relazione avente ad oggetto le informazioni sull'attuazione del prelievo di cui al comma 1.

7. La giunta regionale, su richiesta dell'Osservatorio faunistico venatorio regionale di cui all'art. 18 e sentito l'INFS, può sospendere o limitare il prelievo di cui al comma 1, quando vi siano accertate riduzioni delle popolazioni oggetto del prelievo stesso.».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 30 gennaio 2002

STORACE

02E0556

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2002, n. 4.

Disposizioni concernenti l'attuazione della disciplina delle zone agricole prevista dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 «Norme sul governo del territorio» e successive modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 5 del 20 febbraio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni transitorie per le zone agricole

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2002, in deroga a quanto disposto dall'art. 51, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, alle zone agricole definite all'interno degli strumenti urbanistici vigenti continuano ad applicarsi le disposizioni previste negli strumenti stessi. Decorso il termine suddetto alle zone agricole definite all'interno degli strumenti urbanistici vigenti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della legge regionale 38/1999 e successive modifiche.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 30 gennaio 2002

STORACE

02E0557

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 2002, n. 5.

Comitato regionale per i lavori pubblici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 11 del 20 aprile 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Comitato regionale per i lavori pubblici

1. È istituito il comitato regionale per i lavori pubblici, di seguito denominato comitato, quale organo di consulenza tecnico-amministrativa in materia di lavori pubblici di competenza della Regione o di interesse regionale.

Art. 2.

Composizione e costituzione del comitato

1. Il comitato è composto dai seguenti membri, aventi diritto di voto:

- a) il direttore del dipartimento regionale competente in materia di lavori pubblici, che lo presiede;
- b) otto dirigenti di area del dipartimento di cui alla lettera a);
- c) un dirigente dell'area avvocatura e consulenza.

2. Il comitato è composto, altresì, dai soggetti di seguito indicati, che sono invitati a partecipare alle sedute senza diritto di voto, fatto salvo quanto previsto al comma 3, qualora gli argomenti posti all'ordine del giorno lo richiedano:

- a) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
- b) i rappresentanti delle Soprintendenze per i beni ambientali ed architettonici di Roma e del Lazio;
- c) i rappresentanti delle Soprintendenze archeologiche di Roma, del Lazio, di Ostia Antica, dell'Etruria meridionale;
- d) il rappresentante della Soprintendenza scolastica interregionale;
- e) dirigenti delle strutture regionali interessate;
- f) otto esperti, rispettivamente, uno su questioni giuridico-amministrative in materia di lavori pubblici, uno in restauro conservativo, uno in progettazioni di strutture anche in zona sismica, due in progettazioni di opere stradali e trasporti, due in progettazioni di opere idrauliche, uno in progettazioni di opere marittime e portuali, designati dalla giunta regionale ed esterni alla Regione.

3. I rappresentanti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) sono designati ai sensi dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e hanno diritto di voto.

4. Possono, altresì, essere invitati a partecipare alle sedute del comitato, senza diritto di voto:

- a) tecnici e studiosi particolarmente esperti delle questioni sottoposte all'esame del comitato;
- b) i rappresentanti degli enti pubblici e dei soggetti privati che hanno richiesto il parere.

5. Il comitato è costituito con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica fino al sessantesimo giorno successivo alla data di insediamento della nuova giunta.

Art. 3.

Competenze del comitato

1. Il comitato esprime pareri obbligatori su:

a) progetti, definitivi o esecutivi, il cui importo dei lavori a base di gara è uguale o superiore ad una soglia minima fissata dalla giunta regionale con apposita deliberazione, relativi a:

1) opere pubbliche di competenza della Regione, degli enti pubblici dipendenti dalla Regione, delle società a partecipazione regionale, da realizzare direttamente o tramite concessionari;

2) opere pubbliche di competenza degli enti locali in relazione a funzioni regionali delegate o subdelegate;

3) opere pubbliche, ivi comprese quelle previste dall'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni, da realizzare con finanziamenti regionali, ovvero con finanziamenti comunitari o statali erogati tramite la Regione;

b) piani e programmi settoriali regionali relativi ad opere pubbliche e, in particolare, alla viabilità, ai trasporti, agli acquedotti, alla difesa del suolo e ai porti, fatti salvi i pareri sulle implicazioni di tipo

territoriale ed urbanistico, di competenza del comitato regionale per il territorio ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38;

c) proposte di classificazione e declassificazione di opere pubbliche di competenza regionale e, in particolare, di strade regionali e provinciali e di porti;

d) proposte di transazione, risoluzione e rescissione di contratti relativi ad opere pubbliche di competenza della Regione, il cui importo dei lavori a base di gara è uguale o superiore alla soglia minima di cui alla lettera a) del presente comma;

e) proposte di transazione, risoluzione e rescissione di contratti relativi ad opere pubbliche, ivi comprese quelle previste dall'art. 2, comma 2, lettera c) della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, il cui importo dei lavori a base di gara è uguale o superiore alla soglia minima di cui alla lettera a) del presente comma e da realizzare con finanziamenti regionali o con finanziamenti comunitari o statali erogati tramite la Regione.

2. Su istanza degli enti locali e delle loro forme associative, il comitato esprime, altresì, pareri su:

a) qualsiasi altro progetto, definitivo o esecutivo, relativo ad opere pubbliche di competenza degli stessi enti, il cui importo dei lavori a base di gara è uguale o superiore alla soglia minima di cui al comma 1, lettera a);

b) proposte di transazione, risoluzione e rescissione di contratti relativi ad opere pubbliche di competenza degli stessi enti, il cui importo dei lavori a base di gara è uguale o superiore alla soglia minima di cui al comma 1, lettera a).

3. Non sono sottoposti al parere del comitato i progetti e le questioni relativi ad opere di edilizia residenziale pubblica, sui quali devono pronunciarsi appositi organismi consultivi previsti dalle leggi statali e regionali vigenti.

Art. 4.

Attività consultiva delle strutture decentrate dell'assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici

1. Le strutture decentrate dell'assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici esprimono, secondo le rispettive competenze territoriali, pareri obbligatori tecnico-amministrativi sui progetti e sulle proposte previsti dall'art. 3, comma 1, lettere a), d) ed e), il cui importo dei lavori a base di gara è inferiore alla soglia minima prevista dal medesimo art. 3, comma 1, lettera a).

2. Le strutture decentrate dell'assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici esprimono, altresì, su istanza degli enti locali e delle loro forme associative, pareri sui progetti e sulle proposte di cui all'art. 3, comma 2, il cui importo dei lavori a base di gara è inferiore alla soglia minima prevista dal medesimo art. 3, comma 1, lettera a).

3. Non sono sottoposti al parere delle strutture di cui ai commi 1 e 2 i progetti e le proposte relativi ad opere di edilizia residenziale pubblica sui quali devono pronunciarsi appositi organismi consultivi previsti dalle leggi statali e regionali vigenti.

Art. 5.

Decadenza e obbligo di astensione dei membri del comitato

1. I membri del comitato di cui all'art. 2, comma 2, lettera f), sono dichiarati decaduti dall'incarico con decreto del presidente della giunta regionale quando non partecipino, senza aver giustificato un legittimo impedimento, per più di tre volte consecutive alle sedute a cui sono regolarmente invitati.

2. I membri del comitato hanno l'obbligo di astenersi dalle riunioni che abbiano per oggetto:

a) atti alla cui redazione abbiano partecipato o ai quali siano comunque, anche indirettamente, interessati;

b) atti di competenza di enti o soggetti dai quali dipendono o con i quali abbiano in corso rapporti di prestazione d'opera professionale.

Art. 6.

Trattamento economico dei componenti del comitato e dei partecipanti alle relative sedute

1. Ai componenti del comitato e ai partecipanti alle relative sedute previsti dall'art. 2, comma 2, lettere a), b), c), d), f) e comma 4, lettera a) spetta il trattamento economico determinato ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27 e successive modificazioni.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la soglia minima prevista dall'art. 3, comma 1, lettera a), è fissata in lire tre miliardi.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale provvede, ai sensi dell'art. 2, alla costituzione del comitato.

3. A decorrere dalla data di costituzione, il comitato subentra nelle funzioni della seconda sezione del comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture, previsto dalla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e successive modificazioni, relativamente ai procedimenti già avviati dalla medesima seconda sezione e non ancora conclusi alla data di nomina del comitato di cui alla presente legge.

Art. 8.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di costituzione del comitato sono abrogate:

a) la legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e successive modificazioni, ad eccezione delle disposizioni richiamate nell'art. 6 della legge regionale 22 gennaio 1993, n. 6 e successive modificazioni, che continuano ad applicarsi alla terza sezione del comitato tecnico consultivo regionale, istituita con la medesima legge regionale n. 6/1993 e fatto salvo quanto previsto dall'art. 78, comma 2, della legge regionale n. 38/1999;

b) l'art. 12, commi 1 e 2, e l'art. 39 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53, e successive modificazioni.

Art. 9.

Disposizione finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 6 rientrano nello stanziamento iscritto nel capitolo n. 11421 del bilancio di previsione della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 31 gennaio 2002

STORACE

02E0558

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2002, n. 6.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2002.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 20 del 15 aprile 2002)

(Ripubblicata, con correzioni, nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 21 del 22 aprile 2002.)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17 dello statuto regionale e dell'art. 33 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, l'autorizzazione ad esercitare provvisoriamente il bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002, come da legge regionale 21 febbraio 2002, n. 2, è prorogata fino al 30 aprile 2002 sulla base del bilancio di previsione 2002 presentato al consiglio regionale.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania, con effetto dal 1° gennaio 2002.

9 aprile 2002

BASSOLINO

02R0393

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2002, n. 7.

Ordinamento contabile della Regione Campania art. 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 23 del 6 maggio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge disciplina l'ordinamento contabile della Regione Campania in attuazione dello statuto regionale e nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme di coordinamento di cui al

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ed al decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 che, agli effetti della presente legge, è denominato «legge statale».

2. I contenuti della presente legge, nonché quelli che saranno stabiliti nelle norme indicate negli articoli 2 e 5, si applicano a tutte le spese, le entrate e le attività della Regione ed a quelle di cui la Regione medesima reca responsabilità finanziarie ed operative, comprese le attività cui è fatto riferimento nell'art. 5, salvo che leggi regionali non dispongano deroghe specifiche e circoscritte e non indichino, comunque, procedure idonee ad assicurare il controllo finanziario e tecnico delle attività di cui si tratta.

3. Vale in ogni caso il divieto di disavanzo, nel senso del disposto di cui al comma 9 dell'art. 3, nonché al comma 9 dell'art. 5.

Art. 2.

Programmazione regionale

1. Il bilancio della Regione e quello degli enti ed organismi dalla stessa dipendenti e le relative gestioni si conformano agli indirizzi della programmazione regionale ed assicurano la realizzazione dei relativi obiettivi.

2. A tal fine, la giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al consiglio regionale un disegno di legge per disciplinare gli atti e le procedure della programmazione regionale ed, in particolare, dei settori della salute e del trasporto, in modo da garantire il coordinamento con gli strumenti di programmazione finanziaria previsti dalla presente legge.

3. In ogni caso sono assicurate al consiglio per ciascuna unità previsionale di base da esso approvate:

a) la conoscenza dei mezzi finanziari, di personale e strumentali che sono posti a disposizione di ogni struttura amministrativa per la realizzazione delle finalità perseguite, nonché l'informazione concernente i parametri di commisurazione sulla base dei quali viene stabilito il grado di realizzazione delle finalità anzidette; questi elementi sono comunicati al consiglio con la scheda di programma di cui all'art. 17, comma 1, e poi, in sede di verifica del grado di realizzazione delle finalità, al 30 settembre di ogni anno, e, in sede di consuntivo, con la relazione di cui all'art. 46, comma 4;

b) la conoscenza di ogni riserva formulata dai responsabili delle strutture, riferita alla realizzabilità delle finalità ed alla adeguatezza dei mezzi disponibili.

Art. 3.

Principi generali

1. La Regione concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di stabilità e di sviluppo che discendono dalla appartenenza dell'Italia alla Unione europea ed opera in coerenza con i vincoli e le opportunità che ne derivano in ambito nazionale.

2. La Regione, a richiesta ed a condizioni di reciprocità, fornisce allo Stato ed alle altre regioni ogni notizia utile allo svolgimento delle funzioni nella materia disciplinata dalla presente legge e concorda con tali enti le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e le altre forme di collaborazione.

3. Il periodo temporale, a cui riferire gli atti previsionali ed a cui imputare i fatti gestionali, è costituito dall'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

4. Il bilancio regionale è deliberato in equilibrio finanziario assicurando che le spese correnti siano coperte da entrate correnti. qualora il totale delle spese iscritte in bilancio risultasse superiore alle previsioni di entrata, la differenza può essere coperta mediante ricorso al mercato finanziario, ai sensi dell'art. 9. In ogni caso, il ricorso all'indebitamento è vietato per il finanziamento di spese diverse da quelle iscritte in bilancio per investimenti e per partecipazioni in società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione regionale, aumentato dell'eccedenza degli impegni assunti nel precedente esercizio per tali spese rispetto alle operazioni di indebitamento contratte nel medesimo esercizio. Per gli enti e gli organismi dipendenti dalla Regione è d'obbligo l'equilibrio economico e/o quello finanziario del bilancio, in relazione ai rispettivi sistemi contabili in essere secondo regole specificate in applicazione dell'art. 5.

5. Una specifica scheda di programma dà conto della situazione complessiva del patrimonio della Regione e della congruità dello stanziamento riferito a manutenzioni ordinarie dei beni della Regione. Gli stanziamenti destinati a questo fine in bilancio non possono essere oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio.

6. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti ed organismi regionali.

7. Nei bilanci regionali tutte le entrate sono iscritte al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte nei bilanci integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlate.

8. La realizzazione delle spese avviene nei limiti dei relativi stanziamenti di previsione e delle effettive disponibilità di cassa, indipendentemente dall'andamento della gestione delle specifiche entrate a cui ciascuna spesa sia eventualmente correlata.

9. Il totale delle erogazioni previste in bilancio non può essere superiore, per ciascun esercizio, al totale degli incassi previsti, aumentato del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio.

Art. 4.

Autonomia contabile del consiglio regionale

1. Il consiglio regionale, per le esigenze del proprio funzionamento interno, dispone di un bilancio autonomo gestito secondo i principi stabiliti dallo statuto regionale. A detto bilancio è allegato un preventivo triennale.

2. Previa delibera di approvazione del consiglio regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, il presidente del consiglio regionale comunica alla giunta regionale l'ammontare del fabbisogno del consiglio regionale per l'esercizio successivo.

3. Nel bilancio della Regione sono iscritte, in una unica unità previsionale di base, le risorse da destinare al consiglio regionale. L'eventuale maggiore fabbisogno che si rendesse necessario nel corso della gestione è deliberato dal consiglio, su proposta dell'ufficio di presidenza, e comunicato a cura del presidente del consiglio alla giunta per i successivi adempimenti.

4. Il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale del consiglio regionale, le norme per l'amministrazione e la contabilità, la specificazione delle spese e delle entrate sono disciplinate con regolamento dal consiglio regionale medesimo.

5. Trimestralmente l'ufficio di presidenza del consiglio regionale trasmette articolata relazione riferita all'andamento della gestione alla commissione bilancio, organo di controllo sugli atti di spesa del consiglio regionale.

Art. 5.

Bilanci degli enti ed organismi dipendenti

1. Sono considerati dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, gli enti e gli organismi a carico, in via ordinaria, totalmente o principalmente del bilancio regionale. Questi soggetti sono identificati annualmente in elenco approvato con decreto del presidente della giunta e sottoposto alla deliberazione del consiglio unitamente al bilancio annuale di previsione della Regione. Nello stesso elenco sono, altresì, ricompresi tutti quei soggetti pubblici per i quali le leggi regionali prevedono la trasmissione dei bilanci della Regione.

2. Gli enti e gli organismi anzidetti propongono entro il 15 settembre di ogni anno un programma di attività, il cui contenuto è disciplinato nel provvedimento di cui al comma 8. Il programma è approvato dalla giunta e concorre a produrre gli elementi di informazione di cui all'art. 2, comma 3.

3. Al 30 maggio gli enti e gli organismi di cui al presente articolo trasmettono relazioni riferite all'andamento della spesa per competenza e cassa all'assessorato al bilancio che annualmente, a sua volta, relaziona al consiglio per i necessari provvedimenti.

4. I bilanci dei soggetti identificati al comma 1, sono approvati dagli organi di governo degli stessi soggetti annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto della Regione, dalle leggi regionali istitutive e sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione, comunque non oltre il 15 ottobre di ogni anno per consentire alla giunta di iscrivere nel proprio bilancio di previsione lo stanziamento relativo, i suddetti bilanci sono predisposti in conformità alle norme

dettate dalla presente legge per la predisposizione del bilancio annuale di previsione e sono informati ai criteri della annualità, universalità, integrità ed equilibrio finanziario o economico.

5. Nel caso di partecipazione a quote di capitale, o fondo, in società di capitali, anche consortili, associazioni, fondazioni, la Regione esercita i propri diritti di socio, associato, partecipante, nelle modalità e nei termini previsti dalla legislazione vigente in materia, dallo statuto della Regione, dagli statuti dei soggetti partecipati e dalle leggi regionali in materia. In allegato al rendiconto generale cui all'art. 46 sono elencate le partecipazioni cui al presente comma con annessa relazione illustrativa.

6. Il rendiconto degli enti e degli organismi identificati al comma 1, è formato secondo le regole stabilite per il conto consuntivo nella presente legge, ovvero sulla base delle regole pertinenti secondo la natura dell'ente o dell'organismo. Il rendiconto è deliberato dai rispettivi organi di governo entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui il consuntivo si riferisce, ovvero nei maggiori termini previsti dagli statuti, dalla legge regionale o nazionale ed è trasmesso alla giunta entro cinque giorni lavorativi dalla data di approvazione. Accompagna i rendiconti, formando oggetto della stessa approvazione, una relazione sulla gestione che evidenzia le risorse delle quali si è disposti nell'anno, cui lo stesso rendiconto si riferisce, ed i costi sostenuti per il raggiungimento degli obiettivi e gli impegni a finire.

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano agli enti che, in base a leggi statali o regionali, adottano esclusivamente una contabilità economica-patrimoniale di tipo particolare sulla base di regole di adeguamento specificamente stabilite con il provvedimento di cui al comma 8 del presente articolo. Nella materia della sanità questo provvedimento è informato alla disciplina prevista all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede a revisionare i sistemi contabili degli enti ed organismi dipendenti dalla Regione, al fine di armonizzarli, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge statale, alle disposizioni della presente legge oppure per trasformarli secondo modelli privatistici, ai sensi del precedente comma.

9. La normativa di cui al comma 8, in particolare, deve specificare le circostanze che incidono sull'equilibrio della gestione o che comportano, nel corso di essa, maggiori spese e/o i maggiori costi, così come minori entrate e minori proventi o ricavi. Queste circostanze devono essere preventivamente segnalate alla giunta e da questa assentite con apposito provvedimento, nella stessa normativa sono definite le responsabilità che al riguardo gravano sugli organi degli enti e degli organismi.

10. Gli enti e gli organismi sono tenuti ad adeguare alla disciplina di cui al comma 8, il loro sistema di contabilità inderogabilmente entro i successivi trenta giorni, scaduti i quali la giunta potrà in atto poteri surrogatori.

Art. 6.

Bilanci degli enti locali

1. Nei bilanci degli enti locali le entrate e le spese relative a finanziamenti regionali sono classificate secondo criteri stabiliti dalla giunta regionale, idonei a consentire il controllo sulla destinazione di tali risorse ed il consolidamento con la spesa regionale.

2. La giunta regionale attiva, d'intesa con gli enti locali e con gli altri enti pubblici operanti sul territorio regionale, flussi informativi finalizzati alla conoscenza dell'incidenza dei tributi sul territorio regionale, alla verifica della quantità di risorse impiegate nelle varie funzioni ed alla valutazione dell'efficienza ed efficacia degli interventi programmati e attuati ai vari livelli territoriali.

TITOLO II RISORSE REGIONALI

Art. 7.

Destinazione delle entrate regionali

1. Tutte le entrate confluiscono nei bilanci regionali senza vincolo di destinazione, salvo quanto sia diversamente stabilito da disposizioni di leggi statali o regionali oppure dai rapporti intercorrenti con il soggetto finanziatore.

2. Le entrate derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali sono destinate al finanziamento delle politiche pubbliche di spesa e di investimento legate al documento di programmazione regionale.

Art. 8.

Finanziamenti con vincolo di destinazione

1. Nei casi di finanziamenti con vincolo di destinazione, la Regione può stanziare ed erogare somme eccedenti quelle assegnate, ferme restando, per le spese relative a funzioni delegate, le disposizioni statali che disciplinano tali funzioni.

2. La Regione, qualora abbia sostenuto in un esercizio spese di importo superiore alle risorse ad essa assegnate dallo Stato con vincolo di destinazione, ha facoltà di compensare, ove ciò sia compatibile con la ragione del vincolo, tali maggiori spese con minori stanziamenti per lo stesso scopo per non più di due esercizi immediatamente successivi; nei bilanci relativi a tali esercizi, sono sottratte alla loro destinazione le assegnazioni statali per scopi che siano soddisfatti con le maggiori spese già sostenute dalla Regione. Analoga facoltà può essere esercitata nel caso di assegnazioni ricevute da altri soggetti, salvo che ciò sia espressamente escluso dalla disciplina dei relativi rapporti.

3. La Regione può, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione di finanziamenti con vincolo di destinazione, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorché non sia possibile far luogo all'impegno di dette somme entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.

4. Le economie derivanti dalla mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione, già accertate, sono reiscritte, con le medesime finalità, nella competenza del nuovo esercizio fin quando permane il relativo vincolo di destinazione.

5. Gli accertamenti e le economie di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4, costituiscono componente distinta dei risultati dell'esercizio a cui si riferiscono e non concorrono a determinare il relativo avanzo o disavanzo di amministrazione.

Art. 9.

Ricorso al mercato finanziario

1. La Regione può contrarre mutui, prestiti obbligazionari ed altre operazioni di indebitamento esclusivamente per coprire il disavanzo di bilancio nei termini di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 3.

2. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interessi dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione in ciascun esercizio non può comunque superare il 25% dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione. In ogni caso gli oneri futuri di ammortamento devono trovare copertura nell'ambito del bilancio pluriennale a legislazione vigente.

3. La contrazione di mutui, dei prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento è autorizzata con legge di approvazione del bilancio o con legge di variazione dello stesso. In questi provvedimenti deve essere specificata l'incidenza delle operazioni sui singoli esercizi finanziari, con riferimento al bilancio annuale ed al bilancio pluriennale a legislazione vigente.

4. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

5. L'autorizzazione a contrarre operazioni di indebitamento decade al termine dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio nel quale è iscritta la relativa entrata.

6. Le entrate non riscosse, relative ad operazioni di indebitamento stipulate entro il termine dell'esercizio, sono iscritte tra i residui attivi; le entrate relative ad operazioni di indebitamento autorizzate ma non stipulate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate.

7. Alla contrazione dei mutui e delle altre operazioni di indebitamento si provvede in relazione alle effettive esigenze finanziarie.

8. La giunta regionale stabilisce i criteri secondo cui procedere ad operazioni di ristrutturazione del debito preesistente, mediante le quali provvedere alla estinzione anticipata dei mutui e delle altre forme di indebitamento o alla utilizzazione di altri strumenti creditizi in uso nei mercati finanziari.

Art. 10.

Anticipazioni di cassa

Allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, fatto in ogni caso salvo il principio dell'equilibrio finanziario previsto all'art. 3, la giunta può contrarre anticipazioni di cassa alle condizioni stabilite dalla convenzione con l'istituto tesoriere per un importo non eccedente un sesto delle cataste tributarie iscritte in bilancio.

2. Le anticipazioni sono acce con atto del dirigente competente, tenendo conto di quanto ancora disponibile sullo stanziamento di bilancio destinato a fronteggiare il costo delle anticipazioni.

3. Le anticipazioni di cassa devono essere estinte al termine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono state contratte.

4. La convenzione di tesoreria può prevedere che le anticipazioni di cassa, entro i limiti di cui al comma 1, siano automaticamente acce allorché, in mancanza di disponibilità di cassa, pervengano al tesoriere mandati di pagamento da estinguere.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 11.

Strumenti della programmazione finanziaria

1. Sono strumenti della programmazione finanziaria della Regione, oltre alla legislazione ordinaria di entrata e di spesa:

- a) la legge finanziaria;
- b) la legge di bilancio, il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale;
- e) i piani attuativi della programmazione regionale, aventi contenuto finanziario, di cui all'art.19.

Art. 12.

Legislazione ordinaria di spesa

1. Con riguardo alle disposizioni la cui attuazione comporti attività di spesa, la Regione conforma la propria legislazione alle seguenti tipologie:

a) disposizioni che determinano gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire e che definiscono le caratteristiche dei relativi interventi regionali, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali a legislazione vigente la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità - leggi relative ad attività a carattere continuativo o ricorrente;

b) disposizioni che, nel disciplinare i profili di cui alla precedente lettera ovvero nel richiamare la disciplina di essi prevista da disposizioni di altre leggi, stabiliscono direttamente:

b/1) l'ammontare della spesa da stanziare nel bilancio dell'esercizio nel quale sono adottate;

b/2) l'ammontare della spesa complessiva da stanziare nel periodo considerato dal bilancio pluriennale e la quota di essa da stanziare nel primo esercizio, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali a legislazione vigente la determinazione delle singole quote annuali - leggi pluriennali di spesa;

b/3) l'ammontare della spesa per ciascuno degli esercizi considerati - leggi di spesa pluriennale ripartita;

c) disposizioni che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da rendere obbligatoria la relativa spesa e da predefinirne l'importo attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa.

2. Nel caso delle disposizioni di cui alla precedente lettera a), anche prima che i bilanci determinino i relativi stanziamenti, ed in conseguenza, può darsi corso alle procedure ed agli adempimenti da esse previsti, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo dell'amministrazione di assumere impegni di spesa.

3. Le disposizioni di cui alle precedenti lettere b/2) e b/3) autorizzano l'amministrazione ad assumere obbligazioni nei limiti dell'intera spesa da esse previste, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio annuale le sole somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadenza nel corso del relativo esercizio.

4. Le disposizioni di cui alla precedente lettera c) devono indicare la quantificazione della spesa che nei singoli esercizi è presumibilmente destinata a gravare sulla Regione, fermo restando che i successivi bilanci sono tenuti ad attualizzare tali previsioni ed iscrivere stanziamenti adeguati alla disciplina dei relativi interventi ed attività.

5. Tra le disposizioni di cui al precedente comma sono comprese quelle che concedono ad enti o altri soggetti la garanzia, in via principale o sussidiaria, della Regione su operazioni di indebitamento. In riferimento ad esse, nella scheda di programma è valutato, per ciascun anno, l'onere che i dirigenti competenti ritengono possano manifestarsi; a fronte di quest'onere viene appostata in bilancio una congrua previsione di spesa. Ove essa non sia utilizzata ma permangano i rischi cui è riferita, lo stanziamento di cui si tratta concorre all'avanzo per la parte di esso che non è disponibile.

6. È in ogni caso esclusa la possibilità di adottare con regolamenti regionali disposizioni del tipo di quelle indicate alle lettere b) e c) del precedente comma 1.

Art. 13.

La legge di bilancio

1. La legge di bilancio si compone di una parte dispositiva e del bilancio annuale e pluriennale. Ad essa è allegato:

- a) l'elenco dei provvedimenti legislativi la cui copertura è preconstituita dai fondi speciali;
- b) un prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di equilibrio di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 3;
- c) l'insieme delle schede di programma di cui all'art. 17, comma 2.

2. La parte dispositiva della legge di bilancio approva espressamente, e con distinte disposizioni, il bilancio annuale, il bilancio pluriennale programmatico e quello a legislazione vigente; autorizza il ricorso al mercato finanziario, determinandone l'importo massimo; approva l'elenco dei provvedimenti legislativi la cui copertura è preconstituita dai fondi speciali; autorizza la giunta regionale ad apportare alle unità previsionali di base le variazioni compensative di cui al comma 6 dell'art. 29.

3. La legge di bilancio non può apportare modifiche alla legislazione regionale in vigore e, comunque, non può disattendere le relative disposizioni.

4. Le modifiche di cui al comma precedente possono essere oggetto di previsione da parte del bilancio pluriennale e del bilancio annuale, a condizione che la loro efficacia sia subordinata all'entrata in vigore delle relative leggi ordinarie.

Art. 14.

Legge finanziaria

1. La giunta regionale, contestualmente al disegno di legge di bilancio, presenta all'approvazione del consiglio regionale un disegno di legge finanziaria qualora sia necessario:

a) rideterminare le aliquote fiscali ed adottare tutte le altre misure che incidono sul gettito dei tributi regionali, ivi comprese le operazioni di cessione e di cartolarizzazione dei relativi crediti;

b) rimuovere o modificare gli specifici vincoli di destinazione eventualmente impressi dalla legislazione regionale alle entrate della Regione;

c) rifinanziare, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio pluriennale, le leggi regionali di spesa che hanno esaurito le risorse finanziarie disponibili;

d) modificare, per gli esercizi considerati dal bilancio pluriennale, le autorizzazioni legislative di spesa;

e) apportare qualsiasi modifica alla legislazione regionale che risulta necessaria per poter adeguare al bilancio pluriennale programmatico i progetti di bilancio annuale e di bilancio pluriennale a legislazione vigente.

2. Gli equilibri rappresentati dal bilancio annuale e pluriennale a legislazione vigente, quali risultano dalla nota di variazione presentata al consiglio regionale, ai sensi del comma 5, lettera a), dell'art. 20, forniscono il riscontro di copertura finanziaria alle disposizioni della legge finanziaria.

3. La legge finanziaria è approvata prima della legge di bilancio, in un'unica sessione, il cui svolgimento è disciplinato dal regolamento interno del consiglio regionale.

Art. 15.

Bilancio pluriennale programmatico e a legislazione vigente

1. Il bilancio pluriennale è formulato in termini di competenza ed assume come periodo di riferimento quello considerato dalla programmazione regionale e, comunque, un periodo non superiore al quinquennio e non inferiore al triennio. Esso è adottato annualmente, in modo da consentire la sua scorrevolezza e la rideterminazione delle previsioni relative agli esercizi comuni al precedente bilancio pluriennale.

2. Con riguardo a ciascuno degli esercizi considerati, il bilancio pluriennale si compone degli stati di previsione, rispettivamente per l'entrata e per la spesa, e del quadro generale riassuntivo.

3. Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento alla programmazione regionale e rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato. In particolare, per il primo degli esercizi considerati, il bilancio pluriennale è redatto in forma programmatica; per ciascuno degli esercizi successivi, esso è redatto in forma sia programmatica che a legislazione vigente.

4. La proiezione a legislazione vigente espone l'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto delle risorse complessive derivanti dalla legislazione statale e regionale in vigore. La proiezione programmatica espone l'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto delle risorse complessive che si prevede saranno rese disponibili da nuovi interventi legislativi statali o regionali.

5. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce la sede per il riscontro della copertura finanziaria:

a) di nuove o maggiori spese, nonché di minori entrate, stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi futuri;

b) dei piani attuativi della programmazione regionale, di cui all'art. 19;

c) degli impegni e delle prenotazioni di impegni che, per effetto dell'art. 33, siano contratti per il successivo esercizio.

6. A seguito della attuazione dei nuovi interventi legislativi previsti dal bilancio pluriennale programmatico, si provvede ad adeguare gli stanziamenti del bilancio annuale e/o del bilancio pluriennale a legislazione vigente, in modo da farli corrispondere a quelli del bilancio pluriennale programmatico.

7. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione alla realizzazione delle spese in esso contemplate, né autorizzazione alla contrazione dell'indebitamento da esso previsto.

8. Il quadro generale riassuntivo è strutturato alla stregua dell'analogo quadro contenuto, ai sensi del comma 10 dell'art. 18, nel bilancio annuale.

Art. 16.

Classificazione delle entrate

1. Le somme oggetto delle previsioni di entrata si iscrivono nel bilancio pluriennale e nel bilancio annuale ripartendole nei seguenti titoli:

I - entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di essi devolute alla Regione;

II - entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti;

III - entrate extratributarie;

IV - entrate derivanti da alienazioni, da trasformazioni di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;

V - entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;

VI - entrate per contabilità speciali, limitatamente al bilancio annuale.

2. Nell'ambito dei primi cinque titoli, le entrate sono ripartite in categorie, secondo la natura dei cespiti, ed in unità previsionali di base, in relazione ad aree omogenee di attività.

Art. 17.

Classificazione delle spese

1. Le somme oggetto delle previsioni di spesa sono iscritte nel bilancio pluriennale e nel bilancio annuale ripartendole in funzioni obiettivo ed in unità previsionali di base. Le funzioni obiettivo rappresentano le missioni istituzionali perseguite dalla Regione: tali missioni sono individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche regionali, tenendo conto dei criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione. Le unità previsionali di base rappresentano le unità fondamentali di classificazione della spesa e sono definite secondo le diverse finalità della spesa in relazione al carattere, vincolante o obbligatorio della spesa ed in relazione alla diversa natura economica, in modo da tenere distinte le spese correnti, quelle in conto capitale e quelle per il rimborso di prestiti. In via di principio con le unità previsionali di base si individuano risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa. A ciascuna unità previsionale di base è allegata una scheda di programma che ne evidenzia i collegamenti con gli indirizzi della programmazione regionale e che fornisce al consiglio le informazioni di cui al comma 3 dell'art. 2. Limitatamente al bilancio annuale, le spese per contabilità speciali sono iscritte in apposita funzione obiettivo senza ulteriore specificazione.

2. Agli effetti di cui al comma precedente, sono da considerare spese obbligatorie:

a) quelle relative agli oneri per anticipazioni di cassa ed agli interessi ed al rimborso delle operazioni di ricorso al mercato finanziario;

b) quelle connesse all'accertamento ed alla riscossione delle entrate;

c) quelle relative ad obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. Agli effetti di cui al comma 1, sono da considerare vincolate le spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione.

4. Limitatamente ai bilanci a legislazione vigente, tra le «somme non attribuibili» della apposita funzione obiettivo sono iscritti i fondi speciali ed i fondi per i piani di cofinanziamento regionale e, limitatamente al bilancio annuale, i fondi di riserva.

5. Le unità previsionali di base e, limitatamente al bilancio annuale, il totale delle contabilità speciali formano oggetto di approvazione da parte del consiglio regionale.

Art. 18.

Bilancio annuale

1. Il bilancio annuale è redatto a legislazione vigente ed è formulato in termini di competenza e di cassa.

2. Il bilancio annuale si compone degli stati di previsione, rispettivamente per le entrate per le spese, e del quadro generale riassuntivo.

3. Per ciascuna unità previsionale di base e per le contabilità speciali, gli stati di previsione indicano:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza alcuna distinzione tra riscossioni e pagamenti in conto competenza ed in conto residui.

4. Formano oggetto di approvazione del consiglio regionale esclusivamente le previsioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma.

5. Tra le entrate di cui alla lettera b) del comma 3 sono iscritte le seguenti somme:

a) le economie derivanti dalla mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione, già accertate;

b) le economie derivanti dalla mancata assunzione di impegni, per spese di investimento o per partecipazioni in società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione regionale, minori rispetto all'ammontare delle operazioni di ricorso al mercato effettivamente realizzate;

c) gli accertamenti di entrate con vincolo di destinazione a fronte dei quali non siano state iscritte in bilancio le correlate spese;

d) le economie di spesa per le quali, ai sensi del comma 2, lettera b) dell'art. 41, sia resa doverosa la reiscrizione nella competenza del nuovo esercizio.

6. Tra le entrate o le spese di cui alla lettera b) del comma 3 è iscritto il presunto avanzo o disavanzo di amministrazione, calcolato senza tener conto delle somme di cui al comma 5.

7. Tra le entrate di cui alla lettera c) del comma 3 è iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

8. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti in bilancio secondo i seguenti criteri:

a) in misura corrispondente alle obbligazioni che sono state già contratte in esercizi precedenti e che scadono nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

b) nella misura indispensabile per lo svolgimento di attività ed interventi che, sulla base della legislazione vigente, daranno luogo, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, all'assunzione di impegni di spesa;

c) in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi definiti dagli atti di programmazione regionale, restando esclusa ogni quantificazione basata su criteri incrementali della spesa storica.

9. Gli stanziamenti di spesa costituiscono il limite entro cui devono mantenersi le previsioni del bilancio gestionale adottato dalla giunta regionale; essi costituiscono, inoltre, sede per il riscontro della copertura finanziaria delle leggi della Regione che comportino nuove o maggiori spese, oppure minori entrate, a carico dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Gli stanziamenti di entrata forniscono il quadro previsionale delle risorse disponibili nell'esercizio, fermo restando che per quelle in esso non iscritte, o iscritte in misura minore, rimane impregiudicato il diritto della Regione a riscuoterle ed il dovere degli uffici competenti a curarne l'accertamento e la riscossione.

10. Il quadro generale riassuntivo riporta, distintamente per la competenza, la cassa ed i residui presunti, i totali delle entrate per titoli ed i totali delle spese per funzioni obiettivo.

11. Per finalità conoscitive sono allegati al bilancio annuale:

a) un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell'Unione europea o dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse in unità previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette: il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 8;

b) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti o di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

c) un prospetto di riclassificazione delle entrate e delle spese rivolto a consentire l'armonizzazione con il bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della «legge statale»;

d) un documento che evidenzia l'articolazione delle unità previsionali di base in capitoli, riferendoli alle categorie economiche ed alle strutture organizzative apicali che devono gestirli.

Art. 19.

Piani attuativi della programmazione regionale

1. La Regione attua le strategie di intervento individuate dalla programmazione regionale mediante appositi piani che determinano:

a) gli obiettivi ed i risultati, in termini misurabili quantitativamente, che si intendono raggiungere;

b) le risorse diverse da quelle regionali che si prevede di impiegare;

c) i soggetti responsabili delle singole iniziative e delle loro fasi;

d) la localizzazione territoriale degli interventi;

e) la durata, i modi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa relative ai singoli esercizi;

f) le modalità per verificare il conseguimento degli obiettivi.

2. I piani attuativi della programmazione regionale trovano copertura nelle previsioni del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente.

3. I piani attuativi della programmazione regionale, approvati dal consiglio regionale, costituiscono autorizzazione ad assumere, in misura corrispondente alle loro previsioni di spesa, impegni di spesa sugli esercizi successivi.

4. I piani possono costituire strumento di programmazione negoziata e possono disciplinare l'entità di risorse finanziarie che ciascuno dei soggetti partecipanti all'accordo è tenuto a destinare alla loro realizzazione.

5. Per agevolare la conclusione degli accordi di cui al comma precedente e per favorire, in tal modo, l'acquisizione di risorse finanziarie, nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale a legislazione vigente sono iscritti, tra le «somme non attribuibili», apposite unità previsionali di base, di parte corrente e di investimento, per la copertura dei piani di cofinanziamento regionale che siano coerenti con gli atti di programmazione regionale. A seguito della stipulazione di ciascun accordo, le relative somme a carico della Regione sono prelevate da tali fondi ed iscritte con delibera della giunta nelle pertinenti unità previsionali di base di spesa.

Art. 20.

Procedimento di adozione della legge di bilancio

1. Entro il mese di giugno, sulla base della programmazione regionale, la giunta regionale definisce, con apposita direttiva ai dirigenti responsabili della gestione, le linee di indirizzo per la formazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale nonché gli obiettivi ed i programmi da realizzare.

2. Entro il 20 ottobre di ciascun anno, la giunta regionale presenta al consiglio regionale il disegno di legge finanziaria ed il disegno di legge di bilancio ed i progetti di bilancio annuale e di bilancio pluriennale a legislazione vigente e programmatico.

3. I progetti di bilancio annuale e di bilancio pluriennale a legislazione vigente sono formulati senza tener conto degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni che si intende adottare mediante la legge finanziaria regionale. L'iscrizione in tali bilanci dei fondi speciali avviene tenendo conto della quota, destinata a provvedimenti non ancora entrati in vigore, dei fondi speciali previsti dal precedente bilancio a legislazione vigente.

4. Il progetto di bilancio pluriennale programmatico è formulato tenendo conto degli effetti finanziari della legge finanziaria regionale, nonché delle modifiche da apportare alla legislazione regionale e delle prospettive di riforma della legislazione statale avente rilievo per la finanza della Regione.

5. Contestualmente ai disegni di legge finanziaria e di bilancio, la giunta regionale presenta al consiglio regionale:

a) un bilancio pluriennale «a politiche invariate» che, a fini conoscitivi, aggiorna il precedente bilancio pluriennale a legislazione vigente, aggiungendo un anno al periodo da esso considerato ed adeguando anche le sue grandezze in relazione al presumibile andamento dei prezzi;

b) una relazione di aggiornamento degli atti di programmazione in relazione alle complessive compatibilità finanziarie, quali conseguono dalle risorse disponibili e da quelle che è ipotizzabile si rendano disponibili;

c) una relazione conoscitiva in ordine agli effetti, espansivi o riduttivi dell'entrata e della spesa, che l'approvazione della legge finanziaria e del bilancio pluriennale programmatico è in grado di produrre sui progetti di bilancio annuale e di bilancio pluriennale a legislazione vigente;

d) una relazione illustrativa delle metodologie di quantificazione delle grandezze finanziarie.

6. Il consiglio regionale approva entro il 30 novembre di ciascun anno i documenti regionali di bilancio deliberando, nell'ordine:

a) la legge finanziaria;

b) il bilancio pluriennale programmatico;

c) la relazione di aggiornamento di cui alla lettera b) del precedente comma;

d) il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale a legislazione vigente come rettificati dalla nota di variazione presentata dalla giunta regionale a seguito dell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio pluriennale programmatico;

e) le restanti parti della legge di bilancio.

Art. 21.

Bilancio gestionale

1. Ai fini della gestione e della rendicontazione, la giunta regionale, a seguito della approvazione della legge di bilancio da parte del consiglio regionale, specifica il bilancio annuale, negli elementi di cui al comma 3 dell'art. 18, ripartendo le unità previsionali di base e le contabilità speciali in capitoli.

2. Agli effetti del comma precedente, i capitoli riguardano l'oggetto dell'entrata o della spesa. I capitoli di spesa sono articolati in relazione alle diverse categorie economiche ed in modo da assicurare la ripartizione delle risorse alle strutture organizzative apicali, le quali sono affidate ai dirigenti competenti responsabili unitamente agli obiettivi fissati dalla giunta.

3. I capitoli costituiscono l'unità elementare a cui sono imputati gli atti di gestione delle entrate e delle spese; essi costituiscono, ad eccezione di quelli relativi alle contabilità speciali, limite alla assunzione degli impegni ed alla emissione dei mandati di pagamento.

4. Sulla base dei capitoli di loro pertinenza, i dirigenti delle strutture organizzative, provvedono ad assegnare risorse, compiti e modalità attuative ai dirigenti afferenti alla loro struttura.

5. Il bilancio gestionale, di cui al primo comma, e l'assegnazione di risorse, di cui al precedente comma, trovano supporto negli strumenti di contabilità analitica previsti dagli articoli 22 e 23 e nel regolamento di contabilità previsto all'art. 50.

Art. 22.

Budget dei centri di responsabilità amministrativa

1. A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale di bilancio, la giunta regionale definisce i budget dei centri di responsabilità amministrativa, che costituiscono indirizzo dell'organo politico nei confronti dei dirigenti delle strutture organizzative apicali, per l'attività amministrativa e gestionale di loro competenza.

2. I budget dei centri di responsabilità assegnati ai dirigenti delle strutture organizzative apicali indicano le risorse finanziarie, persona le, strumentali ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi la cui attuazione spetta ai dirigenti nell'esercizio cui si riferisce il bilancio annuale.

3. La giunta regionale può ridefinire i budget ove accerti, nel corso della gestione, situazioni conseguenti anche all'asestamento o a variazioni del bilancio annuale, che ne richiedano un riadattamento. La medesima procedura è adottata dai dirigenti delle strutture organizzative apicali nei confronti degli altri dirigenti afferenti alle loro strutture

4. I dirigenti delle strutture organizzative apicali, gli altri dirigenti e il personale assegnati a ciascuna struttura sono individuati con la legge regionale di riordino della pianta organica della Regione.

Art. 23.

Contabilità e analisi dei costi

1. Al fine di consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotte, nonché della gestione e delle decisioni organizzative, la Regione adotta un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo e per centri di responsabilità.

2. Le rilevazioni e le risultanze della contabilità economica sono utilizzate anche ai fini della formazione degli strumenti di programmazione regionale, del progetto di bilancio annuale e pluriennale, del migliore impiego delle risorse, del monitoraggio degli effetti finanziari delle manovre di bilancio, della valutazione tecnica dei costi dei provvedimenti e delle iniziative legislative della Regione e del sistema dei controlli interni. Questo sistema è organizzato sulla base dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con il regolamento di contabilità cui all'art. 50.

3. In ordine alle componenti e ai criteri di impianto e di gestione di tale sistema si osservano le norme di cui al titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, in quanto applicabile.

Art. 24.

Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

1. Nel caso in cui la proposta di legge di bilancio, presentata dalla giunta regionale, non sia stata approvata dal consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui essa si riferisce, l'esercizio provvisorio del bilancio è autorizzato, per una durata complessivamente non superiore a quattro mesi, con legge adottata dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, entro il 31 dicembre.

2. Oggetto della autorizzazione di cui al comma precedente è l'esercizio provvisorio della proposta di bilancio presentata al consiglio regionale dalla giunta regionale. Nel caso in cui tale proposta sia successivamente modificata o integrata con note di variazione, deliberate dalla giunta regionale e presentate al consiglio regionale, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio si intende estesa al contenuto delle note di variazione.

3. La legge che autorizza l'esercizio provvisorio stabilisce eventuali limitazioni all'esecuzione delle unità previsionali di base risultanti dalla proposta di bilancio presentata al consiglio regionale e dalle successive note di variazione.

4. Nel caso in cui la proposta di legge di bilancio non sia stata presentata al consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato, ai sensi del comma 1, e la gestione limitata alle spese obbligatorie o tassativamente regolate dalla legge.

5. Nel caso in cui la legge di bilancio, o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio, sia stata approvata dal consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, la Regione è autorizzata, in pendenza degli adempimenti previsti per l'entrata in vigore della legge stessa, a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie o non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

6. A seguito dell'autorizzazione all'esercizio o alla gestione provvisoria, la giunta regionale delibera una nota integrativa al bilancio gestionale, mediante la quale sono stabilite le modalità con cui ripartire le limitazioni previste dai commi precedenti tra i singoli capitoli di ciascuna unità previsionale di base.

Art. 25.

Relazioni tecniche sulle quantificazioni

1. Le proposte di legge che disciplinano le entrate, mediante disposizioni suscettibili di influire sull'entità del loro gettito, e quelle che disciplinano le spese, con disposizioni del tipo di quelle di cui alla lettera c) dell'art. 12, comma 1, sono corredate da una relazione tecnica. Analoga relazione è presentata al consiglio regionale in allegato alla proposta di legge di bilancio e di legge finanziaria.

2. La relazione tecnica quantifica, nel caso in cui ciò non risulti già precisato dal contenuto della relativa legge, il gettito delle entrate o l'importo delle spese che in termini di competenza sarà presuntivamente prodotto in ciascun esercizio dalle singole disposizioni. In ogni caso, la relazione tecnica fornisce indicazioni sulle metodologie seguite e sugli elementi e criteri di calcolo impiegati nella quantificazione delle grandezze finanziarie.

3. Il presidente del consiglio regionale richiede alla giunta regionale la relazione tecnica sui progetti di legge di iniziativa consiliare e sugli emendamenti presentati in consiglio regionale, che contengono le disposizioni di cui al primo comma. La giunta regionale fornisce la relazione entro trenta giorni dalla richiesta, nel caso di progetti di legge, o nel più breve termine tecnicamente possibile, nel caso di emendamenti.

Art. 26.

Copertura finanziaria delle leggi regionali

1. Sono sottoposte all'obbligo della copertura finanziaria, nel rispetto dei principi costituzionali, le leggi che sopprimono entrate regionali o ne riducono il gettito nonché le leggi spesa di cui all'art. 12, comma 1, lettere *b)* e *c)*.

2. All'obbligo della copertura finanziaria sono sottoposti anche gli atti di iniziativa e gli emendamenti consiliari e di giunta regionale, relativi alle leggi di cui al precedente comma. La mancata indicazione della copertura finanziaria preclude l'esame delle relative disposizioni.

3. Le leggi sottoposte all'obbligo della copertura finanziaria devono indicare, in termini di competenza, l'ammontare degli oneri derivanti dalle loro disposizioni, con riguardo agli esercizi sui quali i medesimi sono destinati a gravare. Nel caso delle leggi di cui alla lettera *b)* dell'art. 12, comma 1, tale quantificazione opera come determinazione dei relativi stanziamenti di bilancio; negli altri casi opera soltanto come termine di riferimento per l'indicazione dei mezzi di copertura e produce gli effetti di cui al comma 6 dell'art. 12.

4. Alla copertura finanziaria si provvede, con riguardo agli esercizi interessati dai relativi oneri, con mezzi di bilancio ed extrabilancio, nel rispetto del principio di equilibrio previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 3, e dei vincoli di destinazione eventualmente impressi alle entrate regionali.

5. Costituisce copertura mediante mezzi di bilancio: l'utilizzazione degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, restando precluso l'impiego di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente; la riduzione di stanziamenti di spesa il cui importo sia stato autonomamente determinato dal bilancio, nei limiti della quota parte non ancora impegnata di tali stanziamenti. In relazione all'esercizio o esercizi sui quali gli oneri sono destinati a gravare, i mezzi di copertura vanno indicati con riguardo al bilancio annuale e/o al bilancio pluriennale a legislazione vigente.

6. Costituisce copertura mediante mezzi extrabilancio la modifica della legislazione vigente, in modo da istituire nuove o maggiori entrate o da ridurre le spese rese doverose da disposizioni preesistenti del tipo di quelle di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 12, comma 1.

7. Le leggi che comportano oneri a carico di esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio pluriennale si considerano integralmente coperte qualora lo siano con riguardo al periodo considerato dal bilancio pluriennale, a condizione che i relativi oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano, comunque, l'importo maggiore nel periodo considerato dal bilancio pluriennale.

Art. 27.

Fondi speciali

1. Mediante i fondi speciali viene precostituita in bilancio la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi regionali che si intende adottare, o che si perfezionano dopo l'avvenuta approvazione della legge di bilancio.

2. Agli effetti di cui al comma precedente, si intendono coperti dai fondi speciali i provvedimenti legislativi inseriti nell'apposito elenco allegato alla legge di bilancio ed espressamente approvato dal consiglio regionale. In tale elenco sono inseriti i provvedimenti legislativi per i quali la giunta regionale intende esercitare l'iniziativa legislativa.

3. L'elenco di cui al comma precedente è articolato in specifiche partite, ciascuna delle quali indica l'oggetto del provvedimento e, distintamente per la parte corrente e per quella in conto capitale, le somme destinate alla copertura finanziaria sui singoli esercizi considerati dal bilancio pluriennale.

4. I fondi speciali sono iscritti nel bilancio annuale, in termini di competenza e di cassa e, nel bilancio pluriennale, in termini di sola competenza. Tali fondi sono tenuti distinti, in apposite unità previsionali di base, a seconda che siano destinati alla copertura di spese correnti o di spese in conto capitale.

5. A seguito dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che trovano copertura nei fondi speciali, la giunta regionale, qualora si tratti di provvedimento di spesa, dispone con propria deliberazione il prelievo delle relative disponibilità al fine di incrementare o istituire le pertinenti unità previsionali di base.

6. Le quote dei fondi speciali non utilizzate, per la mancata entrata in vigore del provvedimento legislativo, al termine dell'esercizio nel quale furono iscritti, costituiscono economie di spesa. Fino a

quando non sia stato approvato il rendiconto di tale esercizio, queste economie non concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio in cui si sono formate.

7. Costituiscono, altresì, economia di spesa le quote dei fondi speciali utilizzate per la copertura di leggi che abbiano soppresso entrate regionali o ne abbiano ridotto il gettito. Tali economie concorrono alla determinazione del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio in cui si sono formate.

8. I provvedimenti legislativi, inseriti nell'elenco di cui al precedente comma 2 e non approvati dal consiglio regionale entro il termine del relativo esercizio, possono trovare copertura finanziaria nelle quote non utilizzate di tali fondi, purché tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio, e, comunque, entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo, purché si tratti di provvedimenti per i quali nel precedente esercizio sia stata esercitata l'iniziativa legislativa. Resta comunque ferma, in questi casi, l'assegnazione degli stanziamenti dei fondi speciali al bilancio annuale nel quale essi furono iscritti.

9. Qualora il precedente comma trovi applicazione rispetto a provvedimenti legislativi di spesa, e comunque nel caso di provvedimenti legislativi di spesa approvati dal consiglio regionale ma non entrati in vigore entro l'esercizio considerato dal bilancio annuale nel quale i relativi fondi vennero iscritti, gli stanziamenti di nuove o maggiori spese sono assegnati, con atto di giunta regionale, al bilancio dell'esercizio nel quale entrano in vigore i provvedimenti legislativi. Allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio deve accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, non si tiene conto delle spese di cui al presente comma, ai fini del calcolo del risultato di amministrazione.

Art. 28.

Fondi di riserva

1. I fondi di riserva si distinguono in:

a) fondo di riserva per spese obbligatorie e per la reiscrizione di residui perenti;

b) fondo di riserva per spese impreviste;

c) fondo di riserva di cassa.

2. I fondi di riserva di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma sono iscritti in bilancio in termini sia di competenza che di cassa; il fondo di riserva di cui alla lettera *c)* è iscritto in soli termini di cassa. Ciascun fondo di riserva costituisce distinta unità previsionale di base di parte corrente.

3. Nei fondi di riserva sono accantonate le risorse necessarie ad adeguare le previsioni del bilancio annuale alle nuove o maggiori esigenze di spesa, oppure situazioni che possono emergere con riferimento ad insussistenze di residui attivi che si verifichino nel corso della gestione.

4. Il fondo di riserva per spese obbligatorie è utilizzato per integrare gli stanziamenti delle unità previsionali di base così qualificate, ai sensi del comma 2 dell'art. 17, nonché per integrare gli stanziamenti di altre unità previsionali di base o per istituire nuove unità previsionali di base, al fine di reinscrivere nella competenza i residui perenti per i quali sia necessario procedere all'oro pagamento. L'ammontare di tale fondo è determinato in relazione all'importo complessivo degli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese obbligatorie.

5. Il fondo di riserva per spese impreviste è utilizzato per integrare gli stanziamenti di altre unità previsionali di base o per istituire nuove unità previsionali di base. Esso è finalizzato a far fronte alle spese aventi carattere di imprescindibilità e di improrogabilità che non siano prevedibili all'atto di adozione della legge di bilancio. Per tali spese non possono essere assunti impegni sugli esercizi successivi.

6. Il fondo di riserva di cassa è utilizzato per integrare o istituire gli stanziamenti di cassa di altre unità previsionali di base. L'importo del fondo non può essere superiore ad un dodicesimo dell'ammontare complessivo delle spese previste dal bilancio di cassa.

7. Ai prelevamenti dal fondo di riserva per spese obbligatorie e per la reiscrizione dei residui perenti provvedono la giunta regionale o il dirigente competente, a seconda che ciò comporti rispettivamente istituzione di nuove unità previsionali di base o integrazione degli stanziamenti di quelle già iscritte in bilancio. Ai prelevamenti dagli altri fondi di riserva ed alla conseguente integrazione o istituzione di

altre unità previsionali di base, provvede la giunta regionale con proprie deliberazioni che, nel caso di impiego del fondo di riserva di cassa, non sono soggette a controllo. Con i medesimi atti sono integrati o istituiti i corrispondenti capitoli all'interno delle unità previsionali di base destinatarie dei prelevamenti.

Art. 29.

Assestamento e variazioni ai bilanci

1. La legge di assestamento del bilancio annuale e pluriennale è adottata dal consiglio regionale entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta della giunta regionale. Con la legge di assestamento il consiglio può consentire che la giunta prenoti impegni sul successivo esercizio al fine di permettere la più appropriata elasticità della gestione; queste prenotazioni debbono trovare capienza nel pertinente stanziamento del bilancio pluriennale a legislazione vigente. La relazione tecnica prevista dall'art. 25 di cui è corredata la legge di assestamento, con riferimento alle schede di programma:

- a) dà atto della tenuta dell'equilibrio complessivo del bilancio;
- b) ricostruisce il quadro della situazione finanziaria della Regione ai fini del patto di stabilità, dei vincoli riferiti alla gestione della sanità e di quanto sia imposto dalla legislazione nazionale;
- c) valuta il grado di realizzazione delle finalità perseguite con riferimento ai parametri indicati nelle schede di programma.

2. In relazione alle risultanze del rendiconto relativo all'esercizio precedente quello a cui il bilancio si riferisce ed al fine di rendere definitivi i dati previsti in via presuntiva dalla legge di bilanci o, la legge di assestamento provvede:

- a) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- b) all'aggiornamento dei risultati dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, con riguardo alle singole componenti che formano tali risultati, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 18;
- c) all'aggiornamento della giacenza di cassa risultante all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
- d) alle variazioni degli stanziamenti delle unità previsionali di base che risultano necessarie, in relazione a quanto stabilito dalle precedenti lettere, per ristabilire l'equilibrio di bilancio, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 3;
- e) a tutte le altre variazioni degli stanziamenti delle unità previsionali di base che si ritengono opportune, fermi restando i vincoli relativi all'equilibrio dei bilanci, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 3.

3. Salvo quanto stabilito dai successivi commi 4, 5, 6 e 7, le variazioni al bilancio annuale e pluriennale, per quanto riguarda sia la competenza che la cassa, sono disposte da apposite leggi che, qualora comportino un aumento della spesa complessiva, devono indicare la copertura finanziaria dei maggiori o nuovi oneri.

4. La giunta regionale dispone, con proprie deliberazioni, le variazioni delle unità previsionali di base nei seguenti casi:

- a) per adeguare le previsioni di entrata all'andamento degli accertamenti e delle riscossioni e per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
- b) per effettuare i prelevamenti dai fondi speciali e dai fondi di riserva;
- c) per adeguare i bilanci a legislazione vigente alla avvenuta attuazione di quanto previsto dal bilancio pluriennale programmatico;
- d) per iscrivere nella competenza del nuovo esercizio le somme non ancora impegnate alla chiusura del precedente, ai sensi del comma 2 dell'art. 41;
- e) per effettuare i prelevamenti dai fondi per i piani di cofinanziamento regionale e per disporre le relative assegnazioni.

5. La giunta regionale, di norma con periodicità mensile, provvede ad adeguare, in termini di competenza e di cassa, il totale delle contabilità speciali agli atti di gestione adottati nel precedente periodo.

6. La legge di bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi possono autorizzare la giunta regionale ad effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionale di base della stessa funzione obiettivo o tra unità

previsionale di base strettamente collegate nell'ambito del medesimo atto di programmazione regionale. Con le stesse modalità, la giunta regionale può essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse, qualora ciò si renda necessario per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata. La disposizione legislativa che autorizza tali variazioni individua le unità previsionali di base tra le quali possono essere disposte le relative compensazioni e definisce, eventualmente, i criteri che devono essere seguiti dalla giunta regionale.

7. Il dirigente della struttura organizzativa apicale provvede ad integrare gli stanziamenti delle unità previsionali di base in conseguenza dei prelevamenti di sua competenza dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e per la reiscrizione dei residui perenti.

8. I provvedimenti adottati dalla giunta regionale, ai sensi dei commi 4, 5, 6 e 7, sono comunicati al consiglio regionale con una periodicità mensile.

9. La giunta regionale, con proprie deliberazioni, provvede alle variazioni del bilancio gestionale:

- a) integrando ed istituendo i capitoli di bilancio in conseguenza delle variazioni apportate al bilancio annuale o pluriennale;
- b) effettuando le variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base.

10. I dirigenti delle strutture organizzative apicali, cui ai sensi dell'art. 22 sono assegnate con il budget le necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali per il conseguimento degli obiettivi da raggiungere nell'esercizio con le relative priorità, possono effettuare con propri atti variazioni compensative tra i capitoli loro assegnati relativi alle spese di funzionamento, sulla base delle risultanze ottenute in applicazione dell'art. 23.

11. Le variazioni ai capitoli delle contabilità speciali sono disposte direttamente con atti di gestione delle relative entrate e spese.

12. Nessuna variazione ai bilanci, salvo quelle di cui ai commi 4, 5, 7, 9, 10 e 11, può essere adottata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.

Tutte le variazioni al bilancio sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

TITOLO IV GESTIONE FINANZIARIA

Art. 30.

Procedimento di acquisizione delle entrate

1. L'acquisizione di tutte le entrate della Regione passa attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.

2. Formano oggetto di accertamento le somme dovute alla Regione da creditori determinati o determinabili, sempreché la loro riscossione debba aver luogo entro il termine dell'esercizio.

3. L'accertamento è disposto dal dirigente competente in relazione alla materia cui si riferisce l'entrata.

4. La riscossione dell'entrata consiste nella percezione della relativa somma da parte del debitore ed è effettuata tramite il tesoriere o altro ufficio, ente o soggetto autorizzato per legge o per regolamento.

5. Il versamento delle somme dovute alla Regione consiste nella acquisizione delle relative somme al servizio di tesoreria della Regione.

6. Mediante emissione di reversale, sottoscritta dal dirigente competente in relazione alla materia cui si riferisce l'entrata, si provvede ad imputare la somma incassata o da incassare all'esercizio di riferimento, ai capitoli del bilancio gestionale ed all'atto di accertamento. L'incasso è effettuato anche in pendenza dell'emissione della relativa reversale e/o del relativo accertamento.

Art. 31.

Procedimento di realizzazione delle spese

1. La realizzazione di tutte le spese della Regione passa attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

Art. 32.

Impegni di spesa

1. Gli impegni di spesa sono assunti con decreto del dirigente competente per materia, nei limiti degli stanziamenti di competenza iscritti nei pertinenti capitoli ad esso assegnati del bilancio gestionale in corso.

2. Formano oggetto di impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati, sempreché la relativa obbligazione debba venire a scadenza entro il termine dell'esercizio.

3. L'atto di impegno costituisce accantonamento delle relative somme per le spese individuate e determina l'indisponibilità delle medesime per altri scopi.

4. Con l'approvazione del bilancio e delle successive variazioni, costituiscono impegno sui relativi stanziamenti dell'anno cui il bilancio si riferisce, senza necessità di ulteriori atti, le spese per:

a) il trattamento economico tabellare attribuito al personale dipendente e i relativi oneri riflessi, nonché i trattamenti economici di operatori della Regione la cui erogazione debba seguire le medesime procedure stabilite per le retribuzioni del personale dipendente;

b) le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, gli interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori, i canoni di leasing;

c) i corrispettivi di contratti e le somme dovute sulla base di disposizioni di legge.

5. Durante la gestione possono essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non sia stata assunta obbligazione di spesa verso terzi decadono e costituiscono economie di bilancio. Qualora alla prenotazione di impegno abbia fatto seguito l'avvio di procedure di scelta del contraente, le relative somme sono reiscritte, per un solo esercizio, nella competenza del nuovo bilancio e conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti già adottati.

Art. 33.

Impegni di spesa sugli esercizi successivi

1. Sulla base delle disposizioni legislative di cui al comma 1, lettere b/1) e b/2), dell'art. 12 possono essere assunte obbligazioni sugli esercizi futuri nei limiti indicati dalla legge che le autorizza.

2. Per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità e la tempestività nell'adempimento delle funzioni regionali, possono essere assunte obbligazioni anche a carico dell'esercizio successivo, sempre che il relativo impegno trovi capienza sul pertinente stanziamento del bilancio pluriennale a legislazione vigente.

3. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni anche a carico degli esercizi successivi, in conformità all'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:

a) dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'Unione europea e dalle relative deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE - di cofinanziamento nazionale;

b) dai quadri finanziari, sia di programmazione sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto delle risorse;

c) dai piani attuativi della programmazione regionale, di cui all'art. 19, qualora tali atti siano stati approvati dal consiglio regionale.

4. Nei casi di cui ai precedenti commi, la Regione può assumere impegni per l'intera somma. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

5. Per le spese da erogarsi in annualità, le decorrenze e le scadenze annuali debbono coincidere con le decorrenze e con le scadenze dell'obbligazione di pagamento delle annualità medesime. Il primo degli stanziamenti annuali costituisce il limite massimo per gli impegni della prima annualità. Gli impegni così assunti si estendono per tanti esercizi quante sono le annualità da pagarsi, sugli stanziamenti degli esercizi futuri.

Art. 34.

Liquidazione delle spese

1. Mediante la liquidazione della spesa è verificata l'esigibilità del credito, è individuato il creditore ed è determinato l'esatto importo della somma da pagare, sulla base di idonea documentazione e dei titoli comprovanti il diritto del creditore stesso.

2. La liquidazione è disposta con atto del dirigente competente per materia, nei limiti dell'impegno a cui essa si riferisce e con separata imputazione, a seconda che il relativo pagamento sia da effettuare in conto competenza o in conto residui.

3. Nel caso in cui la spesa da liquidare ad estinzione dell'obbligazione risulti inferiore all'originario impegno, l'atto di liquidazione dichiara la relativa economia di impegno e dispone il disimpegno della somma qualora l'impegno sia stato assunto sulla competenza dell'esercizio.

Art. 35.

Ordinazione delle spese

1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita al tesoriere di provvedere al pagamento della spesa. A tal fine, il dirigente competente emette i relativi mandati di pagamento, imputandoli agli originari impegni assunti sulla base di atti divenuti esecutivi, ovvero dichiarati immediatamente eseguibili.

2. I mandati di pagamento sono emessi, separatamente per competenza e residui, sulla base dell'atto di liquidazione e nei limiti dell'originario impegno e della disponibilità degli stanziamenti di cassa iscritti nei pertinenti capitoli del bilancio gestionale in corso.

3. Nel caso di spese ricorrenti d'importo e scadenza fissi, l'ordinazione della spesa avviene mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa che indicano le scadenze di ciascun pagamento e che sono sottoposti ad eventuali modifiche da parte dell'organo che li ha emessi.

4. Prima dell'approvazione del rendiconto, è possibile emettere mandati di pagamento in conto residui, purché, sulla base delle registrazioni contabili, il relativo importo risulti da mantenere tra i residui passivi ai fini della predisposizione del rendiconto stesso.

Art. 36.

Pagamento delle spese

1. Al pagamento delle spese provvede il tesoriere in base a mandati di pagamento legittimamente emessi ed in conformità alla convenzione con cui il servizio è stato affidato.

2. I mandati di pagamento sono estinti secondo modalità idonee ad evitare la produzione di mandati inestinti alla fine dell'esercizio.

Art. 37.

Aperture di credito

1. Nei casi previsti dalle leggi regionali o in base a deliberazione della giunta regionale, le spese possono aver luogo attraverso apertura di credito a favore dei funzionari responsabili degli uffici periferici della Regione, ovvero dei legali rappresentanti di enti ed organismi indicati dalle leggi regionali, con obbligo di rendiconto.

2. Alle aperture di credito si provvede mediante ordini di accreditamento nei quali viene indicata l'eventuale somma utilizzabile con buoni di prelevamento per effettuare pagamenti in contanti.

3. Qualora si tratti di spese ricorrenti d'importo e scadenza fissa ed accertata, a favore dei delegati alla spesa vengono disposte assegnazioni, nei limiti delle quali gli stessi effettuano gli impegni e le liquidazioni.

Art. 38.

Fondi economici

1. Alle minute spese per il funzionamento e il mantenimento degli uffici regionali, all'acquisto di beni mobili di modico valore, nonché alla manutenzione ordinaria degli immobili e delle attrezzature si può provvedere mediante anticipazioni a favore del provveditore-economista.

Art. 39.

Servizio di tesoreria della Regione

1. La gestione della tesoreria regionale è disciplinata, relativamente alla riscossione dei trasferimenti statali, dalle norme statali vigenti in materia.

2. Per le entrate detenibili al di fuori delle contabilità speciali previste dalle disposizioni indicate al comma precedente e per l'effettuazione dei pagamenti, la Regione provvede ad affidare il proprio servizio di tesoreria ricorrendo al sistema bancario o postale, nel rispetto delle vigenti norme in materia di affidamento dei servizi. Uno o più istituti di credito opportunamente associati, anche temporaneamente, possono essere affidatari del servizio.

3. La giunta regionale approva entro il 31 marzo di ciascun anno il conto del tesoriere parificato dal settore bilancio e ragioneria.

Art. 40.

Minori entrate e residui attivi

1. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

2. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio.

Art. 41.

Economie di spesa

1. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

2. Sono mantenute in bilancio e riportate alla competenza del nuovo esercizio le economie di spesa relative:

a) alle spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione, già accertate;

b) alle spese di investimento, o per l'acquisizione di partecipazioni in società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione regionale, finanziate con operazioni di ricorso al mercato finanziario già contratte;

c) alle prenotazioni di impegno che abbiano dato luogo all'avvio di procedure concorsuali di scelta del contraente, ai sensi del comma 5 dell'art. 32.

3. La ricognizione delle somme di cui al comma 2 e l'iscrizione degli stanziamenti riportati nelle pertinenti unità previsionali di base del bilancio dell'esercizio successivo, sono effettuati con deliberazione della giunta regionale, ai sensi del comma 4 dell'art. 29.

Art. 42.

Residui passivi

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio. Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate entro il termine dell'esercizio nel cui bilancio esse furono iscritte.

2. Le somme di cui al precedente comma possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato, per le spese correnti, e per non più di quattro anni per le spese in conto capitale.

3. Trascorso il termine di cui al comma precedente, le somme conservate nel conto residui e non pagate cadono in perenzione e costituiscono economie di spesa. La legge regionale può, tuttavia, disporre la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, di residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte di soggetti erogatori dei trasferimenti.

4. Per la riscossione dei residui perenti nel bilancio annuale di previsione si provvede mediante prelevamenti delle somme necessarie dal relativo fondo di riserva.

Art. 43.

Revisione dei residui

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, la giunta regionale provvede con propria deliberazione alla revisione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.

2. Mediante la revisione dei residui viene accertata la consistenza dei residui al primo gennaio e l'ammontare delle somme riscosse o pagate nel corso dell'esercizio precedente, quelle cancellate, perché non più dovute o realizzabili, quelle perenti nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.

3. La cancellazione totale o parziale dei residui attivi può avvenire esclusivamente dopo che siano stati esperiti tutti i tentativi per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per il loro recupero non superi l'importo del credito.

4. La cancellazione dal conto dei residui, o il non accertamento tra i residui dei crediti di limitato importo, ai sensi del precedente comma, comportano l'esonero da qualsiasi responsabilità connessa alla mancata realizzazione delle relative entrate, comprese quelle di natura tributaria o concernenti sanzioni amministrative o pene pecuniarie.

Art. 44.

Risultati dell'esercizio finanziario

1. I risultati di ciascun esercizio finanziario sono costituiti:

a) dal risultato di amministrazione;

b) dalle economie derivanti dalla mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate, già accertate, con vincolo di destinazione;

c) dalle economie derivanti dalla assunzione di impegni, per spese di investimento, minori rispetto all'ammontare delle operazioni di ricorso al mercato contratte;

d) dagli accertamenti di entrate con vincolo di destinazione a fronte dei quali non siano state iscritte in bilancio le correlate spese;

e) dalle economie per spese da riscrivere nella competenza del nuovo esercizio, ai sensi del comma 2, lettera e), dell'art. 41.

2. Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto e può consistere in un avanzo o in un disavanzo di amministrazione. Esso è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

3. L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione può avvenire soltanto quando ne sia dimostrata l'effettiva disponibilità con l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

4. Del presunto disavanzo di amministrazione deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni al fine del relativo ripiano.

TITOLO V

SCRITTURE CONTABILI E RENDICONTAZIONE

Art. 45.

Scritture contabili

1. La Regione tiene apposite scritture contabili di tipo finanziario, patrimoniale ed economico.

2. Le scritture finanziarie rilevano, con riferimento ai capitoli di bilancio interessati:

a) per le entrate, le somme accertate, le somme rimaste da accertare, le reversali emesse in conto competenza ed in conto residui e le somme rimaste da incassare;

b) per le spese, le somme impegnate e quelle rimaste da impegnare, le somme liquidate e da liquidare, i mandati di pagamento emessi e da emettere in conto competenza ed in conto residui.

3. Le scritture patrimoniali sono tenute in conformità alle disposizioni regionali relative all'amministrazione del patrimonio.

4. Le regioni attivano un sistema di contabilità economica. A tal fine gli atti di spesa e le registrazioni patrimoniali devono indicare il centro di costo e di responsabilità amministrativa cui imputare il relativo costo ed il periodo a cui esso si riferisce.

Art. 46.

Rendiconto generale

1. Le risultanze della gestione sono dimostrate nel rendiconto generale annuale della Regione.

2. Il rendiconto generale comprende il conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria ed il conto generale del patrimonio.

3. Il rendiconto generale è predisposto dalla giunta regionale, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, ed è trasmesso entro i successivi cinque giorni al collegio dei revisori che, entro il 30 aprile, lo invia al consiglio regionale con la propria relazione. Il consiglio regionale lo approva, con legge, entro il 30 giugno successivo.

4. Il rendiconto generale della Regione è accompagnato, oltre che dalla relazione di cui all'art. 25, da una relazione della giunta regionale in cui, con riferimento alle schede di programma di cui all'art. 17, comma 1 e all'art. 29, comma 1, è illustrato il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabili del rendiconto.

5. Al rendiconto generale della Regione sono allegati gli ultimi rendiconti o bilanci di esercizio approvati dalle società a cui la Regione partecipa e dagli enti ed aziende da essa dipendenti.

Art. 47.

Conto del bilancio

1. Il conto del bilancio espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la struttura del bilancio di previsione. Al fine della valutazione delle politiche pubbliche della Regione, esso è costruito sulla base della classificazione per funzioni obiettivo e per unità previsionali di base in modo da consentire la valutazione finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa, in relazione agli obiettivi stabiliti ed agli indicatori di efficacia e di efficienza individuati.

2. Al conto del bilancio è allegato un prospetto di riclassificazione rivolto a consentire, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della «legge statale», l'armonizzazione con il rendiconto finanziario dello Stato.

3. Il consiglio regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione;

c) ricapitalizzazione, così come previsto dal codice civile e dalle leggi vigenti e dagli organismi di cui alla lettera b).

Dei relativi riconoscimenti e di ogni conseguente decisione si dà atto in sede di rendicontazione.

Art. 48.

Conto generale del patrimonio

1. Il conto generale del patrimonio espone i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio regionale al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso esercizio, rispetto alla consistenza iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause. Il conto del patrimonio deve, inoltre, contenere il necessario raccordo tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

2. A tal fine, il conto generale del patrimonio indica i valori relativi:

a) alle attività ed alle passività finanziarie;

b) ai beni mobili ed immobili;

c) ad ogni altra attività e passività ed alle poste rettificative.

3. Il conto generale del patrimonio contiene un'ulteriore classificazione rivolta a consentire l'individuazione dei beni regionali suscettibili di utilizzazione economica.

4. Al conto generale del patrimonio è allegato:

a) un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio cui esso si riferisce, con l'indicazione delle rispettive modalità di impiego e dell'eventuale reddito da essi prodotto;

b) un prospetto di riclassificazione rivolto a consentire, ai sensi dell'art. 1.0, comma 3 della «legge statale», l'armonizzazione con i conti del patrimonio statale;

c) l'elenco dei residui perenti.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49.

Dirigenti competenti

1. Le disposizioni della presente legge che fanno riferimento ai dirigenti competenti, nonché alle strutture organizzative apicali, senza altra precisazione, rinviano alle competenze stabilite dalle vigenti disposizioni, dai relativi provvedimenti attuativi e dalle successive modifiche.

Art. 50.

Regolamento di contabilità

1. La giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, provvede ad emanare, con uno o più regolamenti, le disposizioni attuative dei principi di attuazione della presente legge, con riguardo alla disciplina:

a) del procedimento di predisposizione dello schema di bilancio;

b) dei procedimenti di realizzazione delle entrate in relazione alle varie tipologie;

c) delle procedure di contrazione delle operazioni di ricorso al mercato finanziario e di accensione delle anticipazioni di cassa con riferimento ad esse, andranno regolati in modo efficiente i tempi in cui gli impegni sono effettivamente contratti, i pagamenti effettuati ed a fronte di essi, tenuto conto del disposto dell'art. 3, comma 4, i mutui stipulati ed incassati;

d) dei procedimenti di spesa in relazione alle varie tipologie;

e) delle procedure di liquidazione e di ordinazione, delle modalità di estinzione dei titoli di spesa e di effettuazione dei pagamenti, anche mediante l'impiego di carte di credito e di strumenti informatici, nel rispetto dei principi di trasparenza previsti dalle norme vigenti in materia, con particolare riferimento all'ordine cronologico in cui le procedure suddette sono state completate;

f) dei controlli di regolarità contabile e della registrazione degli atti di spesa;

g) delle aperture di credito e del fondo economale;

h) del procedimento di accertamento e riaccertamento dei residui;

i) delle scritture contabili;

l) delle modalità di redazione del rendiconto;

m) delle modalità di redazione dei budget dei centri di costo e di responsabilità amministrativa, del procedimento per la loro adozione, nonché, in ordine a quanto previsto al comma successivo, con particolare riferimento all'art. 5 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed all'art. 23 della presente legge, in merito alla valutazione dei risultati ottenuti.

2. Con il medesimo regolamento sono organizzati, secondo i principi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, i controlli sulla gestione, anche al fine di consentire la loro integrazione con i controlli esterni di cui alla legislazione vigente.

3. Nella disciplina delle materie di cui ai precedenti commi, il regolamento dovrà perseguire l'obiettivo di accelerare e snellire le procedure e di sostituire con evidenze informatiche gli atti e documenti dell'amministrazione.

Art. 51.

Responsabilità verso l'ente degli amministratori e dei dipendenti, competenza della Corte dei Conti e obbligo di denuncia

1. Gli amministratori e i dipendenti della Regione, per danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni, rispondono nei soli casi e negli stessi limiti previsti dalle leggi 14 gennaio 1994, n. 20 e 20 dicembre 1995, n. 639. Si applicano alle indicate ipotesi di responsabilità gli istituti processuali valevoli per i dipendenti delle amministrazioni statali.

<p style="text-align: center;">Art. 52. <i>Norme di rinvio</i></p> <p>1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa espresso rinvio alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, in quanto applicabili, ed in particolare alle disposizioni contenute nella legge quadro in materia di bilancio e contabilità delle regioni, nella legge 5 agosto 1978, n. 468, legge 23 agosto 1988, n. 362, legge 3 aprile 1997, n. 94 ed al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni ed integrazioni, e decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.</p> <p>2. Nelle more dell'adozione del regolamento o dei regolamenti di contabilità, di cui all'art. 50, può farsi ricorso alla previgente regolamentazione in quanto compatibile.</p> <p style="text-align: center;">Art. 53. <i>Norme abrogate</i></p> <p>1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 27 luglio 1978, n. 20.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 54. <i>Adeguamento</i></p> <p>1. Entro tre mesi dall'approvazione del nuovo statuto della Regione il consiglio procederà ad adeguare la presente legge.</p> <p style="text-align: center;">Art. 55. <i>Dichiarazione d'urgenza</i></p> <p>1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel <i>Bollettino ufficiale</i> della Regione Campania.</p> <p>La presente legge regionale sarà pubblicata nel <i>Bollettino ufficiale</i> della Regione Campania.</p> <p>È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.</p> <p style="text-align: center;">30 aprile 2002</p> <p style="text-align: center;">BASSOLINO</p> <p>02R0394</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 2 0 9 2 1 *

€ 3,20